

# N. 10/2002 R. G. C. Assise

N. 6/2004 R. Ins. Sent.

## **REPUBBLICA ITALIANA**

## **CORTE DI ASSISE DI PALERMO**

## **SEZIONE PRIMA**

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilaquattro, il giorno 28 del mese di Giugno, la Corte di Assise di Palermo, sezione prima, composta dai Signori:

1) Dott	. Renato Grillo	Presidente
2 Dott	. Roberta Serio	Giudice a latere
3) Sig.	Vincenza Crapisi	Giudice popolare
4) Sig.	Michele Accomando	Giudice popolare
5) Sig.	Graziella Pinto	Giudice popolare
6) Sig.	Antonietta Battaglia	Giudice popolare
7) Sig.	Antonina Cicala	Giudice popolare
8) Sig.	Vito Di Giovanni	Giudice popolare



con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentati dal Dott.

Antonio Di Matteo e dal Dott. Domenico Gozzo e con l'assistenza del cancelliere B3 Francesco Paolo Cuneo, ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel procedimento penale contro:

- 1. **LUCCH£ESE Giuseppe**, nato a Palermo il 2.9.1958

  rappresentato e difeso di fiducia dall'avv. Salvatore Traina

  Detenuto per altro rinunciante
- MADONIA Antonino, nato a Palermo il 14.9.1952
   rappresentato e difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Restivo
   Detenuto per altro presente

#### IMPUTATI

del reato p. e p. dagli artt. 110, 575, 576, 577 n. 3 c.p., per avere, in concorso tra loro, con Cucuzza Salvatore - separatamente giudicato - e con altri soggetti nei cui confronti non sussistono sufficienti elementi probatori a carico, cagionato la morte dell'on. Pio La Torre e del suo autista Rosario Di Salvo; avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 - bis c.p., attingendo con colpi d'arma da fuoco al capo ed al corpo le vittime.

In Palermo, il 30 aprile 1982.

Con l'aggravante delle premeditazioni per tutti

H

#### PARTI CIVILI

- Unione Regione Siciliana dei Democratici di Sinistra (D.S.) in persona del legale rappresentante pro-tempore n.q. di Tesoriere regionale del partito, con sede in Palermo C.so Calatafimi n. 633, rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Maria Amato del foro di Palermo, proc. speciale;
- 2. <u>Democratici di Sinistra</u> con sede in Roma, via Nazionale n. 75, in persona del legale rappresentante pro-tempore n.q. di tesoriere del partito, rappresentati e difesi dall'avv. Fausto Maria Amato del foro di Palermo, proc. speciale;
- 3. <u>Provincia Regionale di Palermo</u> in persona del Presidente protempore, elettivamente domiciliata in via Maqueda 100 c/o l'Avvocatura dello Stato rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Pillitteri del foro di Palermo, proc. speciale;
- 4. Rosa Casanova nata a Caltanissetta il 15.2.1948 e residente in via Fichidindia n. 35, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Barcellona del foro di Palermo, proc. speciale
- 5. <u>Laura Di Salvo</u> nata a Palermo il 17.11.1977, rappresentata e difesa dall'Avv. Amelia Polizzi del foro di Palermo, proc. speciale;



- Sabrina Di Salvo, nata a Palermo il 29.7.73 rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Genovese del foro di Palermo, proc. speciale;
- <u>Tiziana Di Salvo</u> nata a Palermo il 19.1.1971, rappresentata e difesa dall'avv.Gaetano Fabio Lanfranca del foro di Palermo, proc. speciale;

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI

#### Conclusioni del Pubblico Ministero:

Il Pubblico Ministero conclude chiedendo affermarsi la penale responsabilità di entrambi gli imputati e la condanna alla pena dell'ergastolo;

# Conclusioni delle parti civili:

1) L'avv. Fausto Maria Amato nell'interesse della p.c. Democratici di Sinistra (D.S.) con sede in Roma, via Nazionale n. 75 in persona del rappresentante pro-tempore, chiede affermarsi la penale responsabilità degli imputati, condannarli al risarcimento dei danni, spese ed onorari come da nota depositata;

- 2) L'avv. Fausto Maria Amato nell'interesse della p.c. Unione Regionale Democratici di Sinistra (D.S.), con sede in Palermo C.so Calatafimi n. 633 in persona del rappresentante pro-tempore, chiede affermarsi la penale responsabilità degli imputati, condannarli al risarcimento dei danni, spese ed onorari come da nota depositata;
- 3) L'Avv. Monica Genovese difensore della p.c. Di Salvo Sabrina chiede affermarsi la penale responsabilità degli imputati, condannarli alle pene di legge, al risarcimento dei danni, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, alle spese diritti ed onorari secondo la nota agli atti depositata;
- 4) L'avv. Amelia Polizzi nell'interesse della p.c. Laura Di Salvo chiede affermarsi la penale responsabilità degli imputati, condannarli al risarcimento dei danni, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, alle spese ed onorari come da nota agli atti depositata;
- 5) L'avv. Gaetano Fabio Lanfranca nell'interesse della p.c.

  Tiziana Di Salvo chiede affermarsi la penale responsabilità

degli imputati, condannarli alle pene di legge, al risarcimento dei danni, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, alle spese del presente giudizio come da separata nota spese allegata;

- 6) L'avv. Ettore Barcellona nell'interesse della p.c. Rosa Casanova chiede affermarsi la penale responsabilità degli imputati, condannarli al risarcimento dei danni, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, alle spese del presente giudizio come da separata nota spese allegata;
- 7) L'Avv. Concetta Pillitteri nell'interesse della Provincia Regionale di Palermo, chiede affermarsi la penale responsabilità degli imputati, condannarli al risarcimento dei danni, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, alle spese del presente giudizio come da separata nota spese allegata

## Conclusioni dei difensori:

I 1

L'Avv. Clementina Di Giovanni sost. proc. dell'avv. Salvatore Traina nell'interesse dell'imputato Lucchese Giuseppe chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto;

L'Avv. Giovanni Restivo nell'interesse dell'imputato Madonia Antonino chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'esito dell'udienza preliminare, il G.U.P. del Tribunale di Palermo disponeva, con decreto del 13 marzo 2002, il giudizio nei confronti di LUCCHESE Giuseppe e MADONIA Antonino davanti a questa Sezione della Corte di Assise per rispondere del reato di duplice omicidio pluriaggravato meglio specificato in rubrica.

L'udienza del 21 settembre 2002, celebratasi alla presenza degli imputati in stato di detenzione per altra causa, veniva rinviata in via preliminare per concomitanza con altro processo.

Alla successiva udienza dell'1 dicembre 2002, celebratasi con diverso collegio, frattanto mutato in alcuni suoi componenti (Presidente e Giudici popolari) ed alla presenza degli imputati, in via preliminare chiedevano di costituirsi parte civile nel presente processo l'Unione Regione Siciliana dei Democratici di Sinistra, DS, con sede in Palermo in persona del suo legale rappresentante el processo l'Unione Regione siciliana dei suo legale rappresentante el processo l'Unione Regione siciliana dei suo legale rappresentante el processo l'Unione Regione siciliana dei suo legale rappresentante el processo l'Unione Regione siciliana dei suo legale rappresentante el processo l'Unione Regione siciliana dei suo legale rappresentante el processo l'Unione Regione siciliana dei suo legale rappresentante el processo l'Unione Regione siciliana dei suo legale rappresentante el processo l'Unione Regione siciliana dei suo legale rappresentante el processo l'Unione Regione siciliana dei suo legale rappresentante el processo l'Unione Regione siciliana dei suo legale rappresentante el processo l'Unione Regione siciliana dei suo legale rappresentante el processo l'Unione Regione siciliana dei suo legale rappresentante el processo l'Unione Regione siciliana dei suo legale rappresentante el processo l'Unione Regione siciliana dei suo legale rappresentante el processo l'Unione Regione siciliana dei suo legale rappresentante el processo l'Unione Regione siciliana dei suo legale rappresentante el processo l'Unione Regione siciliana dei suo legale rappresentante el processo l'Unione Regione siciliana dei suo legale rappresentante el processo l'Unione Regione siciliana dei suo legale rappresentante el processo l'Unione regione siciliana dei suo legale rappresentante el processo dei siciliana dei suo legale rappresentante el processo dei siciliana dei siciliana

pro tempore; I Democratici di Sinistra DS con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; Rosa CASANOVA, vedova DI SALVO; Sabrina DI SALVO; Laura DI SALVO e la Provincia Regionale di Palermo, in persona del Suo Presidente pro-tempore.

A tale richiesta non si opponevano nè il rappresentante dell'Accusa, nè i difensori degli imputati.

La Corte si riservava di decidere, statuendo successivamente l'ammissione di tutte le parti civili che ne avevano fatto richiesta. Espletate, quindi, le formalità di apertura del dibattimento, il P.M. si riportava al capo di imputazione, articolando le prove e gli altri mezzi istruttori di cui alla propria lista tempestivamente depositata.

Più in particolare, il P.M. insisteva nella ammissione delle testimonianze e nell'esame degli imputati di reato connesso già indicati in lista testi; ancora, chiedeva l'esame degli imputati; chiedeva la produzione di alcuni documenti ed in particolare di alcune sentenze (specificamente, la sentenza – divenuta definitiva – emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo nei confronti di CUCUZZA Salvatore, concernente il duplice omicidio LA TORRE-DI SALVO nell'ambito del procedimento con il rito abbreviato; le sentenze emesse,

rispettivamente, della Corte d'Assise e della Corte di Assise di Appello di Palermo riguardanti il processo nei confronti di GRECO Michele + 12; ancora, il dispositivo della sentenza numero 14/2000 emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta e della sentenza relativa a quel giudizio di appello, in riferimento alla strage di Via Pipitone Federico verificatasi un anno dopo il delitto in esame, sentenza non ancora definitiva; in ultimo, il dispositivo della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Palermo il 22 marzo 2002 in relazione alla strage di Via Isidoro Carini). Lo stesso Pubblico Ministero faceva espressa riserva comunque in prosieguo di produrre eventuali ulteriori documenti a sostegno della tesi d'accusa.

Su questa richiesta le parti civili si associavano integralmente alle richieste del Pubblico Ministero.

Il difensore dell'imputato Antonino MADONIA si opponeva alla produzione delle sentenze indicate dal P.M. in quanto riguardanti altri episodi omicidiari non collegati con l'omicidio oggetto del presente processo e pertanto ritenute inutili e ininfluenti ai fini della decisione. Non si opponeva, invece, all'esame dei testi indicati nella lista del P.M., riservandosi il controesame.

Il difensore dell'imputato Giuseppe LUCCHESE, nulla osservava rispetto a tutte le richieste istruttorie del P.M.

Il difensore delle parti civili Unione Regionale dei Democratici di Sinistra e Democratici di Sinistra insisteva, a sua volta, nell'ammissione dei testi indicati in lista (senatore Emanuele MACALUSO e onorevoli Giorgio NAPOLITANO; Gianni PARISI, Michele FIGURELLI e Nino MANNINO).

A tali richieste si associavano i difensori delle altre parti civili, mentre il difensore della parte civile Provincia Regionale di Palermo non formulava specifiche ed autonome richieste istruttorie. Su queste richieste il Pubblico Ministero nulla osservava.

Quanto ai difensori degli imputati, si opponeva alle richieste istruttorie delle parti civili il solo difensore dell'imputato MADONIA Antonino, rilevando come l'esame dei testi non avesse alcuna attinenza con i fatti oggetto del presente processo.

In ultimo, il difensore dell'imputato Giuseppe LUCCHESE non formulava specifiche ed autonome richieste istruttorie, riservandosi il controesame eventuale dei testi.

A sua volta il difensore dell'imputato Antonino MADONIA insisteva per l'esame dei testi di cui alla lista depositata (in particolare il collaboratore di giustizia Leonardo MESSINA; il colonnello dei Carabinieri Michele RICCIO; il Generale dei Carabinieri Achille DELLO RUSSO; l'Avvocato tedesco Christian

SBERGER). Chiedeva, altresi, che venissero depositate da parte del P.M. le relazioni di servizio redatte dal colonnello RICCIO riguardanti le indagini svolte in merito all'omicidio, inerenti l'audizione del "confidente" Luigi ILARDO, poi soppresso. Chiedeva, ancora, l'acquisizione della documentazione, allegata alla lista testi, proveniente dalla Germania relativamente al soggiorno del MADONIA nella Repubblica tedesca dal 1977 al 1985; infine, chiedeva l'esame dell'imputato.

Sulle dette richieste istruttorie del difensore del MADONIA, il difensore della parte civile Rosa CASANOVA si opponeva alle relazioni di servizio contenenti le dichiarazioni rese dal confidente Luigi al Colonnello RICCIO; a tale obiezione associavano i difensori delle altre parte civili. Il P.M., effettuate alcune puntualizzazioni in ordine alla portata e utilizzabilità delle relazioni di servizio afferenti alle dichiarazioni rese da ILARDO Luigi e rilevato che la loro utlizzabilità non incorreva nel divieto di cui all'art. 203 c.p.p., non si opponeva all'esame dell'Ufficiale dei CC. nei termini esposti dal difensore dell'imputato MADONIA Antonino, né alle altre richieste istruttorie formulate dal detto difensore, riservandosi solo di esprimere il proprio parere in ordine alla produzione documentale preannunciata dal difensore stesso nell'interesse del suo assistito.

All'esito la Corte pronunciava ordinanza con la quale ammetteva tutte le richieste istruttorie nei termini formulati dalle parti, rinviando per il prosieguo all'udienza del 23 dicembre 2002.

Nel corso di tale udienza, dopo aver proceduto alla sostituzione di alcuni componenti la giuria popolare, risultati assenti, aveva inizio l'attività istruttoria mediante l'esame del teste On.le Antonino MANNINO, già deputato nazionale per il Partito Comunista Italiano, stretto collaboratore del defunto On.le LA TORRE e, all'epoca dei fatti, componente la Commissione Parlamentare Antimafia.

Nel corso della successiva – celebratasi in data 14 gennaio 2003 – l'attività istruttoria proseguiva attraverso l'esame del teste Maria FAIS, amica di vecchia data e stretta collaboratrice dell'On.le LA TORRE.

L'attività istruttoria continuava, quindi, alla successiva udienza del 20 gennaio 2003 con l'esame del teste Avv. Antonino CALECA, già Consigliere Provinciale del P.C.I. per la Provincia di Palermo e già responsabile presso la Direzione Regionale del P.C.I. per i problemi dello Stato.

All'udienza del 10 febbraio 2003, veniva escusso l'On.le Michelangelo RUSSO, Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana e, all'epoca dei fatti, Presidente del gruppo parlamentare

comunista presso l'Assemblea Regionale.

All'udienza del 13 febbraio 2003 venivano escussi, nell'ordine l'On.le Giovanni PARISI (deputato Regionale del P.C.I. e già segretario regionale del partito, prima della nomina del deputato ucciso) ed Emanuele SANFILIPPO, segretario provinciale del P.C.I. all'epoca dei fatti e collaboratore dell'On.le LA TORRE.

All'udienza del 17 febbraio 2003 veniva sentito quale imputato di reato connesso il collaborante Giovanni BRUSCA. All'esito di tale deposizione l'imputato MADONIA rendeva spontanee dichiarazioni in ordine ai suoi rapporti con il BRUSCA e al risentimento da costui provato nei suoi confronti, evidenziando così l'inattendibilità di tali dichiarazioni sotto il profilo soggettivo.

All'udienza del 20 febbraio 2003 veniva sentito, ai sensi dell'art. 210 c.p.p. il collaboratore di giustizia Gaspare MUTOLO. Al termine dell'esame sempre l'imputato MADONIA rendeva dichiarazioni spontanee, contestando le affermazioni del predetto collaborante da lui mai conosciuto e ritenuto inattendibile anche in relazione ad altre dichiarazioni contro di sé rese dal collaboratore di giustizia in merito ad altri episodi omicidiari (segnatamente il duplice omicidio DI MAGGIO-INZERILLO e l'omicidio in pregiudizio di Mario PRESTIFLIPPO) per i quali il MUTOLO, dopo le iniziali accuse a carico del MDONIA, aveva

ritrattato anche in conseguenza di alcune precisazioni fatte dallo stesso MADONIA. Al termine di tali dichiarazioni, il difensore del MADONIA richiedeva accertarsi un eventuale periodo di codetenzione del MUTOLO e del MADONIA presso l'infermeria del carcere dell'Ucciardone. La Corte si riservava di decidere su tale richiesta.

All'udienza del 27 febbraio 2003 l'attività istruttoria proseguiva con l'esame dei testi Efisio PUDDU (all'epoca dei fatti appuntato della CriminalPol di Palermo e condomino nell'edificio abitato dall'On.e LA TORRE) e On.le Domenico BACCHI (parlamentare eletto nel P.C.I. dopo l'assassinio dell'On.le LA TORRE).

All'udienza del 13 marzo 2003, celebratasi presso l'Aula Bunker del Complesso "Rebibbia" di Roma, l'attività istruttoria proseguiva mediante l'esame dei collaboranti di giustizia – imputati di reato connesso – Calogero GANCI e Francesco Paolo ANZELMO.

In prosecuzione venivano sentiti quali testi citati dal P.M. l'On.le Virginio ROGNONI, già Ministro dell'Interno all'epoca dell'omicidio e il Sen. Emanuele MACALUSO, amico di vecchia data del defunto On.le LA TORRE e, all'epoca dei fatti, anche giornalista presso il quotidiano "L'Unità".

Il successivo 14 marzo – sempre presso l'Aula Bunker di Roma-Rebibbia – veniva sentito, in qualità di imputato di reato connesso il collaboratore di giustizia Salvatore CUCUZZA, già condannato per il detto omicidio a seguito di giudizio abbreviato; all'esito della sua deposizione, l'imputato MADONIA rendeva spontanee dichiarazioni in ordine ai gravi motivi di contrasto esistenti tra lui ed il collaboratore di giustizia, rievocando un episodio accaduto durante un comune periodo di detenzione presso la Casa Circondariale di Cuneo risalente al 1992.

Infine, il successivo 15 marzo si procedeva all'esame – sempre con le forme di cui all'art. 210 c.p.p. – dei collaboratori di giustizia Giovan Battista FERRANTE, Giovanni DRAGO e Francesco ONORATO.

L'udienza veniva quindi aggiornata – per prosecuzione dell'esame dei testi in lista del P.M. – al successivo 22 marzo 2003.

Nel corso della detta udienza il P.M., dopo aver comunicato l'accordo intervenuto con le altre parti in ordine all'acquisizione delle dichiarazioni rese nel corso dell'attività istruttoria da Giuseppina ZACCO, vedova LA TORRE e Rosa CASANOVA, vedova DI SALVO, dichiarava di rinunciare all'esame dei detti testi (già indicati in lista), nonché all'esame dei testi Tiziana DI SALVO, Sabrina DI SALVO e Laura DI SALVO, figli del collaboratore del deputato, anch'egli assassinato nell'agguato.

all'esame dei testi (anch'essi indicati in lista) Luigi COLAJANNI Luigi, Simona MAFAI e Giovanni FANTACI, nonché del teste Alfio SILLA (all'epoca dei fatti militare di leva di guardia alla Caserma "Sole" e teste oculare), precisando, riguardo a quest'ultimo, che dalla sentenza già acquisita dalla Corte e divenuta definitiva a carico di Salvatore CUCUZZA emergevano tutte le circostanze rassegnate dal detto teste. Il P.M., infine, richiedeva l'acquisizione ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni rese dai testi (indicati in lista) Ugo PECCHIOLI e Rita BARTOLI COSTA, frattanto deceduti, riservandosi la produzione alla udienza successiva.

Con riferimento, poi, all'esame del collaboratore di giustizia Francesco MARINO MANNOIA (anch'egli indicato in lista), il P.M. rappresentava la necessità di sentirlo di presenza, un imminente arrivo in preannunciando Italia del collaborante, in atto detenuto all'estero e preannunciava la citazione del Gen.le CC. Tito Baldo ONORATI, il cui esame era stato rinviato per impedimento a comparire del teste.

Interpellate le parti civili, il difensore delle parti civili Democratici di Sinistra e Unione Regionale Democratici di Sinistra, esprimeva il consenso sia sulle richiesta di acquisizione dei verbali indicati dal P.M. che sulle rinunce all'esame degli altri testi e, a sua volta, rinunciava all'esame dei propri testi in lista On.le Giorgio

NAPOLITANO e Sen. Michele FIGURELLI (già indicati in lista).

Le altre parti civili si associavano alle richieste del P.M.

Anche i difensori esprimevano il proprio consenso sia all'ingresso delle dichiarazioni dei testi Ugo PECCHIOLI e Rita BARTOLI COSTA, nonché alle rinunzie all'esame testimoniale formulate dal P.M. e dal difensore di parte civile Avv. AMATO.

La Corte, all'esito di tale discussione emetteva ordinanza con la quale disponeva l'acquisizione ai sensi dell'art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni rese da Giuseppina ZACCO, Rosa CASANOVA, Ugo PECCHIOLI e Rita BARTOLI COSTA; revocava l'ordinanza ammissiva degli altri testi indicati dal P.M. (ad eccezione del teste Alfio SILLA, il cui esame veniva ritenuto indispensabile) e dei testi menzionati dalla parte civile. Si riservava, quindi, di decidere sulle modalità di esame del collaboratore di giustizia Francesco MARINO MANNOIA Francesco.

Alla successiva udienza del 16 aprile 2003 l'attività istruttoria proseguiva con l'esame del teste Alfio SILLA, all'esito del quale il difensore dell'imputato MADONIA Antonino sollecitava questa Corte ad acquisire l'album fotografico a suo tempo asseritamente esibito al predetto teste, in occasione delle sue dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti al Cap. CC. Diego MINNELLA e al M.llo Mario RAPISARDA del Nucleo Operativo CC. di Palermo, nonché

della foto segnaletica raffigurante Giuseppe GRECO inteso "Scarpazzedda", presunto autore materiale dell'esplosione dei colpi in pregiudizio dell'On.le LA TORRE secondo le indicazioni fornite in aula dal teste Alfio SILLA.

Su tali richieste si opponeva il P.M. nonché il difensore della parte civile Tiziana DI SALVO. I difensori delle altre parti si rimettevano alle decisioni della Corte. Il P.M., in ultimo, insisteva nella opportunità che il collaboratore di giustizia Francesco MARINO MANNOIA venisse sentito di presenza, comunicando, tuttavia, che non era previsto nel breve periodo alcun arrivo del predetto soggetto in territorio italiano. Inoltre il P.M., ad integrazione e rettifica di quanto preannunciato nell'udienza precedente, produceva ex art. 512 c.p.p. il verbale contenente le dichiarazioni del teste Ugo PECCHIOLI, precisando, invece, l'inesistenza di verbali contenenti dichiarazioni rese da Rita BARTOLI COSTA, perché mai rilasciate.

Nel corso dell'udienza celebratasi in data 29 aprile 2003 non veniva svolta alcuna attività istruttoria; il P.M., oltre ad insistere sull'esame del collaboratore di giustizia Francesco MARINO MANNOIA con le modalità indicate nelle udienze precedenti, rappresentava l'inesistenza di albums fotografici mostrati al teste Alfio SILLA dai CC. che lo avevano sentito nella immediatezza dei

fatti e si riservava di identificare gli Ufficiali di P.G. che avevano proceduto all'esame di altro soggetto citato da SILLA Alfio in persona di Aniello Andrea D'AMBROSIO, all'epoca dei fatti, Caporale Maggiore dell'Esercito presso la Caserma Turba all'epoca dei fatti e capoposto presso la Caserma Sole ove anche il SILLA aveva prestato servizio il giorno del duplice omicidio. La Corte, quindi, a scioglimento della riserva, disponeva con ordinanza l'esame del collaborante Francesco MARINO MANNOIA con il sistema del videocollegamento internazionale.

All'udienza dell'8 maggio 2003 – nel corso della quale non veniva svolta alcuna attività istruttoria specifica – la Corte indicava l'udienza per l'esame del collaboratore Francesco MARINO MANNOIA, riservandosi di decidere in ordine a tutte le altre richieste avanzate dal difensore dell'imputato MADONIA e sull'esame dei testi Ufficiali di P.G. redattori dei verbali contenenti le dichiarazioni del SILLA, del D'AMBROSIO e di Vincenzo CANI (altro militare in servizio presso la Caserma Turba il giorno dell'omicidio), previa identificazione dei detti Ufficiali.

Alla successiva udienza dell'11 giugno 2003 il P.M. chiedeva di produrre alcuni documenti (segnatamente il rapporto di denuncia a carico dell'odierno imputato Antonino MADONIA redatto dalla Squadra Mobile di Palermo in data 14 aprile 1982 per guida/

senza patente, contenente anche la relazione di servizio a firma del V.Brig. Antonino CICERO, datata 3.4.1982; sentenza di assoluzione pronunciata dal Pretore di Palermo, all'esito del processo conseguente a tale denuncia; verbale di dichiarazioni testimoniali rese da Edoardo ROMANO nell'ambito di diverso processo celebratosi a Caltanissetta e relativo alla c.d. "strage di Via Pipitone Federico" del 29.7.1983, riguardante la presenza del MADONIA in Italia tra la fine del 1982 ed i primi giorni del 1983. Con riferimento alla prima delle due richieste di produzione documentale, in via subordinata il P.M. richiedeva l'esame dei testi Antonino CICERO e Vito CALVINO, quest'ultimo dirigente della Polizia di Stato all'epoca di tali fatti.

In ordine alle dette richieste, mentre i difensori delle parti civili vi si associavano, il difensore dell'imputato LUCCHESE nulla osservava ed il difensore dell'imputato MADONIA limitava il proprio consenso alla sola acquisizione degli atti inerenti la denuncia del MADONIA per guida senza patente, opponendosi alla restante produzione perché afferente a fatti diversi.

All'esito la Corte pronunciava ordinanza ammissiva di tutta la documentazione indicata dal P.M., riservandosi di decidere sulle altre richieste istruttorie avanzate dalla difesa dell'imputato MADONIA nel corso delle precedenti udienze.

All'udienza del 20 giugno 2003 si procedeva all'esame, ai sensi dell'art. 210 c.p.p., del collaboratore di giustizia Francesco MARINO MANNOIA con il sistema del viedeocollegamento internazionale con gli U.S.A.

All'esito di tale deposizione, il difensore dell'imputato MADONIA insisteva nell'esame dei propri testi in lista, rinunciando, con il consenso delle altre parti, all'esame del teste Christian SBERGER (Avvocato della Repubblica tedesca), nei cui confronti veniva, pertanto, revocata l'ordinanza ammissiva.

Nel corso della successiva udienza del 23 luglio il difensore dell'imputato MADONIA Antonino chiedeva di rinunciare all'esame del teste Gen. Achille DELLO RUSSO e di poter esaminare in sua sostituzione il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Roberto ROSSETTO, quale Ufficiale della Guardia di Finanza in servizio presso la D.I.A. di Palermo, che aveva svolto indagini in ordine alla presenza del MADONIA nella Repubblica tedesca. Insisteva nell'esame del Col. dei Carabinieri Michele RICCIO, la cui citazione non era andata a buon fine.

Si procedeva, quindi, all'esame del collaboratore di giustizia Leonardo MESSINA (indicato dalla difesa), in ordine al quale il suo difensore aveva fatto pervenire memoria finalizzata all'esame da espletarsi con le modalità di cui all'art. 210 c.p.p., quale imputato in procedimento connesso. Sul punto il P.M. rilevava la necessità di sentire il detto collaboratore con le modalità indicate dall'art. 197 bis c.p.p.; anche le altre parti civili si associavano a tale rilievo. All'esito la Corte disponeva con ordinanza l'esame del MESSINA da condursi secondo le disposizioni di cui all'art. 197 bis c.p.p.

Esaurito l'esame, l'imputato Antonino MADONIA chiedeva ed otteneva di rendere spontanee dichiarazioni con le quali rilevava l'inattendibilità dei vari collaboratori di giustizia sin qui sentiti dalla Corte e chiedeva in particolare che venissero acquisiti il verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia MUTOLO Gaspare in data 19.2.2002 nell'ambito di un diverso procedimento, nonché copia dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei propri confronti nell'ambito del procedimento c.d. "Big Jhonn" e verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giovanni BRUSCA in data 27.3.2003. Il P.M. chiedeva di produrre, coerentemente con quanto richiesto dai difensori degli imputati, cartellino fotosegnaletico raffigurante GRECO Giuseppe e le sue caratteristiche antropometriche e fisiche.

La Corte disponeva in conformità con ordinanza pronunciata in pari data.

Alla successiva udienza del 16 settembre 2003, il difensore

dell'imputato MADONIA comunicava l'impossibilità per il teste ROSSETTO a presenziare all'udienza per impegni professionali e insisteva nell'esame del teste Col. Michele RICCIO, non comparso alla detta udienza.

Nel corso della successiva udienza dell'8 ottobre 2003 veniva escussi i testi indicati dalla difesa Ten. Col. Roberto ROSSETTO e Col. Michele RICCIO; all'esito di tali esami, la Corte, a scioglimento della precedente riserva, ammetteva la produzione documentale offerta dalla difesa relativa alla nota della D.I.A., (nota del 22/8/92, nota originale tedesca con l'allegata traduzione, ad esclusione della parte riguardante alcune valutazioni espresse dal redattore circa la permanenza del MADONIA in Germania); rigettava – perché ininfluente – la perizia richiesta dal difensore dell'imputato MADONIA.

Interpellato quest'ultimo in ordine alla sua volontà di rendere l'esame richiesto dal suo difensore, l'imputato dichiarava di non volersi sottoporre all'esame.

La successiva udienza del 22 ottobre 2003 veniva rinviata in via preliminare per diversa composizione del collegio a causa dell'impedimento del Giudice a latere.

Altrettanto avveniva all'udienza del 5 novembre 2003, che veniva rinviata, in via preliminare, al 22 aprile 2004.

Sotto tale data in via preliminare il P.M. chiedeva di produrre, ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. alcune sentenze e verbali di atti relativi a procedimenti diversi (sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta in data 24 giugno 2002 nei confronti, tra gli altri, dell'odierno imputato Antonino MADONIA nell'ambito del procedimento relativo alla strage di Via Pipitone Federico; sentenza emessa in data 21 novembre 2003 dalla Corte Suprema di Cassazione sempre nell'ambito del procedimento per la strage di Via Pipitone Federico con la quale veniva pronunciata la condanna in via definitiva del MADONIA per quei fatti; copia dell'esame dibattimentale reso da costui in data 4/12/2001 nell'ambito di altro processo innanzi alla Corte d'Assise di Palermo per l'uccisione del generale DALLA CHIESA).

A tali richieste si associavano tutti i difensori delle parti civili, mentre nulla osservava il difensore dell'imputato LUCCHESE Giuseppe.

Il difensore dell'imputato MADONIA non si opponeva alla produzione delle sentenze e prestava il consenso alla produzione del verbale delle dichiarazioni rese dal MADONIA. A sua volta chiedeva che venisse acquisito al fascicolo del dibattimento l'estratto della sentenza del 3 luglio 2000 emessa dalla Corte d'Assise di Palermo nell'ambito del procedimento celebratosi a

carico dei fratelli Giuseppe e Francesco MADONIA, imputati dell'omicidio di SCHIERA Giuseppe, per quanto di utilità in ordine alle false accuse mosse da Francesco MARINO MANNOIA a carico di MADONIA Francesco poi assolto; ancora, chiedeva di produrre - sempre in riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato MADONIA Antonino nell'ambito del presente processo all'udienza del 23 luglio 2003, la trascrizione dell'udienza del 19.2.2002 innanzi la Corte d'Assise di Palermo sezione quarta nell'ambito del processo n. 42/99 contenente le dichiarazioni rese da Gaspare MUTOLO in ordine all'omicidio di Santo INZERILLO e Calogero DI MAGGIO; ancora, la trascrizione dell'udienza del 27 maggio 2003 innanzi la Corte d'Assise di Palermo Sezione II nel procedimento n. 30/01 a carico di BIONDO + 4 nella parte riguardante le dichiarazioni di BRUSCA Giovanni relativamente alla presenza del MADONIA Antonino in Germania.

In ordine a tali ultime richieste il P.M. nulla osservava relativamente alla produzione dei verbali di udienza contenenti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Gaspare MUTOLO e Giovanni BRUSCA, in quanto ritenuti pertinenti ai fatti oggetto del presente processo. Si opponeva, invece, all'acquisizione della sentenza riguardante l'omicidio SCHIERA, perché estranea ai fatti.

Le parti civili si associavano alle conclusioni del Pubblico Ministero.

La Corte si riservava, quindi, di deliberare.

L'attività istruttoria proseguiva, quindi con l'esame (disposto ai sensi dell'art. 507 c.p.p.) dei testi Agnello Andrea D'AMBROSIO (Caporale Maggiore dell'Esercito in servizio presso la Caserma Turba all'epoca dei fatti) e Diego MINNELLA (col. CC., all'epoca dei atti Ufficiale dell'Arma in servizio presso il Nucleo Operativo di Palermo), identificato in uno degli Ufficiali di P.G. che avrevas proceduto all'esame di alcuni militari di stanza alla Caserma Truba il giorno dell'omicidio.

Veniva, poi, revocata – perché ritenuta superflua – l'ammissione del teste Mario RAPISARDA (all'epoca dei fatti Sottufficiale in servizio presso il Nucleo Operativo dei CC. di Palermo), altro Ufficiale di P.G. che aveva coadiuvato il Col. MINNELLA nella redazione degli atti.

Il difensore dell'imputato MADONIA avanzava richiesta di sentire ai sensi dell'art. 195 c.p.p. (quale teste di riferimento menzionato dal collaboratore di giustizia Giuseppe MARCHESE) o, in subordine, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., MARCHESE Antonino in ordine ai fatti salienti concernenti il duplice omicidio. A tale richiesta si opponevano sia il P.M. che tutti i difensori delle parti-

civili.

La Corte, all'esito ed a scioglimento della precedente riserva, ammetteva tutta la produzione documentale offerta dal P.M., ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. e dal difensore dell'imputato MADONIA, rigettando, perché inammissibile e comunque superflua, la richiesta di esame di Antonino MARCHESE.

Quindi veniva dichiarata chiusa l'istruzione con indicazione di tutti gli atti utilizzabili e rinviata l'udienza, per le definitive conclusioni delle parti, al 26 maggio 2004.

Nel corso della detta udienza il P.M. iniziava la propria requisitoria che proseguiva alla successiva udienza dell'1 giugno 2004. All'esito della discussione il P.M. formulava le proprie conclusioni, chiedendo affermarsi la responsabilità penale di entrambi gli imputati e la conseguente condanna alla pena dell'ergastolo.

All'udienza del 3 giugno 2004 rassegnavano le loro conclusioni, come da verbale, i difensori di tutte le parti civili costituite, depositando memoria conclusiva e nota spese.

All'udienza del 10 giugno 2004 prendevano la parola i difensori degli imputati: in particolare, il difensore dell'imputato LUCCHESE Giuseppe, concludeva come da memoria difensiva che depositava, chiedendo l'assoluzione del LUCCHESE per non/

aver commesso il fatto. Identiche conclusioni rassegnava il difensore dell'imputato MADONIA Antonino.

Rinviata l'udienza per eventuali repliche del P.M. al giorno 28 giugno 2004, la Corte depositava ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere avanzata dal P.M. nei confronti di entrambi gli imputati in data 23 giugno 2004.

Quindi il P.M. procedeva ad una breve replica cui seguiva, senza altre repliche da parte dei difensori delle parti civili, la replica del difensore dell'imputato MADONIA Antonino. La Corte disponeva, quindi, acquisirsi una memoria difensiva pervenuta ad opera dell'imputato MADONIA Antonino che, avuto per ultimo la parola, si riportava al contenuto di tale documento da lui stesso inviato. Esaurita la discussione, la Corte si ritirava in camera di consiglio per la deliberazione poi pronunciata con la lettura pubblica del dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

§ - 1.1 Problematica della prova: criteri di valutazione della chiamata di correo o in reità, alla luce dell'art. 192 c.p.p.

Poiché le principali fonti di prova a carico dell'imputato sono costituite dalle dichiarazioni di coimputati o di imputati in procedimenti connessi, si impone una sia pur sintetica premessa in ordine ai criteri di valutazione della prova previsti dall'art. 192 c.p.p., alla luce di tutti quegli orientamenti ormai costantemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità e pienamente condivisi da questa Corte.

Muovendo dal dato normativo, va subito rilevato che l'art. 192 c.p.p., affermando al primo comma che "il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati", pone senz'altro al centro del sistema di valutazione della prova il principio del libero convincimento del giudice, tipico del sistema processuale inquisitorio, ma non per questo meno importante nel moderno sistema accusatorio.

Siffatto principio generale, tuttavia, trova circoscritte limitazioni sia nel secondo comma del medesimo art. 192 c.p.p., laddove si prescrive che "l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti"; sia nel successivo terzo comma, ove é previsto che "le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 (ma anche da persona imputata in procedimento "collegato" probatoriamente, secondo

quanto previsto dal comma IV dello stesso articolo) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

La "ratio" di quest'ultima disposizione può cogliersi nella stessa relazione al progetto preliminare del codice vigente, che appunto mette in evidenza come la stessa derivi dalla "necessità di circondare di maggiori cautele il ricorso ad una prova proveniente da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all'imputato o ha comunque legami con lui, alla luce della sua attitudine ad ingenerare un erroneo convincimento giudiziale".

In detta relazione, peraltro, si chiarisce che "si è ritenuto di formulare la norma in chiave di regola sulla valutazione delle prove, escludendo così che le dichiarazioni del chiamante in correità possano qualificarsi ex lege come elementi probatori inutilizzabili".

Appare tuttavia utile osservare come il criterio cardine della valutazione probatoria anche in questo particolare caso rimanga alla fine il principio del libero convincimento, posto che, come è precisato nella medesima relazione, "il concetto di valutazione unitaria postula l'impegno del giudice ad indicare nella motivazione del provvedimento le prove o gli indizi che corroborano la chiamata in correo".

Viene quindi ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, secondo il menzionato principio, al giudice è consentito di utilizzare qualsiasi elemento di riscontro, non escluso dalla legge, che abbia in sé l'attitudine a dimostrare l'esistenza del fatto, senza la possibilità di sostituire alla ricerca della prova congetture o opinioni personali, ma nella piena libertà di verificare e valutare le acquisizioni con solo limite di dar conto attraverso la motivazione dell'iter logico seguito.

In particolare, si è evidenziato che "Il comma 3 dell'art. 192 c.p.p. non introduce una deroga o una restrizione quantitativa allo spazio del libero convincimento del giudice, e neppure è volto a porre divieti di utilizzazione, ancorché impliciti, o ad indicare una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie, ma si limita unicamente a indicare il criterio argomentativo che il giudice deve seguire nel portare avanti l'operazione intellettiva di valutazione delle dichiarazioni rese da determinati soggetti" (Cass. sez. I pen.  $30\1\92$ ).

La Suprema Corte ha in tal modo disatteso ogni interpretazione restrittiva, affermando in primo luogo che l'art. 192 del nuovo codice di rito non solo "ha eliminato ogni residuo dubbio sulla utilizzabilità della chiamata di correo, ma ne ha ridotto la distanza, anche sul piano della concreta valutabilità, dalla testimonianza al

cui livello di efficacia probatoria è in grado di porsi con l'ausilio del riscontro convalidante".

Appare chiaro, pertanto, che il disposto di cui all'art.192 III comma c.p.p. ha anzitutto rivalutato la chiamata in correità elevandola al ruolo di "elemento di prova", così eliminando tutti i dubbi sulla sua utilizzabilità avanzati in passato da coloro che, addirittura, l'avevano ritenuta una mera *notitia criminis*.

Essa, quindi, "può formare oggettivo supporto del libero convincimento del giudice, confortato da altri elementi o dati probatori che, in via generale, possono essere di qualsiasi tipo e natura, tenendosi presente, da un canto, che la chiamata non va declassata a semplice indizio, mentre il riscontro probatorio estrinseco non occorre che abbia la stessa consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, dovendo il detto riscontro formare oggetto di giudizio complessivo assieme alla chiamata" (Cass. sez. VI 17/10/90)

Appare quindi corretto affermare che il codice di rito disegna una prova complessa, costituita dalla necessaria presenza di più elementi eterogenei (le dichiarazioni e gli altri elementi probatori) con la conseguenza che, alla chiamata di correo va riconosciuta a pieno titolo la natura di prova rappresentativa, seppur

caratterizzata da una parzialità contenutistica che richiede l'intervento di un riscontro convalidante.

E' perciò necessaria un'attenta e rigorosa verifica sotto due profili: da un lato, l'esame della personalità del propalante, della consistenza e delle caratteristiche delle sue dichiarazioni (attendibilità intrinseca); dall'altro, la ricerca di riscontri oggettivi, e cioè di elementi, certi nella loro esistenza, che comunque portino ad escludere diverse conclusioni ed anzi conducano nella medesima direzione delle affermazioni del chiamante, così ulteriormente avvalorandone la credibilità (attendibilità estrinseca).

Ed a tal proposito giova ribadire che, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale elemento di riscontro non deve necessariamente costituire una prova ulteriore e distinta della colpevolezza del chiamato, in modo da rendere sostanzialmente ultronea la testimonianza del correo come autonoma fonte del libero convincimento del giudice.

Piuttosto, deve consistere in qualsiasi dato certo che, pur senza possedere la medesima attitudine dimostrativa della prova del fatto da verificare, sia tuttavia in grado di offrire ulteriori, obiettive e valide garanzie in ordine all'attendibilità di chi lo ha riferito.

Gli elementi di riscontro esterno possono essere della più varia specie e natura, non tollerandosi alcuna aprioristica limitazione o censura (Cfr. Cass. Sez. Unite 13/2/90, Belli; Cass. Sez. Unite 6/12/91, Scala; Cass. Sez.I 24/7/92, Procopio; Cass. Sez.I 24/7/92, Bono; Cass. 24/6/91 Izzi; 8/4/91, Lavazza; Cass. 19/4/90, Calzone), nè debbono necessariamente concernere l'intero "thema probandum", dovendo prestarsi esclusivamente a confermare "ab extrinseco" l'attendibilità della chiamata in correità, dopo che questa sia stata attentamente e positivamente verificata nell'intrinseco.

La chiamata in correità costituisce, quindi, un dato della realtà processuale che é suscettibile di assumere dignità di fonte legittima di prova, ove convalidato da altri elementi idonei ad integrarne l'imperfetta capacità dimostrativa: elementi di riscontro non solo intrinseci, ma anche estrinseci alla dichiarazione medesima.

La necessità che ognuno dei fatti riferiti e la partecipazione ad essi di ognuna delle persone accusate, risultino adeguatamente confermati in linea con i parametri appena menzionati, comporta che la verifica in questione non possa essere generalizzata.

Sicché, nel caso di chiamate in correità plurime, provenienti dalla medesima persona e nella stessa vicenda processuale, non può essere sufficiente il mero richiamo ad elementi di riscontro di accuse soggettivamente e oggettivamente diverse.

In altri termini, quando il dichiarante chiami in correità più persone per il medesimo reato o per diversi reati, ove da altri "elementi di prova" risulti la veridicità di alcune o della maggior parte delle accuse avremo una verifica valorizzabile ai soli fini del giudizio di intrinseca attendibilità del chiamante, ma che non può valere a far ritenere acclarato l'altro "elemento di prova" a conferma di una diversa chiamata di correo sprovvista di riscontri propri.

E' evidente, invero, che il riscontro presuppone necessariamente una comparazione tra le dichiarazioni incriminanti e gli elementi esterni che sia funzionale alla verifica della genuinità e veridicità delle prime: non può bastare cioè la riconosciuta attendibilità intrinseca complessiva del propalante, poiché altrimenti si perverrebbe ad una verifica sì più completa, ma sempre entro l'ambito della attendibilità intrinseca, col solo risultato di aver operato una celata traslazione di riscontri e, quindi, non aver assolto all'onere della prova richiesta.

In tal senso, del resto, appare esprimersi la stessa relazione al c.p.p. laddove precisa: "il concetto di valutazione unitaria postula l'impegno del giudice ad indicare nella motivazione del

provvedimento le prove o gli indizi che corroborano la chiamata di correo. Ne deriva che l'omesso esame degli elementi capaci di offrire il riscontro alle dichiarazioni incriminanti si traduce in un difetto di motivazione".

La Suprema Corte a Sezioni Unite (21-10-92, Marino) ha dettato le regole schematiche ed indicato la metodologia da seguire nella di verifica della suddetta attività chiamata in affermando: "il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificarsi l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla

chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa".

Va comunque evidenziato che detti criteri di verifica dell'attendibilità intrinseca, come altri più volte citati dalla giurisprudenza (logicità, articolazione, univocità, verosimiglianza, ripetuta conferma delle dichiarazioni, etc.), debbono considerarsi nella loro reale attitudine ad incidere sul giudizio complessivo della valenza della chiamata di correo e sempre nell'ambito ed in funzione di quella che é la necessaria valutazione unitaria della prova.

Ed invero, non può farsi a meno di considerare come molte volte gli indici in questione finiscano per alimentare percezioni intuitive piuttosto che analisi razionali e possano alla fine avere, di per sé soli, una scarsa idoneità a distinguere la verità dal mendacio.

Si pensi all'assoluta mancanza di interesse a fronte dell'esistenza del programma di protezione e assistenza e di altri benefici di legge che stimolano la collaborazione, ovvero al fatto che i motivi di inimicizia o rancore non sono necessariamente incompatibili con il rivelare la verità.

Ed ancora si consideri che la puntualità, la reiterazione uniforme, la coerenza interna, la costanza, l'articolazione e la spontaneità

delle dichiarazioni non sempre possono risultare decisivi, dato che essi non escludono di certo che il racconto possa esser frutto di un abile artifizio ed esser stato ben assimilato a fini calunniatori; mentre, entro certi limiti, l'imprecisione, la contraddizione non macroscopica, le divergenze tra versioni successive e l'incoerenza possono trovare giustificazione in momentanei offuscamenti della memoria, nell'emotività o nella incapacità, anche per ragioni culturali, di porgere una ricostruzione dei fatti i cui collegamenti logici risultino subito ben delineati.

Ecco perché la presenza contemporanea di tutti gli indici non è certamente elemento sufficiente a fondare un giudizio di attendibilità e, di converso, il rinvenimento di alcuni parametri negativi, non può di per sé solo condurre ad un giudizio di falsità e perciò di inutilizzabilità delle accuse del propalante.

Come si è già in precedenza evidenziato, uno degli elementi caratterizzanti l'attendibilità intrinseca del dichiarante é il suo disinteresse ad accusare il complice.

Sul punto, tuttavia, occorre spendere qualche riflessione, soprattutto alla luce della legislazione premiale introdotta a favore dei c.d. "collaboratori di giustizia" dal D.L.13-05-91 n° 152. Per effetto delle cospicue riduzioni di pena e degli altri benefici.

previsti dalle disposizioni in esso contenute, non può certo negarsi l'interesse del "collaborante" a rivelare tutto quanto é a sua conoscenza in ordine ai fatti per cui é processo, come del pari l'altrettanto legittimo interesse ρuò disconoscersi non dell'Amministrazione Giudiziaria e dello Stato in generale a scardinare dal di dentro, grazie alla collaborazione di tali soggetti, organizzazioni criminali, a lungo protette dall'omertà e dalla paura del cittadino inerme e degli stessi associati. Ma, proprio perché assolutamente legalizzato e legislativamente disciplinato, questo particolare interesse del collaboratore a beneficiare dei vantaggi riconosciutigli dalla legge non può essere scambiato per un interesse patologico e per ciò stesso in linea di principio foriero di serie perplessità circa l'intrinseca sua attendibilità. Trattasi, in buona sostanza, di un interesse fisiologico a fruire di quei benefici che il legislatore, per evidenti motivazioni di politica giudiziaria, ha espressamente voluto attribuire ad una leale e sincero "collaboratore di giustizia", che, chiudendo definitivamente con un passato criminale e perverso, si sia deciso a collaborare, per aiutare lo Stato a vincere un confronto, nel corso del quale troppe volte, a causa dell'omertà e della paura, Esso é risultato soccombente.

E', invece, *l'interesse* scaturente da malanimo verso l'ex complice, da mala fede o motivi di antico o recente rancore personale ciò che deve legittimamente destare allarme e preoccupazione nel giudicante.

Ed allora la soluzione, specialmente nel caso di situazioni particolarmente problematiche, non può che essere affidata, ancora una volta, alla valutazione complessiva di tutti i dati idonei a supportare il libero convincimento del giudice nell'ambito di un giudizio globale, che si deve partire dalla valutazione della personalità dell'accusatore e dall'analisi formale delle sue affermazioni, ma che alla fine non può tollerare una rigida e assoluta distinzione fra le categorie di elementi che vengono all'attenzione, ivi comprese quelle che propriamente attengono alla valutazione dell'attendibilità estrinseca.

Si comprende, dunque, il perché è stato affermato che non è corretto ricavare da un incerto o contraddittorio esito dell'esame dell'attendibilità intrinseca una aprioristica valenza negativa della deposizione, così precludendo il confronto con ulteriori elementi, in quanto "dal coevo apprezzamento della attendibilità estrinseca potrebbero derivare elementi di conferma in grado di bilanciare le risultanze del primo approccio" (Cass. pen. sez. I 30.1.92 n. 80).

La verifica dell'attendibilità estrinseca, pertanto, deve pur sempre attenere all'individuazione ed alla valutazione comparata degli "altri elementi di prova".

Ed occorre chiarire che tale ultima dizione non implica la necessità di una pluralità di riscontri esterni, attesa l'indeterminatezza dell'aggettivo "altri", potendo essere sufficiente, sempre nell'ambito del corretto uso del libero convincimento, che un solo elemento di prova convalidi la chiamata di correo.

Altro principio guida dettato dai giudici di legittimità in tema di valutazione della chiamata in correità è quello della sua frazionabilità, che vuol dire circoscrivere la "limitazione della conferma (o della smentita) probatoria alle sole parti coinvolte senza estensione alle altre; e ciò sulla base del principio che non l'attendibilità complessiva deve essere provata, per inferirne la comunicabilità per traslazione all'intero racconto, ma ogni parte di questa può e deve essere oggetto di verifica, residuando, dunque, l'inefficacia probatoria di quelle non comprovate o, peggio, smentite con esclusioni di reciproche inferenze totalizzanti" (Cass. sez. I n. 80\92).

Di recente la giurisprudenza di legittimità ha provveduto ad una delimitazione delle condizioni cui è subordinata la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità, precisando che essa "in tanto è ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate", e che una simile inferenza "si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra" (Cass. Sez. I sent. n. 468 del 2001, ric. Orofino ed altri).

E' chiaro, comunque, che Il principio della scindibilità delle dichiarazioni e la conseguente necessità di verifica non solo della loro credibilità generale, ma di ciascuna di esse, costituiscono canoni di valutazioni che operano sia in senso favorevole all'imputato, sia nel senso opposto, favorevole all'accusa, onde è che se l'esistenza di riscontri relativi ad un reato ed al suo autore non rileva nelle valutazioni di merito riguardanti altri reati ed altri soggetti, la mancanza di dati confermativi per un'imputazione ed un imputato non si riverbera su altri fatti ed altri soggetti per i quali la chiamata in correità o in reità risulta confortata aliunde (Cass. n.10497/96, Arena; nello stesso senso fra le altre Cass. Sez. VI n. 200905/94, Aveta; Sez. VI n. 208897/97 Dominante; Sez. I n. 4495/97 Di Corrado).



Ed é stato altresì precisato, sempre da parte della Suprema Corte, che é parimenti ovvio che all'interno di un'unica posizione la ricerca del riscontro estrinseco corroborante non deve necessariamente estendersi a tutte le proposizioni in cui le dichiarazioni del collaboratore si articolano, essendo al contrario sufficiente che sia riscontrata anche una soltanto di esse, purché dotata, sempre nell'ambito della posizione interessata, di adeguata significanza (Cass. n. 80/92).

Tale condivisibile canone valutativo è espresso ancora più puntualmente dalla seguente massima: In tema di valutazione della chiamata in correità proveniente da un soggetto che abbia reso dichiarazioni complesse, oggetto della valutazione è la dichiarazione complessiva del chiamante, relativamente ad un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal chiamante, sicché, per stabilire l'attendibilità di una dichiarazione complessa di un imputato concernente più chiamate strettamente collegate, si può tenere conto anche di alcuni aspetti significativi di esse, di guisa una volta effettuata l'operazione con esito positivo, legittimamente il giudice di merito può, previa adeguata valutazione, riconoscere valore probatorio a tutta la dichiarazione e non solo a quella specificamente riscontrata. I riscontri richiesti

dalla legge non debbono riguardare ogni aspetto oggettivo e soggettivo della vicenda, ma piuttosto essere idonei a sorreggere il ragionevole convincimento che il chiamante non abbia mentito (Cass. Sez. VI, 8.8.98, n.7845, Mariano).

Ancora una volta, dunque, si valorizza il principio del libero convincimento, per un verso, rifiutando l'idea di un'aprioristica credibilità generica, per altro verso, assicurando la razionalità dell'opera valutativa non vincolata dall'obbligo di verifica, anch'essa formale, di ogni singola affermazione del dichiarante.

Tuttavia, come già si è accennato, l'esigenza di un controllo davvero completo impone sempre un'indagine che non si limiti

davvero completo impone sempre un'indagine che non si limiti alla ricerca e alla individuazione dei riscontri estrinseci sui singoli fatti dichiarati (c.d. riscontro generalizzato), ma che comprenda anche la riferibilità dei fatti stessi, e quindi del reato, al singolo imputato di volta in volta accusato (c.d. riscontro individualizzante).

In proposito deve, peraltro rilevarsi che "l'ulteriore riscontro individualizzante deve tener conto dell'esito positivo di quello afferente al fatto, perché, se non altro, rafforzativo della attendibilità intrinseca del dichiarante, destinata inevitabilmente a proiettarsi in senso favorevole sul secondo esame, che può dunque

prospettarsi anche in termini di meno rigoroso impegno dimostrativo" (Cass. n. 80\92).

Difatti, se è vero che l'attendibilità intrinseca e quella estrinseca vanno alla fine poste su un piano, per così dire, di reciproco bilanciamento e comunque di valutazione unitaria dell'intero materiale probatorio, appare evidente che l'analisi della credibilità delle dichiarazioni e, soprattutto, l'ottenuto riscontro sul fatto possono rifluire sulla ricerca dei riscontri sulla responsabilità dei protagonisti e consentire di valorizzare a tal fine anche elementi indiretti, ma esterni e pur sempre provvisti di una complementare efficacia probatoria.

Ovviamente, siffatte operazioni valutative devono sempre essere assistite da una motivazione che dia adeguatamente conto del corretto uso del libero convincimento del giudice nei limiti segnati dall'art. 192 comma III c.p.p.

Altro principio posto dalla giurisprudenza di legittimità, che sostanzialmente consegue all'affermazione che gli elementi di riscontro coprono un'area indefinita e vastissima, purché siano obiettivamente idonei a confermare la dichiarazione accusatoria, è quello dell'ammissibilità della c.d. "mutual corroboration" tra più chiamate.

Si tratta, in altri termini, della astratta idoneità della dichiarazione di un correo a confermare l'attendibilità di altra chiamata
"principale", di guisa che più chiamate in correità possono
sostenersi reciprocamente, consentendo un'utile verifica
dell'assunto accusatorio (c.d. convergenza del molteplice).

Il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui anche altra chiamata in correità può costituire valido elemento di riscontro, ai fini di una valutazione unitaria dei contributi dei collaboratori, può oramai considerarsi "ius receptum" e poggia sul piano letterale sulla constatazione che la dizione "altri elementi di prova" si riferisce ad elementi aggiuntivi in senso quantitativo e non qualitativo, poiché, se si fosse realmente voluto intendere elementi di specie diversa, non si sarebbe mancato di adoperare la pertinente aggettivazione.

A tal proposito, va altresì evidenziato che la stessa sentenza n. 80 del 30.1.92 non ha mancato di dettare in proposito un complesso di criteri ermeneutici, divenuti in seguito univoco riferimento della giurisprudenza di legittimità.

In particolare, dopo aver espressamente ribadito la validità del canone probatorio della "convergenza del molteplice", così allineandosi al prevalente e ormai unanime indirizzo giurisprudenziale (cfr., fra le altre, Cass. Sez. IV 6/3/96,6

Barbagli; Cass. Sez. I 31/5/95, Carbonaro; Cass.Sez.I 24/7/92, Bono; Cass. Sez.I 15/5/92, Fagunelli; Cass. Sez.VI 11/7/92, Lo Nardo; Cass. Sez.I 24/7/92, Procopio; Cass. 6/2/92, Baraldi; Cass. 30/1/92, Arbore; Cass. 12/7/91 Ruggiero; Cass.30/1/91, Bizzantino; Cass. 15/5/91, Paone; Cass. 16/10/90, Andraus; Cass. Sez.VI 19/4/90, Calzone), ha precisato che l'accertata coesistenza di fonti accusatorie non è tuttavia sufficiente ad accreditare definitivamente il compendio probatorio, né a scongiurare il pericolo della c.d. *circolarità della prova*.

E' pacifico, ancora, che l'incrocio delle singole dichiarazioni accusatorie non presuppone necessariamente il medesimo contenuto, attesa la loro equiparazione a qualsiasi altro "elemento di prova" e la necessità di procedere alla complessiva valutazione della portata dimostrativa dell'intero compendio probatorio, né tanto meno deve godere del beneficio della convalida a mezzo di altro elemento ad esso esterno, poiché in tal caso si avrebbe già la prova desiderata, non sarebbero necessarie altre operazioni di verifica e così si finirebbe col negare validità allo stesso principio della "convergenza del molteplice".

Del pari, deve ritenersi ormai unanimemente riconosciuta la valenza probatoria della chiamata "de relato", e cioè di quella

propalazione di notizie che il chiamante ha apprese da altre persone .

In tale ipotesi però occorre che la deposizione sia sottoposta ad un particolare vaglio critico che non si soffermi alla valutazione delle dichiarazioni del chiamante, ma si estenda anche alla fonte di riferimento.

La peculiarità del caso impone cioè una verifica più articolata, essendo necessario accertare sia l'attendibilità del dichiarante, sia l'affidabilità della fonte primaria e la veridicità delle notizie da essa riferite.

Il che, ovviamente, non vuol dire che il riscontro in tale ipotesi debba già integrare la prova della responsabilità, e cioè debba essere tale da far ritenere autonomamente acclarata la colpevolezza dell'accusato in ordine alla commissione dello specifico fatto non caduto sotto la diretta percezione del dichiarante (Cass. pen. sez. I 7.4.92 ,n. 4153).

La chiamata *de relato*, peraltro, secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, ben può essere riscontrata da dichiarazioni provenienti da altri soggetti tra quelli previsti dall'art. 192 c.p.p., e ciò anche quando l'altra chiamata sia parimenti "*de relato*", sempre che ovviamente sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco

condizionamento (cfr., fra le altre, Cass. pen. sez. I, 5.2.93, n. 499, Contrada).

L'attenzione, infatti, va ancora una volta concentrata sulla efficacia dimostrativa delle chiamate anche *de relato*, sulla loro valorizzabilità all'interno del complessivo ed unitario quadro probatorio, piuttosto che su quei formali automatismi concettuali, su quei ragionamenti per tipi di prova generali e astratti che, ad esempio, hanno portato ad affermare che una chiamata in reità vale meno di una chiamata in correità ed una chiamata *de relato*, non verificata dal confronto con la fonte primaria, non è neppure qualificabile come indizio.

E' chiaro, invero, che in un sistema imperniato intorno al principio del libero convincimento del giudice deve distinguersi la struttura della prova dalla sua efficacia, che va sempre valutata in concreto, nella sua dinamica operatività e all'interno dello specifico contesto processuale in cui ha preso corpo: "Dove il convincimento del giudice é libero, non vi può essere una prefissione normativa (ed anche soltanto concettuale) dell'efficacia della prova: vi può e vi deve essere invece una predeterminazione legislativa dei metodi di acquisizione e verifica dei mezzi di prova" (Cass. n. 80/92).

E pertanto, come sopra precisato, la chiamata "de relato" richiede solamente una diversa procedura di verifica rispetto alla chiamata diretta, senza che però a metodi di accertamento diversi corrisponda una diversità di efficacia.

Nell'ambito di tale differente procedura di verifica il confronto con le dichiarazioni del teste di riferimento é solo un modo, ma non l'unico modo, e neppure quello esaustivo, ai fini del controllo della veridicità del contenuto della chiamata *de relato*.

Prova ne sia che lo stesso legislatore all'art. 195 c.p.p., nel disciplinare l'utilizzabilità delle dichiarazioni *de relato*, ha imposto l'audizione del teste di riferimento solamente quando una delle parti ne abbia fatto richiesta, lasciando per il resto al libero apprezzamento del giudice ogni valutazione in ordine alle modalità della verifica.

A tutti questi principi e a tutti quelli enunciati con le pronunzie di legittimità sopra richiamate, la Corte si adeguerà dunque nel procedere alla valutazione delle chiamate di correo, ritenendo che essi rappresentano il quadro d'insieme nel quale l'art. 192 c.p.p. trova la sua più corretta interpretazione.



§-1.2 Problematica della prova: brevi cenni sui principi giurisprudenziali in tema di valutazione delle risultanze contenute in sentenze irrevocabili acquisite ex art. 238 c.p.p.

L'impianto accusatorio del presente processo trova, in larga misura, origine e conferma nei fatti accertati in precedenti giudizi, conclusisi con sentenze passate in giudicato.

Appare pertanto utile evidenziare, sia pure brevemente, la valenza probatoria riconosciuta dal nostro ordinamento alle risultanze contenute in provvedimenti giurisdizionali irrevocabili, prodotte in dibattimento ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.

Va in proposito innanzitutto rilevato che la suddetta norma introdotta dall'art. 3, comma 2^ del D.L. 8 giungo 1992 n.306, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992 n.356 consente, anche in difetto di accordo tra le parti, l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili ai fini della prova di un fatto in esse accertato.

L'elemento di novità contenuto nella disposizione in esame è costituito nell'enunciazione del criterio di valutazione di tale fonte di prova documentale, espressamente indicato dal legislatore con riferimento agli art. 187 e 192, comma 3^, c.p.p..

applicazione la regola probatoria, quindi Trovando richiamata, di cui all'art. 192, comma terzo c.p.p., le risultanze di un precedente giudicato acquisito ex art. 238 bis c.p.p., costituiscono elementi di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, necessita dell'integrazione con altri elementi di prova che confermino, nel contraddittorio delle parti, la veridicità riportati nelle irrevocabili mediante dei fatti sentenze l'acquisizione in dibattimento di precisi riscontri esterni individualizzanti idonei a comprovare la ricostruzione dei fatti contenuta in altra pronuncia, la cui rilevanza probatoria non va, peraltro limitata alla statuizione contenuta nel dispositivo, ma si estende ad ogni acquisizione fattuale evidenziata anche nel corpo (cfr. Cass. pen. sez.I 29 luglio 1995 n. 727; della motivazione Cass. pen. sez. I 17 giungo 1997 n.5894; Cass. pen. sez. V 12 maggio 2000 n.5618).

In definitiva, pertanto, l'acquisizione agli atti del procedimento di sentenze divenute irrevocabili, assimilate dal legislatore ai fini probatori alle dichiarazioni accusatorie del reo o del correo, pur non comportando, in base all'ultimo inciso di cui all'art. 238 bis c.p.p., alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione ai fini decisori dei fatti in esse contenuti se non in presenza di elementi di riscontro che ne comprovino la veridicità, va pur

sempre valutata alla stregua del criterio cardine del libero convincimento, conservando il giudice integra la libertà e l'autonomia delle operazioni logiche di accertamento e formulazione del giudizio a lui istituzionalmente riservate (Cass. pen. sez.I 1 dicembre 1998 n.12595).

## - 2 Le prove della responsabilità degli imputati: i fatti, le dichiarazioni dei collaboratori ed i riscontri acquisiti

Le risultanze dell'espletata istruttoria dibattimentale consentono di affermare con certezza la penale responsabilità degli imputati, refluendo in tal senso un coacervo di elementi di prova che, schematicamente, può compendiarsi nelle dichiarazioni di testi ed imputati di reato connesso e negli accertamenti operati dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto, oltre nelle risultanze emerse nell'ambito di altri procedimenti (come si evidenzierà in prosieguo con specifico riferimento alla posizione dell'imputato Antonino MADONIA).

Il 30 Aprile 1982, intorno alle 9.30. l'On. Pio LA TORRE e il suo collaboratore Rosario DI SALVO venivano uccisi in Palermo, attinti da numerosi colpi d'arma da fuoco, mentre, a bordo di una FIAT 131 condotta dal DI SALVO, transitavano lungo la via Gen. TURBA, in direzione del Viale della Regione Siciliana.

In base alle scarne testimonianze raccolte sul posto, ai reperti balistici rinvenuti ed ai rilievi tecnici eseguiti sul luogo teatro dell'omicidio, gli inquirenti pervenivano ad una prima ricostruzione della dinamica del delitto.

In particolare, come risulta dalla sentenza sui c.d. "delitti politici", nel corso delle prime indagini veniva accertato che l'auto condotta dal DI SALVO e con a bordo l'On. LA TORRE era stata bloccata, subito dopo aver oltrepassato la porta carraia della Caserma "Andrea SOLE", pressoché contigua alla Caserma "Gen.le Turba" della quale costituiva dipendenza, da una Fiat Ritmo di colore verde, da cui erano scese due persone armate, cui si erano poi uniti altri due individui sopraggiunti a bordo di una moto Honda 650, che iniziavano a sparare.

Il DI SALVO riusciva ad esplodere a sua volta cinque colpi della sua rivoltella, prima di crollare, colpito a morte, mentre gli assassini, rimasti incolumi, fuggivano, abbandonando poi nel vicino Passaggio Marinuzzi la Fiat Ritmo, che veniva data alle o

fiamme, e anche la moto, su cui la Polizia Scientifica rinveniva un frammento di impronta ritenuto però non utile per eventuali confronti.

Entrambi i mezzi risultavano di provenienza furtiva essendo stati rubati nella zona di Resuttana Colli: l'auto, il 26 Aprile e la moto, nella notte tra il 29 e il 30 Aprile 1982. Sull'autovettura erano state poi applicate targhe contraffatte composte con i numeri delle targhe di un'altra Fiat Ritmo, rubata a sua volta il giorno 4 di quello stesso mese.

In sede autoptica venivano repertati n.3 proiettili tutti di cal. 45: ciò sembrava confermare la testimonianza di Alfio SILLA, il militare di leva in servizio di piantone alla porta carraia della Caserma "Sole", il quale aveva affermato di avere visto uno dei killers sparare con una mitraglietta.

Dai successivi accertamenti balistici espletati nel corso della formale istruzione e relativi anche all'ulteriore materiale sequestrato dalla Polizia emergeva in particolare che:

"Nel corso del sopralluogo relativo al duplice omicidio LA TORRE-DI SALVO furono rinvenuti in totale 22 bossoli cal. 45 Auto, di cui 8 di marca Federal esplosi da un'arma e 14 con marchi di tipo militare, di probabile produzione francese, esplosi da un'altra arma. Sempre in sede di sopralluogo e in sede di autopsia furono rinvenuti 16 de con marchi di sopralluogo e in sede di autopsia furono rinvenuti 16 de con marchi di sopralluogo e in sede di autopsia furono rinvenuti 16 de con marchi di sopralluogo e in sede di autopsia furono rinvenuti 16 de con marchi di sopralluogo e in sede di autopsia furono rinvenuti 16 de con marchi di sopralluogo e in sede di autopsia furono rinvenuti 16 de con marchi di sego e con sede di autopsia furono rinvenuti 16 de con marchi di sego e con sede di autopsia furono rinvenuti 16 de con marchi di sego e con sede di autopsia furono rinvenuti 16 de con marchi di sego e con sede di autopsia furono rinvenuti 16 de con marchi di sego e con sede di autopsia furono rinvenuti 16 de con marchi di sego e con sede di autopsia furono rinvenuti 16 de con marchi di sego e con sede di autopsia furono rinvenuti 16 de con marchi di sego e con sede di autopsia furono rinvenuti 16 de con marchi di sego e con sede di autopsia furono rinvenuti 16 de con marchi di sego e con sede di sego e con sego e con sede di autopsi a furono rinvenuti 16 de con marchi di sego e con sede di sego e con sede di sego e con sede di sego e con sego

proiettili cal.45 Auto, di cui 7 (con camiciatura dorata) recanti 6 rigature sinistrorse e 9 (con camiciatura ramata) recanti 6 rigature destrorse; da ciò può quindi affermarsi che siano state impiegate due differenti armi; il confronto dei proiettili appartenenti alle due classi fa ritenere che i proiettili di ciascuna classe provengano da una stessa arma".

In sostanza, da tali risultanze si evinceva che per la commissione del delitto erano state utilizzate due diverse armi, una delle quali poteva anche essere un'arma da guerra.

A conferma di tali dati, nel corso delle perizie balistiche ed autoptiche, si accertava che i proiettili del tipo di quelli rinvenuti sui cadaveri delle vittime potevano essere stati esplosi da un mitra Thompson, ma anche da armi classificate come "armi comuni da sparo" (vds. perizia AJOLA-MILONE).

Inoltre, in una seconda perizia tecnico-balistica, avente ad oggetto alcune valutazioni comparative, si rilevava che, in occasione del delitto commesso in Piazza Gen. Turba, non era stato usato il mitra Thompson cal. 45 rinvenuto il 2 Giugno 1983 in località "S.Ciro Maredolce", alla periferia orientale di Palermo e che non erano state utilizzate neppure le armi impiegate in occasione dei (pochissimi) delitti commessi in Sicilia e in Calabria con armi cal.

45.

Le indagini volte ad accertare la provenienza delle munizioni repertate, pur dando esito negativo, consentivano tuttavia di precisare che dei 22 bossoli cal. 45 rinvenuti, otto erano marca "Federal" e di produzione americana, mentre gli altri 18 recavano l'indicazione "SF 4 I 56" ed erano di produzione francese.

## 2.1. - La causale del delitto e i contenuti salienti dell'impegno politico di Pio LA TORRE.

Così ricostruiti sinteticamente i fatti e ripercorso l'evolversi delle prime indagini, ritiene la Corte di dover affrontare l'aspetto inerente la causale del gravissimo fatto di sangue: dato, questo, che non può essere disgiunto da un'analisi circa l'impegno politico di Pio LA TORRE e, soprattutto, l'intensità di tale impegno.

Sin dalle prime indagini era apparsa chiara agli inquirenti la matrice mafiosa del delitto la cui esecuzione, presupponendo un elevato livello organizzativo e di efficienza anche militare, non poteva non essere ricondotta che ad un gruppo criminale ben strutturato- identificabile, a quel tempo e nella città di Palermo, solo con l'organizzazione "Cosa Nostra" che aveva a sua

disposizione armi anche da guerra, mezzi, uomini addestrati a sparare, basi logistiche e profonda conoscenza del territorio.

Del resto, sebbene non fosse usuale negli omicidi di stampo mafioso l'uso di armi cal. 45 e di mitra Thompson, di fabbricazione americana, anche quel tipo di armi era nella disponibilità delle cosche mafiose palermitane, come comprovato dal rinvenimento di un arsenale nel quale figurava (oltre ad un mitra "Stern", una mitraglietta "Beretta M12" e numerose altre armi di vario calibro, esplosivi, circa 2.200 cartucce e materiale e attrezzature per la trasformazione della morfina base in eroina) anche un mitra Thompson in località "Maredolce", ossia nel territorio di una delle più agguerrite famiglie mafiose.

Ma, ad indirizzare le indagini verso la pista mafiosa, era sopratutto la causale del delitto, ossia quella che fin dall'inizio appariva come il più probabile e plausibile movente dell'uccisione dell'On. LA TORRE.

L'attenzione degli inquirenti veniva infatti incentrata sulla vita politica del parlamentare ucciso, sui contenuti del suo impegno politico e sugli obbiettivi delle battaglie portate avanti nell'ultimo periodo (e cioè dopo il suo ritorno in Sicilia quale Segretario regionale del Partito Comunista Italiano), nonché sugli interessi concreti e i personaggi che quelle battaglie andavano a colpire

onde individuare i momenti di maggiore sovraesposizione personale.

Dalle deposizioni raccolte dai parlamentari, compagni di partito e stretti collaboratori del deputato, esaminati nel corso del processo è emerso con chiarezza che due erano stati i temi principali e gli obbiettivi al centro del programma politico e dell'impegno di lotta dell'On.le LA TORRE nell'ultimo anno: le battaglie per la pace e contro la militarizzazione del territorio (culminate nell'opposizione alla costruzione della base missilistica di Comiso (RG) e nell'organizzazione di una serie di manifestazioni pacifiste) ed il rilancio dell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa, sfociato in varie iniziative intraprese nelle sedi più disparate allo scopo di sensibilizzare il governo e la classe politica, anche a livello nazionale, in ordine ai problemi della lotta alla mafia e alle infiltrazioni affaristico-mafiose negli apparati dello Stato.

In particolare, su questo secondo versante, Pio LA TORRE, che nella precedente legislatura era stato componente della 2<sup>^</sup> Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia, nonché relatore del documento varato dalla minoranza, aveva assunto posizioni apertamente polemiche nei riguardi dell'inquietante ruolo politico ascrivibile al Sindaco di Palermo Vito CIANCIMINO,

additato come esempio vivente delle connivenze e collusioni tra ambienti politici e mafiosi.

Nell'espletamento del suo ultimo incarico, ossia di Segretario del maggior partito di opposizione, ricoperto nuovamente dopo diversi anni trascorsi a Roma, LA TORRE profuse con estrema competenza e grande passione il bagaglio di conoscenze acquisite e delle esperienze maturate negli anni precedenti, impegnandosi strenuamente in una serie di iniziative e proposte concrete, anche legislative, che provvide a illustrare personalmente e che caldeggiò anche attraverso contatti personali e incontri riservati con autorevoli esponenti di governo.

Ed infatti, come si ricava dalle testimonianze di alcuni compagni di partito del parlamentare ucciso – che all'epoca rivestivano cariche direttive all'interno del P.C.I. – nonché dalle dichiarazioni rese dalla vedova, Giuseppina ZACCO, acquisite agli atti del dibattimento, l'On. La Torre, oltre ad essere stato il primo firmatario della proposta di legge (destinata a costituire il nucleo portante della legge 13.09.1982 n. 646, meglio conosciuta come Legge ROGNONI-LA TORRE) che dava un rilievo preminente agli aspetti patrimoniali dell'azione di contrasto alla mafia, era stato anche l'ispiratore e l'artefice di una serie di proposte ulteriori, in materia di lotta alla criminalità organizzata, che vennero

presentate da una delegazione del P.C.I. di cui faceva parte lo stesso LA TORRE nel Marzo 1992 al Presidente del Consiglio, Sen. SPADOLINI, e al Ministro dell'Interno, On. ROGNONI.

Ed infatti, nel quadro delle concrete iniziative intraprese sul versante della lotta alla mafia, l'On. LA TORRE, era stato tra l'altro promotore e firmatario di un pacchetto di proposte (l'istituzione a Palermo di un'efficace struttura di coordinamento nella lotta alla mafia, con compiti di indagini permanenti e sistematiche, estensibili anche all'estero; misure di revisione e distribuzione degli organici di magistratura e polizia; risanamento del sistema carcerario e in particolare della Casa Circondariale "Ucciardone" di Palermo; accertamenti bancari e patrimoniali nonché sui criteri di gestione dell'attività creditizia in Sicilia; aggravamento delle sanzioni penali; riesame e potenziamento della legislazione antidroga; riduzione di pena per i c.d. "pentiti") avente ad oggetto una griglia variegata di interventi e misure mirate a potenziare gli apparati dello Stato più impegnati sul fronte della repressione dei delitti di criminalità organizzata, ma anche ad introdurre strumenti normativi di più ampio respiro, che, riletti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo e organizzativo degli strumenti di lotta alla criminalità organizzata, conservano intatta la loro carica di innovazione devastante per gli interessi mafiosi.

E', inoltre, da porre in rilievo l'appoggio convinto dato dall'On. La Torre per la nomina a Prefetto di Palermo del Generale Carlo Alberto DALLA CHIESA, nomina da lui personalmente caldeggiata presso il Ministro dell'interno On. ROGNONI al quale aveva anche sollecitato, nel Dicembre 1981, alcuni opportuni interventi presso la Questura di Palermo tra cui l'allontanamento del Questore Nicolicchia, attinto da pesanti sospetti di collusioni mafiose.

I compagni di partito, ed in particolare l'Avv. CALECA, escusso come teste all'udienza del 20 gennaio 2003, hanno, poi, sottolineato come negli ultimi tempi l'On. LA TORRE si fosse prodigato in una serie di campagne di sensibilizzazione e di denuncia sul tema delle connivenze e collusioni politico-mafiose e sul ruolo emblematico al riguardo di un personaggio inquietante come Vito CIANCIMINO.

In particolare l'avvocato Nino CALECA, all'epoca dei fatti consigliere della Provincia di Palermo, nonché componente della federazione provinciale del PCI, nel descrivere con estrema incisività l'impegno dell'onorevole LA TORRE, ha riferito come la lotta alla mafia fosse divenuta, a seguito della nomina del parlamentare ucciso a Segretario regionale, l'obiettivo principale

del partito e come il deputato siciliano volesse "fare diventare la mafia problema da portare all'attenzione degli organi nazionali del partito. (...) LA TORRE fece grandi battaglie con la segreteria anche nazionale, affinché ci si rendesse conto, ma anche con BERLINGUER, ci si rendesse conto che la mafia era un problema nazionale. Il partito in quel momento era impegnato fortemente sul tema del terrorismo, LA TORRE voleva che identica attenzione venisse da quel momento in poi palesata anche al problema della mafia".

L'avvocato CALECA, inoltre, nel ricordare il quotidiano attivismo dell'On. La Torre, ha illustrato efficacemente la concretezza dell'impegno da lui profuso nella lotta alla mafia e nella denuncia delle collusioni esistenti negli ambienti politici ed affaristi ("Quando noi facevamo i convegni sulla mafia, e non c'era LA TORRE, noi, quindi tutti gli altri politici, citavamo così la mafia, l'alta politica, facevamo discorsi generali. LA TORRE citava nomi, cognomi, fatti di storie siciliane, uomini siciliani e personaggi mafiosi, aveva conoscenze che nessuno aveva, indicava degli obiettivi che, a differenza dei nostri, erano estremamente particolari ed estremamente precisi. Aveva instaurato un sistema di lavoro all'interno del Partito Comunista Italiano estremamente nuovo, indicava degli obiettivi precisi sul sistema della mafia, era

diventato una sorta di ossessione per tutti noi. Alle 8 e mezza veniva in federazione, mentre prima diciamo l'orario per tutti noi erano le 11-11 e mezza, si attaccava al telefono e convocava tutti i dirigenti, tutti gli organismi per chiedere che cosa si era fatto. Per esempio, se io dovevo fare la sera prima due assemblee nei quartieri per parlare di mafia e organizzare manifestazioni, alle 8 e mezza voleva sapere se l'avevo fatto, cosa avevo fatto, chi avevo citato e come aveva risposto l'uditorio. Questo anche a livello delle varie sezioni del partito nelle varie borgate palermitane").

Tale tenace azione di contrasto alla mafia è stata inoltre chiaramente descritta dall'On. Antonino MANNINO, escusso come teste all'udienza del 23 dicembre 2002, il quale, oltre a ricordare come l'on. LA TORRE si fosse impegnato attivamente per chiarire le finalità e lo spirito del disegno di legge, presentato il 31 marzo 1981, sulla confisca dei beni ai mafiosi e per dotare le forze di polizia di più efficaci strumenti di indagine in materia di criminalità organizzata, ha confermato l'intervento del parlamentare per la nomina del Gen. DALLA CHIESA, ritenuta dall'On.le La Torre come "una svolta definitiva nella lotta contro la mafia".

Ancora, il Sen. MACALUSO, all'epoca dei fatti membro della direzione nazionale del Partito Comunista e direttore del giornale

64

L'Unità, ha riferito (v. verbale dell'udienza del 13 marzo 2003???), oltre che dell'attività incisivamente spesa dal LA TORRE in funzione dell'approvazione del disegno di legge che poi prese anche il suo nome, dei contatti che il parlamentare ucciso cercò e ottenne con l'allora Presidente del Consiglio SPADOLINI (incontro di cui lo stesso MACALUSO fu testimone) per perorare la nomina del generale DALLA CHIESA come Prefetto con poteri di coordinamento reali dell'azione delle forze dell'ordine a Palermo. Il Senatore MACALUSO ha inoltre ricordato di avere trascorso, poche settimane prima rispetto all'omicidio, la giornata di Pasquetta in compagnia dell'onorevole LA TORRE a Roma, aggiungendo che dopo pranzo avevano fatto una passeggiata sul LungoTevere e che nel corso della conversazione l'On le La Torre, dopo avere affrontato il tema dei primi grandi omicidi eccellenti (l'omicidio di Boris GIULIANO, l'omicidio di Cesare TERRANOVA, l'omicidio di Pier Santi MATTARELA, l'omicidio del Procuratore di Palermo, Gaetano COSTA), gli aveva detto: "Guarda che ora tocca a noi. Ora tocca a noi. Cerca di sensibilizzare BERLINGUER, la segreteria del partito, perché ora tocca a noi. La situazione in Sicilia è divenuta estremamente grave."

Emerge dal racconto dell'onorevole MACALUSO che LA TORRE temeva per la propria vita, tanto da avere acquistato una pistola (

per difesa personale, anche se quel giorno non la portava con sé. (cfr. sul punto, anche le dichiarazioni rese da Giuseppina ZACCO, ved. LA TORRE, dall'On. Michelangelo RUSSO e dall'on. Antonino MANNINO).

Particolarmente significativa appare sul punto la testimonianza resa da Maria FAIS, amica dei coniugi LA TORRE e compagna di partito del parlamentare ucciso fino al 1982.

La teste ha, infatti, riferito che l'On. LA TORRE, dopo essere tornato in Sicilia a dirigere il partito comunista le aveva chiesto di aiutarlo a trovare un'abitazione esprimendo la necessità che la stessa possedesse dei requisiti di sicurezza.

La FAIS, ha, inoltre, rammentato che il parlamentare decise di lasciare l'appartamento che aveva trovato in via Maggiore Toselli per traslocare nello stabile di via Carapelle dopo che una mattina qualcuno aveva simulato la sua voce al telefono per indurre il suo autista Rosario DI SALVO ad andarlo subito a prendere a casa.

Ed è stata sempre la FAIS a ricordare che una sera, appena una settimana prima che Pio LA TORRE venisse assassinato, nel corso di una cena a casa dei coniugi LA TORRE, l'onorevole aveva abbassato la serranda del soggiorno spiegando che si trattava di una cautela dettata dal timore che qualcuno potesse pensare di sparargli dalle finestre di fronte.

Secondo tale testimonianza, LA TORRE, mostrandosi preoccupato, disse, inoltre, nel corso della medesima conversazione, che temeva di essere ucciso per le battaglie che in quei mesi stava conducendo in Sicilia.

A sua volta, l'On. Michelangelo RUSSO, Presidente del Gruppo comunista all'ARS (escusso all'udienza del 10 febbraio 2003), nell'esprimere il proprio convincimento che il movente del delitto dovesse ricercarsi nell'essere divenuto LA TORRE elemento concreto e promotore di rinnovamento della realtà siciliana, mettendo così in reale e concreto pericolo il complesso degli interessi mafiosi ad un livello certamente superiore a quello dei trafficanti di eroina, ha sottolineato come il LA TORRE fosse stato il principale persecutore di un obiettivo, quello di riformare la legge sugli appalti nel senso di rendere più generalizzato il ricorso al sistema dell'asta pubblica.

Ed i segni tangibili di un nuovo clima contro la mafia, alimentato da una maggiore sensibilizzazione dello Stato, furono proprio, nel ricordo dell'On. RUSSO, l'invio in Sicilia del Prefetto DALLA CHIESA e la nomina di un nuovo questore nella persona del Dr. MENDOLIA, interventi che erano stati sollecitati da LA TORRE e che avvennero poche settimane prima della sua uccisione.

L'onorevole ROGNONI, escusso all'udienza del 13 marzo 2003. ha ricordato come l'unificazione (che consentì al Parlamento un esame più completo e più celere) tra il disegno di legge da lui presentato come Ministro dell'Interno (volto a rendere più efficace e più forte il contrasto nei confronti dell'organizzazione mafiosa) e l'analogo provvedimento depositato in Parlamento dal La Torre, fu da quest'ultimo personalmente sollecitata ("l'onorevole LA TORRE, dell'82, nel febbraio venne alViminale, mi chiese un appuntamento, venne al Viminale e soprattutto insistette per unificare i due progetti di legge in modo tale da assicurarci un percorso del processo parlamentare legislativo più rapido, questo lo ricordo assolutamente bene. L'onorevole LA TORRE, al di là dell'essere presentatore di quel progetto di legge, effettivamente ne caldeggiò più volte l'approvazione e la rapida approvazione". "Tutto il Parlamento sapeva, ma nel dibattito politico si sapeva che l'onorevole LA TORRE ... si adoperava con grande determinazione ed efficacia a nome del suo partito, a nome dello svolgimento del suo mandato parlamentare nel contrastare la mafia e per portare avanti in maniera più rapida possibile l'iter di approvazione di questo progetto di legge").

Da tali testimonianze risulta, quindi, chiaro come, in pratica, la lotta alla mafia avesse costituito, oltre che una costante, il vero asse portante di tutte le battaglie politiche combattute dal parlamentare ucciso, specialmente nell'ultimo periodo.

E' evidente, inoltre, come tali iniziative e proposte, unite ad un quotidiano impegno di denuncia e di sensibilizzazione al problema di moralizzare la vita pubblica, minacciata in Sicilia dal fenomeno delle infiltrazioni mafiose e delle connivenze o collusioni politico-affaristiche, siano state la traduzione in atti concreti di un vero e proprio programma politico coerentemente perseguito da LA TORRE e concepito fin da quando egli assunse l'incarico di Segretario regionale del Partito Comunista Italiano in Sicilia, nell'Autunno del 1981.

Nel discorso (di cui riportatati ampi stralci sono sia nell'ordinanza-sentenza di rinvio a giudizio che nella sentenza di primo grado sui "delitti politici", parimenti in atti) tenuto al IX Congresso regionale del suo partito nel Gennaio del 1982, e quindi a distanza di pochi mesi dal suo insediamento, LA TORRE rivolse una particolare attenzione al progetto di suscitare un fronte ampio di intese e di consensi in seno al mondo politico cattolico e al suo partito più rappresentativo (e cioè la Democrazia Cristiana) per incoraggiarne le forze migliori "a prendere le distanze dai gruppi conservatori, parassitari e mafiosi, che dall'interno di quel partito bloccano ogni processo di rinnovamento".

"Se le forze democratiche, progressiste ed autonomiste della D.C. cercheranno e troveranno, nelle battaglie decisive, un collegamento a sinistra, sarà possibile isolare e battere le forze parassitarie e mafiose che hanno sempre ricattato la D.C. e paralizzato le istituzioni autonomiste, conducendole alla degradazione".

Deve peraltro sottolinearsi come, assai verosimilmente, negli ambienti mafiosi, l'ostilità nei confronti di LA TORRE fosse determinata non tanto da una naturale avversione in senso politico alle sue idee e ai suoi programmi, quanto dalle concrete iniziative che il parlamentare comunista aveva intrapreso nel quadro del suo appassionato impegno di lotta alla criminalità mafiosa ed alle disastrose conseguenze che quelle iniziative avrebbero potuto causare nell'economia mafiosa.

LA TORRE, insomma, non era solo una minaccia potenziale per gli equilibri politico- mafiosi del tempo, ma, con le sue concrete e pressanti iniziative, anche personali, si presentava come un pesante ostacolo per gli esponenti di vertice di Cosa Nostra che, grazie anche alle complicità e protezioni di cui godevano in ambienti politici e amministrativi, controllavano le leve del potere economico e finanziario e riuscivano a infiltrarsi negli apparati

amministrativi locali quanto bastava per condizionarne scelte e comportamenti. Ed era noto che gli associati mafiosi erano capacissimi e risoluti a ricorrere alla violenza per eliminare chiunque intralciasse i loro affari.

## 2.2. - Le piste alternative e conclusioni conclusive sulla causale mafiosa.

L'analisi condotta nei termini dianzi esposti permette di escludere con ragionevole margine di certezza eventuali piste alternative alla causale mafiosa. Il che non esime questa Corte dall'esaminarle: deve, per completezza, ricordarsi che le indagini non hanno affatto trascurato – e tanto meno eluso – altri risvolti dell'impegno politico del parlamentare ucciso, peraltro tutti in qualche modo connessi al motivo conduttore della sua appassionata militanza, ma dai quali potessero venire spunti per prefigurare una causale diversa o più specifica. Ed anche lo sviluppo della lunga di istruttoria dibattimentale ha consentito analizzare approfonditamente tutti i possibili spunti utili per ricercare altre soluzioni.

Così, per quanto concerne la battaglia contro la costruzione della base missilistica a Comiso, va considerato che, a prescindere dagli scarsi elementi raccolti riguardanti il fatto che detta battaglia costituisse effettivamente un ostacolo a presunte speculazioni edilizie che si sarebbero celate dietro la militarizzazione di una vasta area del territorio siciliano, l'impegno profuso da La Torre in questo settore, non risulta certamente disgiunto dal quotidiano impegno contro la mafia.

Infatti, come riferito dal teste CALECA, la battaglia per la pace venne condotta dal La Torre anche "strumentalmente", per fini di sensibilizzazione della pubblica opinione sulle principali emergenze della Sicilia.

Sul punto l'Avv. CALECA ha infatti riferito che "la lotta alla mafia costituiva per LA TORRE sempre il primo degli obiettivi (...) lui, attraverso il consenso e la mobilitazione creata attorno alla pace, intendeva spostare questo consenso di popolo, di masse, direttamente nella lotta alla mafia e lì il raccordo gli veniva anche abbastanza facile perché l'onorevole LA*TORRE* intuì immediatamente che, nella scelta di Comiso come base missilistica, attorno a questa scelta si erano mossi anche interessi mafiosi, con riferimento specifico alla speculazione sui terreni attorno all'area dove dovevano essere installati i missili".

Tale impostazione della campagna portata avanti su Comiso risulta confermata anche dalle dichiarazioni rese dall'on.

MACALUSO il quale ha infatti riferito: "l'onorevole LA TORRE fece tutta una battaglia politica sulla base di Comiso, non tanto sulla questione del rapporto internazionale dei missili, quanto sul fatto che quella base in Sicilia potesse essere controllata in un certo modo, sia per quel che riguardava i lavori da fare sia per la gestione, dalla mafia anche attraverso i rapporti tra la mafia americana e la mafia siciliana."

Considerazioni analoghe sono state fatte da un altro angolo visuale di conoscenza e di osservazione da parte dell'On.le Michelangelo RUSSO il quale ha evidenziato come LA TORRE tenesse ben presente, nella vicenda dei missili a Comiso, non solo gli aspetti inerenti la politica estera, ma anche la questione degli interessi mafiosi che avrebbero potuto radicarsi nel territorio ragusano, timore, questo, che l'On. La Torre esternava facendo menzione della notizia secondo cui i cugini SALVO di Salemi avrebbero comprato in tale zona dei terreni, evidentemente in relazione a possibilità di speculazioni legate al futuro insediamento della base missilistica.

Parimenti depistante si è rivelata l'ipotesi, (o meglio il sospetto) sottoposta a rigorosa verifica nel processo sui "delitti politici", secondo cui il delitto La Torre, unitamente all'omicidio Mattarella ed all'omicidio Reina, si inscriverebbe e troverebbe spiegazione in

scenari più ampi di quelli circoscritti esclusivamente agli interessi di Cosa Nostra, coinvolta nell'attentato da altri "apparati" per il conseguimento di fini ad essa estranei.

In proposito appare opportuno richiamare le dichiarazioni rese in dibattimento dal teste Colonnello RICCIO, Ufficiale dei Carabinieri, all'epoca dei fatti, dei servizi segreti, il quale ha riferito sulle confidenze avute da Luigi ILARDO, importante "uomo d'onore" del nisseno, poco tempo prima che lo stesso ILARDO venisse ucciso quando era a un passo dall'iniziare un formale rapporto di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.

Secondo i ricordi del teste (escusso all'udienza dell'8 ottobre 2003) l'ILARDO, in tale fase precedente alla collaborazione, aveva iniziato a narrare quanto a sua conoscenza su alcuni omicidi, in particolare dell'omicidio di MATTARELLA, dell'omicidio dell'ex sindaco INSALACO e dell'omicidio di Pio LA TORRE, precisando che di tali delitti avrebbe svelato i retroscena all'Autorità Giudiziaria.

Il Colonnello RICCIO ha riferito che il predetto confidente, anticipandogli sommariamente tali rivelazioni, gli aveva detto che la genesi degli omicidi sopra menzionati non veniva esclusivamente dagli ambienti di "cosa nostra", ma che esistevano sia dei mandanti istituzionali deviati e sia dei mandanti mafiosi.

L'ILARDO, comunque, non aveva escluso la responsabilità di "cosa nostra" ma aveva parlato di un doppio livello di mandato, ossia un mandante esterno che, tramite i suoi referenti era in contatto con i mandanti mafiosi che avevano, a loro volta, richiesto alla "dirigenza" – come riferito da RICCIO –di "cosa nostra" di commettere gli omicidi in questione e, segnatamente, l'omicidio La Torre.

I dati riferiti dal teste Col. RICCIO appaiono del tutto compatibili con la tesi della pista mafiosa quale causale dell'omicidio. L'attendibilità di tale pista, pertanto, si rivela (pur nel permanere del sospetto che l'eliminazione di La Torre sia stata voluta anche da altri settori) innegabilmente come la più logica e credibile. Ed invero, "cosa nostra" aveva, oltre alla capacità militare di realizzare l'omicidio, la forza e la compattezza necessarie per sostenere l'urto di possibili e anzi prevedibili ricadute in termini di intensificazione dell'attività repressiva dello Stato; aveva già ripetutamente dimostrato, nel più recente passato, di non esitare a ricorrere all'omicidio per sbarazzarsi di uomini politici (Michele REINA e Piersanti MATTARELLA), magistrati (Cesare TERRANOVA e Gaetano COSTA o pericolosi per i propri interessi) o funzionari delle Forze dell'ordine (Il Vice Questore Boris GIULIANO e il capitano dei Carabinieri Emanuele BASILE) e, in genere,

rappresentanti delle forze dell'ordine e delle istituzioni che reputasse scomodi o pericolosi per i propri interessi; e aveva infine tutto l'interesse a volere la morte (al più presto) di un uomo politico che, con le sue incessanti battaglie per la moralizzazione della vita politico-istituzionale, costituiva già una minaccia per gli equilibri politico-mafiosi.

Tali motivazioni appaiono ancor più plausibili perché, nell'ambito del progetto più ampio di costruzione di larghe intese autonomistiche per la regione siciliana, l'On.le LA TORRE propugnava apertamente la ricerca di accordi con il partito di maggioranza relativa (la Democrazia Cristiana) in nome di un rinnovato rigore morale e ideale e della definitiva rottura con le trame affaristico mafiose in cui all'epoca era invischiata la vita politica regionale e l'attività degli apparati istituzionali, almeno a livello delle amministrazioni locali.

Ma, soprattutto, La Torre, dopo avere speso con inesausto impegno tutto il suo prestigio personale e la sua autorevolezza come parlamentare che aveva sempre connotato la sua militanza politica nel segno della lotta senza quartiere alla criminalità mafiosa e come profondo conoscitore del fenomeno mafioso (essendo reduce tra l'altro dall'esperienza maturata come componente della Commissione nazionale antimafia), minacciava

di cogliere i primi concreti frutti del suo appassionato sforzo di rilanciare l'azione di contrasto alla mafia, con l'introduzione di nuovi e più efficaci strumenti di indagine e di repressione, come la confisca dei patrimoni ai mafiosi e le indagini patrimoniali per ricostruirne i flussi di ricchezza e la provenienza illecita.

Come già osservato, La Torre, negli ultimi mesi di vita si era impegnato in varie sedi, oltre che in pubblici dibattiti, per illustrare i contenuti del suo disegno di legge sulla confisca dei beni ai mafiosi e aveva ottenuto ampie rassicurazioni da autorevoli personalità delle istituzioni di un rinnovato impegno dello Stato e delle Istituzioni nell'azione di contrasto al fenomeno mafioso. E infine, poteva vantare come primi concreti successi, dovuti anche alla sua campagna di sensibilizzazione, dei fatti concreti e senza precedenti come l'allontanamento dalla Questura di Palermo di funzionari molto chiacchierati per presunte contiguità con ambienti della criminalità mafiosa e la nomina, da lui fortemente voluta e caldeggiata, del nuovo prefetto di Palermo nella persona del Gen. Carlo Alberto DALLA CHIESA.

Le rivelazioni dei pentiti si incrociano perfettamente con le testimonianze raccolte da chi ha vissuto al fianco dell'On. LA TORRE e ne ha condiviso le ultime tenaci battaglie politiche o è stato testimone delle concrete iniziative personalmente intraprese



per ridare slancio ed incisività all'azione di contrasto alla mafia da parte delle istituzioni. E questa sinergia probatoria si rivela particolarmente preziosa sul terreno di un esatta e certa individuazione della causale, e al fine di fugare al riguardo ogni residuo dubbio.

Tutti i collaboratori escussi hanno appreso notizie e conosciuto retroscena che sostanzialmente convergono nel delineare i punti essenziali della vicenda.

Ciascuno di loro, peraltro, ha avuto personale contezza di circostanze o di avvenimenti, contestuali o di poco successivi alla consumazione del delitto, che indirettamente asseveravano l'attendibilità di quelle notizie.

Ma anche chi non fu attivamente coinvolto nella preparazione e nell'esecuzione materiale del delitto, fu nondimeno testimone e partecipe del clima di preoccupazione, degli umori contrastanti, dei diffusi sentimenti di avversione e dei bellicosi propositi che, all'interno di Cosa Nostra, costituirono l'humus in cui attecchì il disegno criminoso poi sfociato nell'uccisione dell'On. LA TORRE e del suo coraggioso collaboratore DI SALVO.

Tutti i collaboratori esaminati, tra cui Francesco MARINO MANNOIA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni BRUSCA, Giuseppe MARCHESE e Gaspare MUTOLO, indicano il delitto LA TORRE

come omicidio commesso da "uomini d'onore", per conto di "cosa nostra" e in esecuzione di una decisione dei vertici di quell'organizzazione.

Escludono la partecipazione di elementi estranei, e indicano la causale del delitto nell'incalzare della lotta contro la mafia del parlamentare comunista, con particolare riguardo all'impegno profuso per far approvare il disegno di legge sulla confisca dei beni ai mafiosi.

E' probabile che le prevedibili conseguenze di una soluzione cruenta abbiano dissuaso i vertici di "cosa nostra" dal mettere in atto il disegno criminoso fino a quando si poteva confidare che l'appassionato impegno antimafia dell'On. LA TORRE non riuscisse ad approdare a risultati concreti.

Tuttavia, ad un certo punto, con una svolta per certi versi inattesa, il rischio – temuto più di ogni altra cosa dagli uomini di "cosa nostra" – di una rapida approvazione del disegno di legge sulla confisca dei beni ai mafiosi divenne concreto e addirittura incombente, in quanto da ambienti politici qualificati giunse la notizia che si stava delineando una maggioranza favorevole a tale approvazione.

Dalle dichiarazioni testimoniali assunte in dibattimento emerge un effettivo mutamento di clima o comunque di una rinnovata attenzione dei vertici istituzionali alle problematiche che l'On. LA TORRE poneva da tempo al centro della sua battaglia politica.

Infatti, come già osservato, proprio nelle settimane e nei mesi immediatamente precedenti al delitto, l'On. LA TORRE ebbe ad intensificare il proprio impegno con la presentazione, insieme ai responsabili del suo partito, di un pacchetto di proposte operative per rendere più efficace la lotta alla mafia, adoperandosi per illustrare l'utilità, tra gli altri strumenti proposti, della legge che poi porterà il suo nome e che non riguardava solo la confisca dei beni ai mafiosi ma più in generale l'impiego di tecniche e mezzi adeguati per le indagini di tipo patrimoniali.

E' in tale ultimo periodo della sua vita che La Torre venne ricevuto da varie personalità di rilievo del mondo della politica e delle istituzioni, ottenendo, in particolare, dei colloqui riservati con il Ministro degli Interni al quale, tra l'altro, sollecitò un intervento diretto presso gli uffici della Questura di Palermo, per rimuovere funzionari ritenuti inaffidabili, perorando altresì la nomina del Gen. DALLA CHIESA a nuovo Prefetto di Palermo.

Tali atti concreti e senza precedenti, come la rimozione di funzionari sospetti di compiacenze o contiguità verso ambienti mafiosi e la nomina di quello che si preannunciava come una sorta di nuovo "Prefetto di ferro", furono interpretati dagli uomini,

di Cosa Nostra come altrettanti segnali di una nuova sensibilità e di una preoccupante (dal loro punto di vista) volontà delle istituzioni e del Governo di contrastare concretamente il potere mafioso. Da qui la convinzione che il clima fosse mutato, con possibili nuovi sviluppi anche in ordine all'iter del paventato disegno di legge. E se è vero che i *corleonesi* avevano buone entrature e canali appropriati per essere informati delle vicende del mondo politico che potevano rivestire interesse per Cosa Nostra, non è difficile credere che in LA TORRE i vertici di Cosa Nostra avessero individuato il principale responsabile di quel mutamento.

E poteva anche presumersi che, una volta eliminato il principale ispiratore, il nuovo corso potesse essere stroncato o almeno ritardato, contando anche sul devastante effetto intimidatorio di un così eclatante delitto.

Nessun rilievo può assumere, poi, il fatto che gli effetti furono opposti a quelli sperati dall'organizzazione mafiosa: di ciò si resero ben conto gli stessi vertici mafiosi, come conferma il collaboratore di giustizia Giovanni BRUSCA che fu testimone diretto degli amari sfoghi di due sicuri protagonisti (del rango di Totò RIINA e Bernardo BRUSCA). Ma è pur vero che l'approvazione del famoso disegno di legge, che prima

dell'omicidio LA TORRE veniva paventato come imminente, giungerà solo cinque mesi più tardi e solo sull'onda emotiva e relativo moto di indignazione popolare seguiti ad un altro omicidio eccellente, come l'eccidio del generale DALLA CHIESA.

In ogni caso, la decisione di uccidere l'On. LA TORRE rispecchia fedelmente l'arroganza sanguinaria e il modo di agire del gruppo criminale facente capo ai "corleonesi" che si apprestava a consolidare, anche a suon di stragi e vittime eccellenti, la propria egemonia su tutta "cosa nostra"; e si inserisce coerentemente in una strategia che sovvertiva i tradizionali rapporti di sostanziale non belligeranza – e in parte di reciproca tolleranza - tra mafia e istituzioni dello Stato.

E' certamente da escludere una pista c.d. "interna" dettata da possibili gelosie da parte di chi intravedeva nell'impegno dell'On.le LA TORRE un ostacolo al ritorno ai vertici di uomini acenti parte di fazioni opposte al deputato.

E' vero che il ritorno dell'On.le LA TORRE in Sicilia quale Segretario Regionale del P.C.I. e la sua decisa volontà di eliminare possibili sacche di potere locale inconciliabili con la linea politica generale del partito abbiano potuto originare dissensi e mugugni da parte di quale esponente locale del P.C.I. Ma da ciò, a sostenere la tesi di un sostanziale isolamento dell'On.le LA

TORRE nella sua azione riformatrice, tale da portarlo alla sua soppressione, corre una distanza davvero incolmabile: tanto più che i vertici del partito erano i suoi più aperti sostenitori anche nella sua opera di eliminazione di qualche ramo secco all'interno del partito comunista siciliano.

D'altra parte è del tutto impensabile ipotizzare segrete alleanze di eventuali dissidenti con ambienti criminali mafiosi, anche perché sostanzialmente escluse da tutti i testi escussi, oltre che dagli stessi collaboratori di giustizia.

In ultima analisi, le modalità dell'agguato – tipicamente mafiose – e le stesse preoccupazioni che scuotevano gli uomini di "cosa nostra" conducono univocamente ad escludere piste alternative e ad individuare nella matrice mafiosa la causale diretta e remota del delitto.

## 2.3- Le dichiarazioni di Salvatore Cucuzza

Nonostante l'accertata matrice mafiosa dell'agguato, le indagini tradizionali non portavano nè ad un utile risultato in ordine all'individuazione degli autori materiali dell'eccidio né in ordine alla sicura ricostruzione delle modalità dell'agguato.

Solo dopo diversi anni le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia hanno reso possibile fare luce sui fatti per cui è processo.

Un fondamentale apporto conoscitivo è stato offerto, oltre che da Francesco MARINO MANNOIA, da Salvatore CUCUZZA il quale, ammettendo di avere partecipato all'eccidio, indicava all'autorità giudiziaria i coautori del delitto e le modalità di preparazione ed esecuzione dello stesso.

Prima di procedere ad un'approfondita disamina delle circostanze esposte dai predetti collaboranti appare utile tracciarne un breve profilo onde verificarne la credibilità soggettiva.

Salvatore CUCUZZA veniva tratto in arresto in data 4 maggio 1996, dopo un periodo di latitanza durato circa un anno, essendo stato indicato da diversi collaboratori come esponente di spicco della "famiglia" mafiosa di Borgo vecchio, che di recente aveva assunto la reggenza del mandamento di Porta Nuova, di cui la famiglia predetta faceva parte. Ammetteva subito di aver fatto parte dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra fin dal 1975, essendo stato in quell'anno formalmente affiliato con il rito della punciuta appunto nella famiglia di Borgo Vecchio. Ma, come è noto (atteso il risalto che la vicenda ebbe sugli organi di stampa), CUCUZZA, inizialmente e con un gesto senza precedenti,

manifestava solo la volontà di "dissociarsi" da Cosa Nostra; e pur ammettendo le proprie responsabilità, anche in ordine a gravissimi fatti di sangue, come il duplice omicidio LA TORRE-DI SALVO, ma anche la c.d. "strage della circonvallazione" e un numero imprecisato di omicidi, dei quali non era neppure sospettato, si rifiutava di fornire indicazioni utili all'individuazione di complici e mandanti dei vari delitti confessati.

Indi, nell'interrogatorio reso al P.M. in data 28.9.1996, annunciava per la prima volta il proposito di collaborare pienamente e senza riserve con la Giustizia. Nel medesimo interrogatorio, CUCUZZA faceva i nomi dei suoi complici nel delitto LA TORRE e anticipava una serie di rivelazioni, poi approfondite in successivi interrogatori, su una molteplicità di fatti criminosi di cui era a conoscenza. Da quel momento aveva inizio una collaborazione con l'A.G. che, per quanto consta, è tuttora in corso e non ha mai registrato battute d'arresto.

Nel corso della sua collaborazione con la giustizia ha esposto con precisione e ricchezza di particolari il proprio ampio patrimonio conoscitivo sulla struttura organizzativa di "Cosa Nostra", sulle attività illecite dell'associazione, su un elevatissimo numero di vicende delittuose di estrema gravità commesse in un lungo

periodo di tempo, offrendo un importantissimo contributo per la individuazione dei responsabili.

Anche in questo processo, come in tutti quelli in cui è stato chiamato a riferire quanto a sua conoscenza su personaggi e vicende del mondo criminale di cui ha fatto parte per almeno vent'anni, e su innumerevoli e specifici fatti delittuosi, Salvatore CUCUZZA si conferma come un collaborante di elevato livello.

E' bene precisare che, allorquando ha confessato di avere partecipato al duplice omicidio LA TORRE-DI SALVO – confessione risalente al periodo precedente all'inizio del rapporto di vera e propria collaborazione con la Giustizia - CUCUZZA era stato accusato da altri collaboratori, ed in particolare di Gaspare MUTOLO, di aver fatto parte del gruppo di fuoco capeggiato da Pino GRECO "Scarpazzedda".

Per il delitto LA TORRE non era stato tuttavia attinto da alcun sospetto. Anzi, il procedimento a carico dei presunti esecutori materiali, già riaperto a seguito delle rivelazioni di Giuseppe MARCHESE e Gaspare MUTOLO, era stato nuovamente archiviato per essere successivamente riaperto proprio e solo grazie alle dichiarazioni di CUCUZZA, che si è auto-accusato di avere sparato, senza quindi occultare o minimizzare il suo ruolo di co-autore del delitto, per il quale ha riportato, in esito al

giudizio abbreviato definito con sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Palermo in data 30 Gennaio 2001, condanna ormai irrevocabile per il duplice omicidio LA TORRE-DI SALVO alla pena di anni otto di reclusione - previa concessione della speciale diminuente di cui all'art. 8 D.L. 152/91, oltre alle attenuanti generiche e all'ulteriore diminuente di 1/3 per il rito.

La sua ricostruzione dell'iter attuativo del delitto, precisa e dettagliata, registra diversi punti di convergenza con le sommarie anticipazioni al riguardo di altri collaboratori (come MARCHESE e, sopratutto, MANNOIA); ed è corroborata dalla sua conformità a risultanze oggettive (in ordine al numero e al tipo delle armi che fecero fuoco, alla traiettoria dei colpi, alla posizione di chi sparò, ai veicoli utilizzati e alla posizione delle vittime) acquisite già nel corso dei primi accertamenti investigativi.

Ma anche sugli altri aspetti della vicenda, e segnatamente sui retroscena di cui egli è venuto a conoscenza da un sicuro protagonista qual era, all'epoca, Pino GRECO "Scarpa", il suo racconto, non meno dettagliato e coerente, rimane sobrio ed essenziale.

CUCUZZA non cede alla tentazione di letture dietrologiche, né si avventura in congetture e supposizioni su presunte corresponsabilità di non meglio identificati ambienti politici.  $E_{\ell}$ 

sopratutto ha cura, lui per primo, di tenere distinta la conoscenza dei fatti che ha vissuto in prima persona o che ha appreso da terzi, da interpretazioni, convinzioni o deduzioni che può aver tratto dalle circostanze di cui è a conoscenza.

Sono proprio i travagliati passaggi del suo percorso collaborativo a dar la prima garanzia di autenticità, perché la disponibilità all'ammissione di tutti i propri misfatti in una veste del tutto inedita nella storia di cosa nostra, e non riconosciuta dall'ordinamento giuridico, cioè quella di dissociato, dimostra sincera volontà di rottura di ogni vincolo criminale, pur nella consapevolezza dell'impossibilità di ricevere alcun trattamento di favore o benefici e vantaggi di alcun tipo.

Il CUCUZZA si è peraltro autoaccusato già nella prima fase della dissociazione, ossia ancora prima della svolta di coscienza che gli ha fatto decidere di aprirsi pienamente e senza riserve alla giustizia, rivelando anche i nominativi dei suoi complici, in numerosissimi omicidi, per alcuni dei quali non era nemmeno sospettato: e ciò depone a garanzia della sua spontaneità e del suo disinteresse.

Sulla credibilità soggettiva del CUCUZZA può esprimersi, quindi, un giudizio sicuramente positivo, in quanto gli elementi di

convincimento raccolti denotano la serietà ed efficacia della loro scelta di collaborazione con la giustizia.

E' da evidenziare, inoltre, che le dichiarazioni rese dal collaboratore in ordine all'omicidio in questione si basano, in larga misura, sul diretto ricordo dei fatti di cui il CUCUZZA è stato personalmente protagonista ed allorquando egli ha fatto riferimento, per la conoscenza delle vicende, ad altre persone, si è comunque trattato di precise notizie fornite da soggetti cui il collaborante era legato da stretti vincoli di natura associativa e di fiducia personale; anche le affermazioni de relato risultano, quindi, pienamente affidabili, provenendo da fonti che non avevano alcun interesse ad esporre una falsa versione dei fatti narrati.

Deve inoltre riconoscersi l'assoluto disinteresse del collaborante, non essendovi alcuna prova di fraudolente ricostruzioni, né di motivi di risentimento o di astio che potessero indurre il Cucuzza a rendere dichiarazioni calunniose a carico degli imputati, nei confronti dei quali, peraltro, non traspare alcuna acrimonia.

Le dichiarazioni del collaborante si caratterizzano, inoltre, per la spontaneità (non riconnettendosi ad alcuna situazione di coercizione e di condizionamento), per la precisione, per la puntualità specifica nella enunciazione dei fatti (ricostruiti con

ricchezza di dettagli e di riferimenti descrittivi), per la univocità e la coerenza logica interna.

Va inoltre evidenziato che la conoscenza da parte del CUCUZZA di alcuni particolari specifici - attinenti, come sarà illustrato nel prosieguo, alla dinamica dell'agguato – non possono che trarre origine dal suo personale coinvolgimento nell'impresa delittuosa. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, le parziali modifiche ed alcune imprecisioni riscontrabili nelle dichiarazioni non appaiono riconducibili ad adattamenti manipolatori, ma ad una sequenza di spontaneo approfondimento, determinato, oltre della scelta iniziale che dalla cambiamento meramente dissociativa, da un normale processo di focalizzazione dei ricordi in ordine ad un episodio criminoso verificatosi diversi anni prima. Venendo, quindi, all'analisi del racconto del CUCUZZA, appare innanzitutto utile esporre, per sintesi, il contenuto delle dichiarazioni rese in dibattimento.

Il collaborante ha rievocato con dovizia di dettagli le varie fasi dell'esecuzione materiale del delitto, cui ha partecipato personalmente, essendo stato uno dei due killers che fecero fuoco: lui era armato di un revolver Colt 45, mentre Giuseppe GRECO "Scarpa" era munito di un mitra Thompson, arma da guerra di fabbricazione americana.

La scelta di questo tipo di armi, effettivamente inusuale per loro, ha detto CUCUZZA, si spiega forse con l'intento di dissimulare la matrice mafiosa dell'omicidio.

Il collaboratore, che all'epoca era già il reggente della famiglia di Borgo Vecchio, aggregata al mandamento di Porta Nuova, ha ricordato che in funzione di supporto parteciparono all'agguato diversi uomini d'onore (tra i quali ha fatto il nome dei componenti del commando di cui fece parte lui stesso quella mattina; e tra loro anche Giuseppe LUCCHESE e Gaetano CAROLLO. che era sotto-capo della famiglia di Resuttana) appartenenti a tre o quattro mandamenti (San Lorenzo, Resuttana, Ciaculli e Porta Nuova).

Nel corso del suo esame ha precisato che ebbero un ruolo preminente nella pianificazione e poi nell'attuazione del delitto, in particolare, GRECO Scarpa e Antonino MADONIA, che, a quell'epoca, sostituiva il padre Francesco nella reggenza del mandamento di Resuttana.

Fu proprio Pino GRECO a svelargli successivamente il movente del delitto: "cosa nostra" temeva che il progetto di legge sulla confisca dei beni ai mafiosi, patrocinato e fortemente caldeggiato proprio dall'On. LA TORRE potesse prendere corpo. Anzi, negli ultimi tempi si erano diffuse notizie allarmanti circa una presunta

intensificazione delle iniziative intraprese dal parlamentare comunista per indurre gli altri deputati ad approvare quella legge. Per quanto riguarda la fase esecutiva del delitto il collaborante ha, in dettaglio, innanzitutto riferito che la sera prima dell'omicidio, mentre si trovava nel "Fondo Pipitone" (ossia la proprietà dei fratelli GALATOLO, sita in località "Acquasanta", presso cui era solito riunirsi il gruppo di fuoco operativo a quell'epoca, composto da vari "uomini d'onore" tra i quali anche gli odierni imputati), Pino GRECO detto "scarpa" gli aveva dato appuntamento per l'indomani, di prima mattina, facendogli intendere che ci si doveva muovere per compiere un omicidio.

Il CUCUZZA, quindi, intorno alle 8 del 30 aprile 1982 si ritrovò con il gruppo a *Fondo Pipitone*.

Pur mostrando di non essere in grado di indicare con precisione tutti i soggetti presenti, il collaboratore ha riferito con certezza di aver parlato in quel contesto e in quel luogo con Gaetano CAROLLO, con Pino GRECO, con Giuseppe LUCCHESE, con i due fratelli GALATOLO Giuseppe e Vincenzo, con Stefano FONTANA e con Nino MADONIA.

Il CUCUZZA ha ricordato, inoltre di avere avuto, in quel contesto, qualche generica ma significativa importante direttiva da Pino GRECO il quale gli disse di salire a bordo di una Fiat Ritmo

guidata da Gaetano CAROLLO.

Dal Fondo Pipitone partì pure una Fiat 127 con a bordo Nino MADONIA ed uno dei fratelli GALATOLO, Giuseppe o Vincenzo ("Ricordo che sicuramente siamo andati via da Fondo Pipitone con una Ritmo che era poi quella rubata": v. pag 34 della trascrizione dell'udienza del 15.3.2003).

Il CUCUZZA, inoltre, nel sottolineare che in quel periodo, caratterizzato dalla commissione pressocchè quotidiana di delitti in dipendenza della guerra di mafia, era abitualmente armato, ha specificato che quella mattina si era a maggior ragione premunito di un'arma in quanto la sera precedente Pino GRECO, nel dargli appuntamento, gli aveva fatto intendere che si doveva compiere un'azione omicidiaria ("qualcosa bolliva in pentola").

Il collaboratore ha ricordato, in particolare, di aver portato con sé una 45 semiautomatica.

CUCUZZA ha dichiarato inoltre, di avere avuto occasione di notare che anche gli altri partecipanti al delitto, presenti quella mattina nel Fondo Pipitone, erano armati.

Nel corso del breve tragitto (non più di un quarto d'ora, secondo il ricordo di Cucuzza), Gaetano CAROLLO, iniziando a specificare quelle direttive cui Pino GRECO aveva soltanto fatto cenno, comunicò a CUCUZZA che si sarebbe dovuto incontrare con Nino

MADONIA ("perché Nino era quello che doveva fare l'azione con me e CAROLLO mi disse che lui, Gaetano CAROLLO, avrebbe dovuto svolgere soltanto funzioni di appoggio") il quale gli avrebbe dato ulteriori indicazioni.

Ed infatti, arrivati a poche decine di metri da dove poi avvenne il delitto, Nino MADONIA salì a bordo della Ritmo mettendosi alla guida al posto di Gaetano CAROLLO il quale scese allontanandosi con un'altra auto.

Mentre si dirigevano verso il luogo dove dovevano aspettare la vittima, attraversando il corso Pisani, il CUCUZZA notò sulla sinistra una motocicletta ferma con Pino GRECO e Giuseppe LUCCHESE.

A un certo punto, ripercorrendo con il ricordo la strada fatta, CUCUZZA afferma: "abbiamo superato Via Cuba e dopo 20 o 30 metri Nino MADONIA si è fermato, si è fermato sulla destra e mi ha indicato: deve venire da questa parte, ti faccio il segnale".

Il MADONIA, quindi, nel dare le ultime ed ulteriori direttive, dice al CUCUZZA di scendere dalla macchina, di posizionarsi sul marciapiede e di andare ad esplodere i colpi d'arma da fuoco nei confronti del passeggero della macchina che sarebbe stata bloccata dalla stessa Ritmo guidata da Nino MADONIA.

"In effetti - precisa CUCUZZA - quando MADONIA ha visto una

macchina arrivare, era una macchina blu, mi ha fatto il segno, mi ha dato la battuta che quella era la macchina, gli ha tagliato immediatamente la strada, si è messo di traverso, la macchina si è dovuta fermare - la macchina a bordo della quale viaggiavano LA TORRE e DI SALVO – e io ho iniziato a sparare alla persona che era accanto al conducente" ossia quindi all'onorevole Pio LA TORRE.

Tuttavia percependo che Rosario DI SALVO era sul punto di reagire, CUCUZZA iniziò ad indirizzare i colpi sull'autista "perché costituiva in quel momento il pericolo".

Effettivamente, mentre il piano, così come organizzato dal MADONIA e dal Pino GRECO "Scarpa", prevedeva un'azione di fuoco contestuale e concentrica del Pino GRECO nei confronti del conducente e del CUCUZZA nei confronti dell'onorevole LA TORRE, quando il CUCUZZA inizia a sparare nei confronti dell'onorevole LA TORRE, ancora il DI SALVO non è attinto a sua volta dai colpi della mitraglietta del GRECO e addirittura riesce ad esplodere cinque colpi con la sua rivoltella.

Tale reazione viene resa possibile da un parziale intoppo nell'esecuzione del progetto omicidiario causato, secondo il racconto del collaborante, da un difetto di funzionamento del mitra Thompson imbracciato da Pino Greco.

Secondo il CUCUZZA, infatti, "la motocicletta doveva arrivare da Corso Pisani, doveva affiancare... doveva affiancare l'automobile dal lato guida però, quando arrivò Pino GRECO, che aveva una mitraglietta americana, una Thompson, la mitraglietta s'inceppò ed ecco perché io, avendo percepito la reazione del DI SALVO, del guidatore, sparai al suo indirizzo, tanto che rischiai anche di colpire lo stesso GRECO".

Ha specificato CUCUZZA: "Già MADONIA mi aveva detto che Pino GRECO doveva attaccare dal lato del conducente e che io dovevo stare in piedi. Nino MADONIA assieme a Pino GRECO erano perfettamente al corrente del piano".

Il collaborante ha riferito, inoltre, che la motocicletta di grossa cilindrata – quindi munita di targa – e del tipo Honda, ("una motocicletta giapponese di marca Honda") era condotta dal LUCCHESE mentre GRECO Giuseppe occupava il posto del passeggero.

CUCUZZA ha, altresì, aggiunto di avere sparato un solo colpo al passeggero e poi di avere esploso tutti gli altri colpi della sua rivoltella dalla parte del guidatore.

Con riferimento al ritardo con cui Pino GRECO entrò in azione, con conseguente non contestualità degli spari del revolver e della mitraglietta, il CUCUZZA ha specificato "Lui, Pino GRECO,

cominciò a sparare a colpo singolo, poi è stato lui che ha finito il passeggero".

A causa del difettoso funzionamento dell'arma si verificò, quindi, secondo il racconto del collaborante, una inversione dei compiti originariamente attribuiti: mentre in origine, sulla base delle istruzioni impartitegli dal MADONIA, il CUCUZZA avrebbe dovuto sparare al passeggero dell'auto fermata, restando compito del commando in motocicletta l'eliminazione del conducente, in realtà, alla fine, fu Pino GRECO a sparare all'onorevole LA TORRE, finendolo con la mitraglietta utilizzata "a colpo singolo". "Poi il passeggero si è messo proprio con i piedi verso il finestrino, quasi a scalciare, e lui, Pino GRECO, gli sparava colpo per colpo, colpo su colpo, non aveva la ripetizione nei colpi, non utilizzava la raffica. Dei miei 8 colpi, 7 – dice CUCUZZA – li esplosi nei confronti del guidatore"

Rispondendo ad ulteriori domande sulle modalità di quell'agguato e sul posizionamento della motocicletta il CUCUZZA ha ribadito che la motocicletta è arrivata, così come programmato, dal lato guida.

Pino GRECO "Scarpa", secondo i programmi ed attuando lo schema solitamente usato in analoghe occasioni, avrebbe dovuto sparare direttamente dalla motocicletta; tuttavia, a causa

dell'inceppamento della mitraglietta, dovette scendere dalla moto e poi sparare a colpo singolo nei confronti del LA TORRE ("E' sceso – dice CUCUZZA – Pino GRECO ed ha sparato per poi, avendo ultimato la sua azione di morte, risalire a bordo della motocicletta guidata dal LUCCHESE").

L'inversione dei compiti fu, poi, oggetto, di una vivace discussione nel corso della quale il GRECO ed il CUCUZZA ebbero a rinfacciarsi, sostanzialmente, il pericolo creato l'uno a danno dell'altro (Pino GRECO disse a CUCUZZA: "Ma tu mi potevi anche colpire andando a sparare dal lato del guidatore"; la risposta di CUCUZZA fu abbastanza precisa e piccata "Sì, va bene, ma se quello non... se io non andavo a sparare al guidatore, quello andava a finire che ammazzava me").

Immediatamente dopo l'esecuzione del duplice omicidio, il GRECO, secondo il racconto di CUCUZZA, risalì sulla moto allontanandosi in direzione della Circonvallazione.

Il CUCUZZA, a sua volta, risalì a bordo della Fiat Ritmo chiara guidata da Nino MADONIA il quale lo portò in un punto (definito dal collaboratore "di scambio") molto vicino al luogo dov'era avvenuto l'omicidio; ad attenderlo c'era un'auto (la Fiat 127 a bordo della quale la mattina aveva visto allontanarsi MADONIA dal Fondo Pipitone) condotta dal CAROLLO che provvide a

portarlo nella zona residenziale della città, lasciandolo nei pressi di Piazza Don Bosco.

Il MADONIA si allontanò invece a bordo della Ritmo.

Con riguardo alla pistola usata per l'esecuzione dell'omicidio (una calibro 45 "una pistola che si usava durante la guerra... una pistola americana" che era stata procurata al CUCUZZA "tempo prima da una persona che l'aveva rinvenuta in un casolare"), CUCUZZA ha riferito che, avendo successivamente appreso della importanza delle vittime ed intuendo la rilevanza ed il clamore conseguenti all'esecuzione dell'omicidio, si era premurato di buttare l'arma in mare il giorno dopo nel porticciolo dell'Arenella ("Perché se si trovava questo revolver del tutto particolare, si poteva in qualche modo risalire ad una mia partecipazione all'omicidio, ed era un omicidio che aveva suscitato molto scalpore, e quindi ho pensato bene di eliminarla").

## 2.4 Le dichiarazioni di Marino Mannoia Francesco e MARCHESE Giuseppe



Le dichiarazioni di Salvatore CUCUZZA hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese da Francesco MARINO MANNOIA e da Giuseppe MARCHESE.

Il MARINO MANNOIA è, anzi, in ordine temporale, il primo pentito a fare importanti rivelazioni sul delitto LA TORRE, esprimendosi in termini di assoluta certezza sia sulla causale che sulla provenienza della mano omicida.

Le dichiarazioni del collaboratore, oltre a caratterizzarsi per la coerenza interna, si appalesano particolarmente attendibili in quanto caratterizzate da assoluta spontaneità e disinteresse, non essendo stato egli coinvolto nell'omicidio e non essendo stato mai sospettato di una qualsiasi sua partecipazione.

Del resto, all'epoca dei fatti il MANNOIA, oltre ad essere detenuto, non ricopriva, né ha mai ricoperto nel corso della sua lunga militanza in "cosa nostra", ruoli di comando tali da potersene ipotizzare il coinvolgimento nella fase deliberativa dell' omicidio.

Giova, altresì, osservare che le propalazioni del collaborante risultano improntate a sincerità e denotano una confortante capacità di discernimento critico diretto a filtrare le notizie acquisite nel suo stesso ambiente, senza adesioni fideistiche, ma interrogandosi lui per primo sulla loro affidabilità.

Il MANNOIA, infatti, nel corso del suo esame, allorquando ha avuto motivo per dubitare della fondatezza o della veridicità o anche solo della completezza di una notizia appresa da altri, ancorché si tratti di uomini d'onore, non ha esitato ad esternare le sue perplessità. Sin dalle prime dichiarazioni il MANNOIA ha avuto cura di distinguere tra le opinioni e i convincimenti, frutto di commenti a caldo che gli uomini d'onore si scambiarono, nell'apprendere la notizia, e le specifiche informazioni che ebbe poi modo di ricevere dalle sue abituali fonti, e che il collaborante indica in Giovan Battista PULLARA' e Pietro LO IACONO.

Le sue dichiarazioni non tradiscono tuttavia il minimo dubbio sull'identità degli esecutori materiali, sulla dinamica del delitto e sulla sua riconducibilità ad una deliberazione dei vertici dell'organizzazione.

Come già rilevato, il MANNOIA era detenuto quando giunse anche in carcere la notizia dell'uccisione dell'On.le LA TORRE.

Il PULLARÀ ed il LO IACONO, detenuti insieme a lui e co-reggenti del suo stesso mandamento (Santa Maria del Gesù), mantenevano attivi i canali di collegamento con l'esterno, venendo aggiornati e informati quasi in tempo reale (attraverso i colloqui in carcere) di tutte le più importanti vicende che potevano coinvolgere o interessare il loro territorio.

4

Furono costoro, secondo il racconto di MANNOIA, a riferigli notizie precise sul delitto La Torre-Di Salvo.

risulta dalla sentenza sui c.d. "delitti politici", il collaboratore, già nel 1990 aveva dichiarato che "....era comune la certezza che quel gruppo di uomini d'onore che avevano vittoriosamente sostenuto la guerra di mafia ne fossero gli autori". "In particolare, era del tutto scontato che ne fossero a conoscenza e partecipi il capo mandamento della zona (Pagliarelli) dove l'omicidio capo mandamento è avvenuto; detto MOTISI Matteo. formalmente, ma in realtà il vero capo mandamento è ROTOLO Antonino; allo stesso modo ne sono sicuramente a conoscenza CALO' Pippo, il sotto-capo di Porta Nuova CANCEMI Salvatore; GRECO Pino SCARPA, PRESTFILIPPO Mario, LUCCHESE Giuseppe, MARCHESE Filippo, MADONIA Nino e i componenti della Commissione con in testa RIINA Totò".

Poi spiega appunto di avere appreso notizie sull'omicidio "da PULLARA' Giovanni, da LO IACONO Pietro e da altri della mia famiglia", aggiungendo, poi, che "l'intenso ed assiduo impegno profuso dall'On. LA TORRE nella lotta contro la mafia non era naturalmente visto di buon occhio dal gruppo egemone che era uscito vittorioso dalla guerra di mafia del 1981.

Tra l'altro, l'onorevole LA TORRE era stato uno dei firmatari del disegno di legge che prevedeva la concessione alle forze di polizia e alla magistratura di nuovi strumenti per combattere Cosa Nostra". Il MARINO MANNOIA, tuttavia, ha rievocato, insieme alle certezze, anche le perplessità che affiorarono tra gli stessi uomini d'onore nel commentare la notizia:

"Dopo l'omicidio, insieme a PULLARA' Giovan Battista, a LO IACONO Pietro e ad altri della nostra famiglia di Santa Maria del Gesù (tutti ristretti alla nona sezione della Casa Circondariale di Palermo), abbiamo avuto occasione di commentare quel grave fatto di sangue ed eravamo tutti concordi nel ritenere che, come reazione allo stesso, lo Stato non sarebbe potuto rimanere inerte e, sicuramente, se prima c'era una possibilità che il disegno di legge di cui sopra non passasse subito all'esame del parlamento, adesso questa legge sarebbe stata varata con grande celerità.

In effetti ciò è avvenuto dopo l'omicidio del gen. DALLA CHIESA, avvenuto qualche mese dopo e cioè nel mese di Settembre 1982".

"Ripreso l'argomento a distanza di circa un mese dall'omicidio dell'uomo politico comunista, PULLARA' Giovan Battista riferì a me e a Pietro LO IACONO di essere stato ufficialmente informato da parte di Totò RIINA, tramite l'Avv. Gaetano ZARCONE, che al mandamento della famiglia di Santa Maria del Gesù era stata tolta

la giurisdizione su quella di Molara, il cui rappresentante era ed è Giuseppe CAPPELLO, almeno sino a quando io ho fatto parte di Cosa Nostra". E prosegue:

"Venne spiegato che l'inserimento della famiglia di Molara nel mandamento di Pagliarelli, facente capo a MOTISI Matteo, sia pure formalmente, costituiva un riconoscimento all'impegno profuso nella guerra di mafia del 1981 e nella partecipazione all'omicidio di Pio LA TORRE da parte di ROTOLO Antonino, il quale sia pure formalmente semplice soldato di quella famiglia, in realtà ne era il vero capo".

Poco tempo dopo, circa un mese, il delitto LA TORRE, MANNOIA ebbe modo, riprendendo l'argomento che era stato già oggetto di commenti a caldo, di apprendere, come notizia certa e non più come materia di commento, alcuni particolari sulle modalità esecutive del duplice omicidio e su coloro che vi avevano partecipato o vi avevano avuto comunque un ruolo.

"Per quanto concerne le modalità di esecuzione dell'omicidio e gli autori materiali dello stesso, ho appreso da PULLARA' Giovan Battista e Pietro LO IACONO (i quali ne erano venuti a conoscenza attraverso i soliti canali di informazione, in particolare il PULLARA'), che sulla motocicletta che ha affiancato l'autovettura occupata da Pio LA TORRE e dal suo autista, montavano Pino

GRECO "Scarpa" sicuramente e PRESTIFILIPPO Mario Giovanni o LUCCHESE Giuseppe, inteso "Lucchiseddu" ed uno di questi ultimi due era alla guida del mezzo".

MANNOIA accenna anche ad altri componenti del commando che agì, e dei quali però non conosce l'identità, "all'infuori di ZACCHERONI Giuseppe, uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova, il quale è morto in un incidente stradale mentre, a bordo di una motocicletta, si stava portando velocemente presso le abitazioni di alcuni uomini d'onore della sua stessa famiglia per avvertirli che stavano per essere emessi mandati di cattura nei confronti di affiliati a Cosa Nostra, a seguito del famoso rapporto giudiziario di GRECO Michele+162".

Il collaborante ribadisce quindi che "Dell'omicidio di Pio LA TORRE e del suo autista erano a conoscenza e conniventi ROTOLO Antonino, che era il vero capo mandamento della famiglia di Pagliarelli, Pippo CALO' e Salvatore CANCEMI, rispettivamente capo e sotto capo della famiglia di Corso dei Mille e MADONIA Antonino della famiglia di Resuttana".

E conclude: "Trattandosi di un omicidio eccellente, naturalmente lo stesso è stato deciso dalla Commissione, che all'epoca era composta da:

- 1) Pippo CALO', nella qualità di rappresentante del mandamento di Porta Nuova;
- 2) MADONIA Francesco, rappresentante della famiglia di Resuttana;
- 3) BUSCEMI Salvatore, capo della famiglia di Passo di Rigano;
- 4) RICCOBONO Rosario, rappresentante della famiglia di Partanna;
- 5) BRUSCA Bernardo, capo della famiglia di San Giuseppe Jato;
- 6) GERACI Antonino, detto Nené, o "il vecchio", rappresentante della famiglia di Partinico;
- 7) RIINA Salvatore e PROVENZANO Bernardo, quali esponenti della famiglia di Corleone;
- 8) GRECO Michele e Pino GRECO "Scarpa", in rappresentanza della famiglia di Ciaculli".
- Il MANNOIA ha altresì precisato che tra gli uomini d'onore detenuti e in chi tra loro aveva la possibilità di attingere tempestivamente notizie all'esterno, ma pur sempre da fonti interne all'organizzazione non vi era dubbio alcuno sulla "legittimità" dell'operazione, ossia sul fatto che essa fosse stata compiuta nel pieno rispetto delle regole e quindi che fosse stata.

decisa dalla Commissione o comunque attuata con il previo assenso dei vertici dell'organizzazione.

Del resto, come riferito dal MANNOIA, la conferma del rispetto delle "regole" risultò evidente allorquando, dopo l'omicidio, il mandamento di "Pagliarelli", nel quale ricadeva il luogo del delitto, e i suoi capi furono compensati con l'annessione di un nuovo territorio (quello del Borgo Molara rientrante nel mandamento di Santa Maria di Gesù), a riscontro del loro coinvolgimento nell'omicidio, quanto meno per aver consentito che l'agguato venisse commesso in una zona della città che rientrava nella loro "giurisdizione".

Nessun dubbio, quindi, può sussistere circa l'attendibilità delle informazioni pervenute al MANNOIA e alle sue fonti, trattandosi di una vicenda che investiva direttamente la struttura del loro mandamento.

Nel processo sui c.d. "delitti politici" il MANNOIA, nel confermare le dichiarazioni sopra richiamate anche al dibattimento, ha ribadito quanto a sua conoscenza sulla responsabilità della Commissione provinciale di Palermo, sull'identità degli autori materiali del delitto e sulla causale da individuarsi "nell'impegno dell'On. LA TORRE per l'approvazione del disegno di legge, da lui stesso presentato, per l'introduzione di misure più severe contro la constant del disegno di legge.

mafia ed in particolare per la confisca dei beni di proprietà degli uomini d'onore".

Peraltro, il MANNOIA ha anche reiterato i dubbi già esternati al momento delle prime rivelazioni, emersi tra gli uomini d'onore detenuti con i quali ebbe a commentare la notizia dell'omicidio. In sostanza, LO IACONO, PULLARA' e lo stesso PUCCIO Vincenzo, personaggio di spicco della famiglia di Ciaculli, sospettavano che alla base della deliberazione omicidiaria potessero esserci motivazioni ulteriori, rispetto a quella ufficialmente offerta come spiegazione del delitto, che appariva loro troppo riduttiva in quanto era prevedibile che ne sarebbero seguite pesanti reazioni da parte dello Stato.

Il collaboratore non è stato tuttavia in grado di aggiungere altro al riguardo, né ha mai avuto sentore di quali potessero essere questi ipotetici motivi ulteriori ("Era certamente un omicidio inutile perché lo Stato avrebbe reagito e allora questi calcoli vanno fatti. Allora c'era qualcosa che noi non sapevamo, che....sempre nei nostri commenti...forse c'era qualcosa di più importante che comunque si doveva fare nonostante le reazioni dello Stato. Ma è un commento che abbiamo fatto noi e che non ha trovato interlocutori per potere avere una risposta a questi quesiti").

Nel corso del presente dibattimento il collaboratore, all'udienza



del 20 giugno 2003, nel reiterare con logicità e coerenza le dichiarazioni in precedenza rese, ha riferito "Di quello che ho saputo cioè stato eliminato l'onorevole LA TORRE per il suo impegno politico e per l'eccessività del suo impegno politico", aggiungendo, poi, "La legge sulla confisca dei beni è stata fatta e naturalmente ha seminato il danno che ha seminato. Fino a tempi recenti se ne vedono le conseguenze. Ma si vede che c'era qualcosa che non ha funzionato, qualcosa che se dovevano fare la legge, poco importava, ma si doveva fare questa situazione di Pio LA TORRE, costi quel che costi. Io non posso spingermi... non posso spingermi oltre. Ci sono cose che, purtroppo, appartengono ai misteri d'Italia e i misteri d'Italia, purtroppo, alcuni non si possono risolvere e non troverete mai un collaboratore di giustizia, chiamiamolo pentito, che vi porti completamente a sapere al mille per mille, perché certamente vi sono delle situazioni che, anche se uno è pentito, mai vi dirà".

Anche il collaboratore di giustizia Giuseppe MARCHESE ha reso dichiarazioni sostanzialmente concordi con le anticipazioni del MANNOIA, aggiungendovi ulteriori dettagli e preziose delucidazioni su alcuni retroscena e sul contesto in cui maturò la deliberazione omicidiaria.

Il collaboratore ha dichiarato di avere appreso dettagliate notizie sul movente e sugli autori del duplice omicidio da suo fratello Antonino MARCHESE, nel corso di uno dei tanti colloqui che ebbero durante l'ora d'aria al carcere di Trani, nel periodo in cui erano ivi co-detenuti, e precisamente nel 1985. E si tratterebbe di una fonte diretta, giacché lo stesso MARCHESE Antonino si compiaceva, nel rievocarlo al fratello, di essere stato uno degli esecutori materiali di quel delitto.

Circa il movente, "mio fratello (...) mi disse che era stato deciso dalla Commissione in quanto Pio La Torre pressava nel far approvare la legge contro i sequestri dei beni".

Il racconto di Giuseppe MARCHESE conferma quindi le rivelazioni degli altri collaboratori e tale conferma assume rilievo, in termini di sinergia probatoria, in quanto proveniente da fonti interne ad una diversa famiglia mafiosa (precisamente: la famiglia di Corso dei Mille, cui apparteneva Giuseppe MARCHESE) che lo stesso MANNOIA aveva indicato come coinvolta nell'organizzazione e nell'esecuzione del delitto.

MARCHESE ha altresì esposto che, sempre secondo quanto riferitogli dal fratello Antonino, all'omicidio avevano partecipato anche Antonino MADONIA, Salvatore CANCEMI, Giuseppe GRECO "Scarpa", Mario PRESTIFILIPPO e Antonino ROTOLO.

Rispondendo alla domanda riguardante sue eventuali notizie circa la partecipazione di CUCUZZA, il MARCHESE ha dichiarato di non poter dire nulla di preciso in proposito, ricordando però che lo stesso CUCUZZA, pur facendo parte di un'altra famiglia, faceva parte del medesimo gruppo di fuoco cui appartenevano anche i MARCHESE.

Il MARCHESE ha anche fatto cenno al fatto che Salvatore GRECO detto "il Senatore", si era "interessato" alla vicenda relativa all'omicidio del parlamentare ("la pratica" secondo il linguaggio di Marchese) "a livello ambiente dell'istituzione" con ciò, presumibilmente, intendendo che sull'attività di La Torre e, quindi, sull'iter del disegno di legge dallo stesso presentato, venivano raccolte notizie anche in ambienti politici.

Nel processo sui delitti politici, MARCHESE ha confermato tali dichiarazioni, ribadendo che l'omicidio del Segretario regionale comunista era stato deciso dalla Commissione provinciale, ormai unanime al suo interno dopo la soppressione di Stefano BONTATE e dei suoi alleati. E si è soffermato ancora sulla circostanza che, all'interno di "cosa nostra", per molto tempo si protrasse il convincimento che la legge in questione non sarebbe stata approvata; ma inopinatamente, ad un certo punto, Salvatore GRECO detto "il Senatore", fratello di Michele GRECO

"il papa" (all'epoca capo riconosciuto della Commissione), e che aveva notevoli entrature negli ambienti politici, aveva fatto sapere che gli equilibri e gli umori in Parlamento erano mutati e si profilava una rapida approvazione della legge. E grande fu la preoccupazione di tutti gli uomini d'onore per una possibile confisca dei beni che già "alcuni sindacalisti" (non meglio identificati) sembravano volersi dividere .

## 2.5 I riscontri oggettivi alle dichiarazioni di Salvatore CUCUZZA

Asseverata, in virtù di quanto sopra rappresentato, la complessiva attendibilità delle dichiarazioni di Salvatore Cucuzza, è agevole rilevare come, anche in merito allo specifico episodio delittuoso oggi in esame, le dichiarazioni del collaborante trovino, negli atti processuali, importanti elementi di riscontro, oltre che nelle dichiarazioni rese dai collaboratori Francesco MARINO MANNOIA e Giuseppe MARCHESE, anche in dipendenza delle risultanze oggettive accertate dagli inquirenti nonché nelle testimonianze assunte in dibattimento.

Peraltro, non può, tuttavia, farsi a meno di rimarcare come le dichiarazioni del CUCUZZA riguardino un fatto verificatosi circa vent'anni fa; per cui è naturale che il ricordo non possa essere assolutamente preciso in ogni dettaglio.

Inoltre, non va trascurato che nel contesto dell'attentato il collaborante rivestiva un ruolo meramente esecutivo e certamente non di comando; di guisa che, non poteva avere dell'omicidio in questione una conoscenza globale comprensiva di tutti gli aspetti organizzativi e motivazionali.

Tali circostanze debbono essere tenute ben presenti perché la capacità mostrata dal CUCUZZA nel riferire, comunque, l'episodio relativo agli omicidi in contestazione, con una puntualità, senz'altro più che soddisfacente, può a parere della Corte spiegarsi unicamente col fatto che entrambi i collaboranti ebbero a parteciparvi, dovendosi da ciò trarre come conseguenza logica, quanto meno, l'idoneità del collaborante a riferire con esattezza – sia pure per grandi linee – quanto realmente accaduto. Inoltre, pare opportuno rimarcare che l'omicidio dell'onorevole La Torre ha costituito uno degli episodi delittuosi mafiosi più eclatanti e come tale è stato giustamente messo in risalto dalla stampa e dalla televisione.

A ciò si aggiunga che l'efferato delitto ha già costituito oggetto di un processo (invero, nel c.d. primo "maxi processo" di Palermo sono stati giudicati per tale reato i componenti della c.d. "cupola" di "cosa nostra" quali mandanti).

Ciò, indubbiamente, accresce la difficoltà di sceverare, tra i possibili riscontri alle dichiarazioni del collaborante, quelli che si manifestino effettivamente significativi, eludendo il sospetto che il racconto possa essere adornato da conoscenze derivanti, non dalla diretta presenza del dichiarante ai fatti, ma da informazioni ricavate da notizie giornalistiche o da immagini trasmesse dalla televisione.

In tal senso, è parso doveroso non tenere conto, nell'evidenziazione dei punti del racconto coincidenti con gli elementi di verifica oggettiva, di quei fattori che, per la loro notorietà, non sono sembrati utili ai fini del vaglio della credibilità del dichiarante.

Si vuole, in buona sostanza, alludere a quelle circostanze la cui conoscenza non è di per sé dimostrativa della partecipazione diretta al delitto ed in particolare: a) al tipo di autovettura usata dalle vittime; b) alle circostanze di luogo e di tempo in cui è stato consumato l'omicidio; c) al luogo ove furono rinvenute le auto usate per commettere l'omicidio; d) alle notizie fornite sullo spessore del personaggio assassinato; e) alla attribuibilità del delitto ai "corleonesi".

Osserva, comunque, la Corte che nonostante la pubblicità doverosamente attribuita allo sconvolgente episodio criminale in trattazione, e nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, le dichiarazioni del CUCUZZA trovano nel processo notevolissimi elementi di conforto che consentono di attribuire, senza tema di errore, il suo racconto alla partecipazione diretta di entrambi all'evento.

Inoltre, anche con riguardo al *movente*, il collaboratore ha riferito che l'omicidio era stato determinato dal fatto che l'azione intrapresa dall' onorevole La Torre avrebbe costituito certamente un pericolo per "cosa nostra", di tal che detta organizzazione aveva deciso di agire preventivamente, prima ancora che si potesse creare nocumento alla consorteria malavitosa.

Al riguardo, pur prescindendo dal considerare che, nel presente l'individuazione dell'esatto movente dell'omicidio processo, dell'onorevole La Torre non si appalesa indispensabile, atteso che contestata principalmente l'esecuzione agli imputati è dell'omicidio, giova evidenziare come "il movente" indicato dal CUCUZZA pare, da una parte, sorretto, in fatto, dalle straordinarie capacità riconosciuta da tutti a La Torre e, dall'altra, assolutamente verosimile – quanto meno

spiegazione "ufficiale" fornita all'interno del sodalizio – e ben atto a fondarne la sua condanna a morte.

Di contro, rileva la Corte che poco interesse può avere, in questa sede, accertare se effettivamente l'uccisione dell'onorevole sia stata determinata solo dal timore dei futuri pericoli che la sua azione avrebbe rappresentato per Cosa Nostra, ovvero se dietro a tale motivazione ufficiale vi fossero altre inconfessabili ragioni.

In effetti, pur potendo convenirsi che al riguardo persistano alcune zone d'ombra inerenti possibili interessi politici all'eliminazione di un personaggio "scomodo" anche per la capacità di individuazione e di contrasto ad un sistema di potere intorbidito da inquietanti rapporti tra la mafia e la politica, reputa, tuttavia, la Corte che ogni altra valutazione sarebbe ultronea rispetto al fine di questo processo e, non costituendo compito di questo giudice, non sarebbe opportuna, in quanto non utile ai fini della decisione.

Peraltro, non va sottaciuto che anche gli altri collaboranti escussi nel corso del processo, nel confermare la matrice mafiosa e corleonese dell'eccidio, hanno indicato lo stesso movente riferito dal CUCUZZA, e cioè a dire il timore che l'impegno profuso dall'On.le LA TORRE per l'approvazione dei provvedimenti

legislativi tesi a contrastare il fenomeno mafioso arrivasse a risultati concretamente nocivi per "cosa nostra".

Giova, ancora, rilevare che gli elementi di prova oggettiva forniscono ulteriori importanti elementi di conforto alle dichiarazioni del collaborante.

Invero, numerosi appaiono i riscontri estrinseci sul fatto di reato, inerenti le modalità esecutive narrate dal CUCUZZA, atti a dimostrare la veridicità delle affermazioni del collaborante e la sua effettiva partecipazione al delitto.

Schematicamente, è possibile indicare 5 punti di perfetta convergenza delle dichiarazioni del collaborante con le risultanze acquisite nel corso dell'istruzione dibattimentale:

- 1) l'utilizzo di due armi distinte: una pistola calibro 45 da egli stesso utilizzata dallo stesso Cucuzza e una mitraglietta Thompson utilizzata da Pino GRECO.
- 2) l'utilizzo delle due armi in tempi leggermente diversi. CUCUZZA ha detto di avere utilizzato all'inizio la propria pistola, poi ha parlato dell'intervento del GRECO con la sua mitraglietta attivata a colpo singolo per esplodere quei colpi per finire l'onorevole LA TORRE, "finire" come ha appunto detto CUCUZZA.
- 3) uso della mitraglietta da parte del GRECO, quindi del passeggero della moto.

- 4) la circostanza relativa al fatto che il LUCCHESE ed il GRECO non indossassero il casco.
- 5) la circostanza relativa al fatto che contrariamente a quanto programmato e a quanto avvenuto in casi analoghi, il GRECO aveva sparato, non stando a bordo della motocicletta ma scendendo dalla motocicletta e risalendo sulla stessa al termine dell'azione.

Venendo, in dettaglio ad esaminare i singoli punti, va innanzitutto osservato che l'utilizzo di due armi diverse risulta confermato dalle risultanze della perizia balistica riportata nella sentenza sui c.d. delitti politici in atti.

Da tale perizia risulta infatti che "furono rinvenuti in totale 22 bossoli calibro 45 auto, di cui 8 di marca Federal esplosi da un'arma e 14 con marchi di tipo militare, di probabile produzione francese, esplosi da un'altra arma. Sempre in sede di sopralluogo e in sede di autopsia furono rinvenuti 16 proiettili calibro 45 di cui 7 con camiciatura dorata recanti sei rigature sinistrorse e 9 con camiciatura ramata recanti sei rigature destrorse, da ciò può, quindi, affermarsi che siano state impiegate due differenti armi. Il confronto dei proiettili appartenenti alle due classi fa ritenere che i proiettili di ciascuna classe provengano da una stessa arma".

Per quanto riguarda, poi, l'utilizzo delle due armi in tempi tra loro leggermente sfalsati, tale circostanza ha trovato precipua conferma nella testimonianza resa da SILLA Alfio, uno dei soldati in servizio presso la Caserma Sole la mattina dell'agguato, il quale sentendo il rumore di colpi di arma da fuoco, uscì fuori dal portone centrale restando, sia pure per pochi secondi (in quanto prontamente richiamato dai superiori), a vedere l'accaduto.

Il teste SILLA, peraltro, pur assistendo all'omicidio, come da lui riferito, da una distanza di circa 40-50 metri, non ha potuto compiutamente descrivere tutta la dinamica sia per il pochissimo intervallo di tempo in cui è rimasto all'esterno della caserma, sia perché dal suo angolo visuale, a causa dell'esistenza di un palo della luce, vedeva solo un lato dell'auto e precisamente quello corrispondente al posto del passeggero.

Sentito nella stessa mattina dell'omicidio, il SILLA ebbe comunque a riferire – nell'immediatezza dei fatti e quindi prima che il ricordo potesse essere anche inconsapevolmente inquinato dalla lettura di cronache o da ricostruzioni successive – di aver visto una persona in piedi, accanto allo sportello posto sul lato passeggero della FIAT 132, che sparava con una mitraglietta, non a raffica, bensì a "colpo singolo": "Accanto allo sportello anteriore destro vi stava una persona che impugnava un'arma, credo che

fosse una mitraglietta e sparava a colpo singolo, ma in rapida successione" (v. verbale s.i.t. del 30.4.1982 acquisito sull'accordo elle parti).

Tali dichiarazioni, assolutamente convergenti con quanto asserito dal CUCUZZA, si appalesano altamente significative ai fini del risconto delle propalazioni del collaborante in quanto inerenti ad un particolare – il difettoso funzionamento della mitraglietta "Thompson" (unica ragione logicamente possibile che giustificasse l'utilizzo dell'arma a "colpo singolo") – la cui conoscenza comporta come ineludibile conseguenza l'effettiva partecipazione del CUCUZZA al delitto e la veridicità delle sue affermazioni sulle modalità esecutiva.

Dalla testimonianza del teste SILLA risulta altresì confermata un'altra circostanza riferita dal CUCUZZA riguardante il fatto che mentre il GRECO sparava, l'onorevole La Torre scalciava tenendo quasi i piedi fuori dal finestrino.

Al riguardo il teste SILLA ha infatti dichiarato, sempre nell'immediatezza del fatto, confermando poi la circostanza in dibattimento, che il soggetto posto accanto all'auto dell'onorevole: "sparava all'indirizzo del passeggero con una mitraglietta a colpo singolo. Lo sconosciuto smetteva di sparare, credo che abbia esploso più di sei colpi, quando il passeggero dell'autovettura non

agitava più i piedi".

Il momento dell'agonia dell'onorevole La Torre e la disperata reazione (del tutto in sintonia con il suo carattere battagliero) risulta quindi descritto, in tutta la sua drammaticità, in maniera identica sia dal CUCUZZA che dal teste SILLA, essendo rimasto evidentemente indelebile nel ricordo di entrambi l'atroce immagine della morte di un uomo che, avendo vissuto da "combattente", ha assunto anche nel momento finale un atteggiamento reattivo, provando a scalciare, inutilmente e spasmodicamente, contro l'aggressore.

## Il SILLA ha altresì aggiunto:

"Debbo precisare che i colpi di arma da fuoco uditi prima di aprire il portone, dovevano essere esplosi da un'arma diversa da quella adoperata dallo sconosciuto in quanto, appunto, il rumore prodotto era diverso".

Attraverso la testimonianza di SILLA Alfio risultano quindi pienamente riscontrate le modalità esecutive riferite dal CUCUZZA, inerenti, oltre che all'utilizzo della mitraglietta a colpo singolo, anche il diverso sincronismo dell'azione di fuoco atteso che, nel momento ancora in cui i soldati erano ancora dentro la caserma, furono dapprima uditi dei colpi di un tipo di arma da fuoco, probabilmente di pistola, e solo successivamente, i colpi di

un altro tipo di arma.

Per quanto riguarda, poi, la descrizione fisica dello sparatore con la mitraglietta, il teste ha riferito di avere notato che lo stesso era alto circa un metro e settantacinque capelli neri ondulati e non lunghi con indosso pantaloni di tipo jeans di colore scuro, specificando, però di non essere in grado "di fornire, però, precisi dati somatici dello sconosciuto in quanto io l'ho sempre visto di profilo".

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del MADONIA, tale descrizione, sia pure vaga ed approssimativa in dipendenza del breve lasso di tempo in cui il teste ha avuto modo di vedere il killer, di sfuggita e con una visuale non libera, appare del tutto compatibile con la fisionomia del GRECO il quale, nonostante le diverse asserzioni difensive riguardanti la capigliatura bionda e la corporatura tozza, dalla foto segnaletica in atti risulta di statura media e con i capelli castani.

Passando quindi ad esaminare la circostanza relativa al fatto che il LUCCHESE ed il GRECO, così come riferito dal CUCUZZA, non indossassero il casco, nonché l'ulteriore circostanza per la quale il GRECO ebbe a sparare dopo essere sceso dalla motocicletta a bordo della quale era poi risalito una volta terminata l'azione, deve osservarsi che anche tali particolari risultano sono,

perfettamente riscontrati dalla testimonianza dal resa caporalmaggiore D'AMBROSIO AGNELLO Andrea, anche lui in servizio la mattina dell'omicidio presso la Caserma Sole ed uscito dalla stessa per intimare al SILLA Alfio di rientrare prontamente. Sebbene il D'AMBROSIO abbia assistito solo alla fase finale, quando l'esecuzione è stata già portata a termine, la sua testimonianza, nonostante la laconicità del racconto, si rivela particolarmente significativa per il fatto che lo stesso ha riferito, confermando quanto dichiarato da CUCUZZA, di aver visto la persona che aveva in mano la mitraglietta, priva di casco, mentre saliva su una moto di grossa cilindrata, targata, con alla guida un'altra persona fuggendo, poi, in direzione Circonvallazione.

Agli atti del giudizio sussistono poi elementi di riscontro significativi alle dichiarazioni del CUCUZZA anche sulla partecipazione diretta degli imputati Antonino MADONIA e Giuseppe LUCCHESE.

A tale riguardo assumono infatti valore pregnante le dichiarazioni, sopra richiamate, rese, sia pure *de relato*, da Francesco MARINO MANNOIA nonché da Giuseppe MARCHESE.

In proposito appare opportuno premettere qualche osservazione circa il rilievo processuale ed il valore probatorio delle dichiarazioni rese *de relato* dai collaboratori di giustizia.

Anzitutto va rammentato che, con riguardo alla chiamata di correo de relato, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che anche tale chiamata può costituire valida fonte di prova, purché sottoposta a rigoroso vaglio critico (cfr. tra le altre, CASS. sez. II 18/1/1990).

Di guisa che, tale dichiarazione *de relato* ha valore di indizio, se resa da soggetto intrinsecamente attendibile ed ad essa va attribuito carattere di gravità quando trovi un necessario riscontro in relazione alla persona incolpata ed al fatto che forma oggetto dell'accusa.

Detto riscontro, peraltro, non deve necessariamente costituire prova della responsabilità, ma certamente deve essere di valenza tale da indurre sotto il profilo logico far a processualmente acclarata la colpevolezza dell'accusato in ordine alla commissione dello specifico fatto, non caduto sotto la diretta percezione del dichiarante. (cfr. CASS. sez. I 7/4/1992, nr. 4153). Giova altresì osservare che una giurisprudenza ormai consolidata in materia di criminalità organizzata, pur raccomandando, come già rilevato, di verificare scrupolosamente che, in una chiamata de relato, l'accusa provenga da un soggetto credibile e che sia corroborata da riscontri esterni, ha altresì preso atto che è difficile e raro, nel contesto criminale mafioso, poter disporre di fonti di diverso tipo; e inoltre, richiedere la verifica positiva della fonte mediata attraverso la conferma di quella immediata significherebbe pretendere una diabolica probatio, essendo impensabile che il soggetto informatore, anch'egli appartenente all'organizzazione mafiosa, possa confermare l'accusa, salvo che si sia a sua volta dissociato.

Occorre peraltro guardarsi dall'equivoco di considerare come *de* relato propalazioni che in realtà si basano su conoscenze dirette e personali, non solo del fenomeno mafioso, in generale, ma anche di specifiche vicende delittuose, in quanto promanano da soggetti che sono stati anche loro uomini d'onore di Cosa Nostra.

Con riguardo poi alle dichiarazioni dei collaboratori escussi nel presente processo, ed in particolare MARCHESE Giuseppe e MARINO MANNOIA Francesco, deve rammentarsi che l'apprezzamento dell'attendibilità del dichiarante, come pure delle sue propalazioni, non può che sostanziarsi in un giudizio di sintesi, fondato su di una valutazione unitaria e complessiva di tutti i dati e le risultanze idonee a supportare il libero convincimento del giudice, a cominciare ovviamente dall'esame della personalità del dichiarante e del suo percorso collaborativo, passando attraverso l'analisi "formale" delle sue dichiarazioni".

Vanno ancora segnalati la coerenza e la costanza delle dichiarazioni che i vari collaboratori hanno reiterato e confermato nella fase istruttoria come in quella dibattimentale, certificata ormai da innumerevoli sentenze passate in giudicato.

Peraltro, un esito negativo della valutazione dell'attendibilità intrinseca non è preclusivo della ricerca di eventuali riscontri ab extrinseco in grado di bilanciare l'effetto negativo del primo giudizio. Infatti, "dal coevo apprezzamento dell'attendibilità estrinseca potrebbero derivare elementi di conferma in grado di bilanciare le risultanze del primo approccio" (in tal senso cfr. Cass. 30.01.1992 nr. 80).

Inoltre, la necessità, pur imprescindibile, dei riscontri individualizzanti non toglie che una puntuale conferma in ordine alla ricostruzione del fatto e alla partecipazione ad esso del chiamante, che se ne auto-accusi, dispieghi i suoi effetti anche nella valutazione, se non nella individuazione, dei necessari riscontri individualizzanti: quanto meno nel senso che richiede un minor impegno dimostrativo nell'effettuazione dell'operazione di verifica degli elementi di conferma della partecipazione al fatto medesimo dei singoli chiamati in correità.

D'altra parte, come già osservato, i riscontri ab extrinseco possono essere di qualsivoglia genere, ossia di natura eminentemente logica ovvero ricavabili da dichiarazioni rese de relato: e a questa possibilità non si sottraggono neppure i riscontri individualizzanti.

Anzi, questi ultimi, nel postulare un collegamento specifico con la persona dell'imputato, o con il ruolo ascrittogli in relazione al fatto di cui è incolpato, possono ben essere rappresentati dalle dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti che, pur non avendo avuto direttamente percezione dei fatti, sono venuti a conoscenza di particolari significativi in ordine all'attuazione di un delitto.

In altri termini, se, come è evidente, una, o anche diverse e chiamate in correità de relato, non varrebbero, convergenti, isolatamente considerate, a fondare la responsabilità penale di le medesime chiamate ben possono rappresentare, della previso vaglio accurato loro attendibilità. riscontri individualizzanti atti a confermare la veridicità di altre chiamate dirette, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca, come nel caso riguardante le dichiarazioni di Cuocuzza, emerga in termini pregnanti in dipendenza del positivo vaglio di elementi di riscontri oggettivi sul fatto-reato.

Tanto premesso, passando ad esaminare gli elementi che possono costituire nel presente processo il riscontro "individualizzante"

circa l'effettiva partecipazione degli imputai al delitto La Torre –Di Salvo, appare, innanzitutto, opportuno ripercorrere le dichiarazioni rese da MARINO MANNOIA Francesco.

Il collaboratore, soggetto pienamente inserito nelle dinamiche più importanti dell'organizzazione, soprattutto con particolare riferimento alla sua "famiglia" di appartenenza, quella di Santa Maria di Gesù, ha riferito di avere ricevuto poco tempo dopo rispetto al compimento dell'omicidio LA TORRE, alcune confidenze da soggetti appartenenti al suo mandamento, a lui collegati da rapporti assolutamente stretti e non solo per ragioni di "cosa nostra".

In particolare il MARINO MANNOIA, sentito nell'ambito del presente processo, ha dichiarato di avere ricevuto confidenze sui componenti il gruppo di fuoco nell'occorso dell'omicidio LA TORRE-DI SALVO da PULLARA' Giovan Battista e LO IACONO Pietro.

PULLARA' Giovan Battista e LO IACONO Pietro erano, così come in quel periodo MARINO MANNOIA, detenuti al carcere dell'Ucciardone.

Il PULLARA' Giovan Battista, dopo l'uccisione di Stefano BONTATE era stato nominato insieme a Pietro LO IACONO e a un certo Carlo TERESI, reggente della "famiglia" di Santa Maria di

Gesù.

Si tratta, quindi di fonti qualificate, interne allo stesso mandamento a cui ppartecipa MARINO MANNOIA, perfettamente in condizione di ricevere notizie da altri "uomini d'onore".

Premesso che all'epoca dei fatti il contesto carcerario risulta profondamente diverso da quello degli anni successivi. soprattutto gli anni successivi alle stragi degli anni 90, deve osservarsi che i reggenti del mandamento Pietro LO IACONO e Giovan Battista PULLARA' erano perfettamente in grado di seguire tutto quello che avveniva fuori dal carcere, tenuto conto anche del fatto che, come riferito dal Marino Mannoia, il fratello di Giovan Battista PULLARA', Ignazio PULLARA', era libero e condizione quindi di portare notizie all'interno penitenziario.

Orbene, il MARINO MANNOIA ha dichiarato che in quel periodo gli fu detto riferito, con riguardo all'omicidio La Torre-Di Salvo, della partecipazione attiva al delitto di LUCCHESE e di Antonino MADONIA, oltre che di Pino GRECO e Mario PRESTIFILIPPO, nonchè dell'utilizzo, per l'esecuzione dell'agguato, di una motocicletta anche se non ha saputo precisare il ruolo precisamente svolto da tali soggetti. ("Io non mi posso ricordare se era LUCCHESE che guidava e MADONIA che sparasse o

PRESTIFILIPPO che guidava o altri che sparasse" "Erano sicuramente a conoscenza tra gli altri, appunto, GRECO Pino "Scarpa", MADONIA Antonino, MARCHESE Filippo, rappresentante della "famiglia" di Corso dei Mille, LUCCHESE Giuseppe e PRESTIFILIPPO Mario").

Su epressa domanda volta a chiarire il significato di tali affermazioni – rese, è bene evidenziarlo, in epoca precedente alle dichiarazioni di CUCUZZA e quindi da esse totalmente autonome e prive di condizionamenti – il MARINO MANNOIA (v. pag 107 della trascrizione del verbale d'udienza) ha risposto: "Quella espressione sta a indicare nel mio modo di esprimermi, nel mio modo di parlare, e con interrogatori che in quel momento rendevo a raffica come mitragliatori, sta a indicare con esattezza e al di fuori di qualsiasi dubbio che quelle persone erano pienamente coinvolte in quell'omicidio, non perché l'avrebbero saputo o lo sapevano, non perché gli era stato semplicemente confidato, ma perché, mi è stato detto, erano pianamente coinvolti in quella fase esecutiva".

Le dichiarazioni rese da MARINO MANNOIA, così come precisate in dibattimento, assumono, quindi, la valenza di un pregnante riscontro individualizzante ai fini della responsabilità di entrambi gli imputati nell'ambito del presente processo in quanto provenienti da un collaboratore la cui attendibilità è stata,

sempre, positivamente vagliata nel corso dell'ormai lunga collaborazione e le cui rivelazioni, antecedenti ed autonome rispetto a quelle di Cucuzza, appaiono caratterizzate da spontaneità e disinteresse.

Né, contrariamente a quanto sostenuto dai Difensori degli imputati, può attribuirsi rilievo, al fine di inficiare il valore probatorio delle dichiarazioni sopra riportate, alla circostanza che il MANNOIA non menzioni tra i partecipi il CUCUZZA ed inserisca nel commando, sia pure in termini dubitativi, altri soggetti tra cui, soprattutto, Mario PRESTIFILIPPO.

Invero, la mancata indicazione di CUCUZZA (peraltro confortante in ordine all'autonomia delle dichiarazioni rese dai due collaboratori) appare pienamente giustificabile in rapporto al racconto parziale ricevuto da altri dal Mannoia, certamente non esaustivo con riguardo all'indicazione dei partecipanti all'agguato che, peraltro, in relazione alle sue modalità attuative, doveva, in ogni caso, prevedere il coinvolgimento di un numero di soggetti certamente superiore a quello riferito dal MARINO MANNOIA o dallo stesso CUCUZZA.

In ordine, poi, alla menzione tra i responsabili dell'omicidio del PRESTIFILIPPO, è da rilevare come tale soggetto, indicato dal CUCUZZA come facente parte del gruppo di fuoco il cui punto di

riferimento era il Fondo Pipitone, appare, verosimilmente, non del tutto estraneo all'attuazione dell'agguato.

Al riguardo, significativo appare quanto emerso dalle dichiarazioni di Efisio PUDDU (escusso quale teste all'udienza del 27 febbraio 2003), che all'epoca del delitto prestava servizio quale appuntato di P.S. presso la locale Criminalpol, abitante in via Carapelle, nel medesimo stabile in cui era sita l'abitazione dell'On. LA TORRE.

Il PUDDU ha infatti riferito in dibattimento quanto già dallo stesso evidenziato in una relazione di servizio a sua firma datata 30.4.1982.

Il teste, il giorno 22 Aprile 1982 aveva infatti notato intorno alle ore 23.00 un giovane in atteggiamento di *attesa* all'angolo tra Corso Pisani e via Eduardo Carapelle, nei pressi dell'abitazione dell'On. LA TORRE. Il giovane, dell'età di circa 25-28 anni, veniva descritto come di carnagione chiara, capelli biondi e lisci tirati all'indietro e sembrava in compagnia di un altro giovane fermo accanto ad una moto di grossa cilindrata all'angolo opposto della strada e in una zona piuttosto buia. Ha riferito ancora il PUDDU che aveva notato nuovamente il giovane biondo, questa volta da solo, alle ore 16.30 del 29 Aprile 1982, nello stesso punto della settimana precedente, con lo sguardo rivolto in direzione

dell'interno della via Carapelle (che era una stradina privata senza sbocco).

Il PUDDU, cui nel corso delle indagini veniva esibito un album contenente foto segnaletiche di pregiudicati e indiziati mafiosi, ebbe a riconoscere "con molta probabilità" in quella di Mario PRESTIFILIPPO il volto del giovane che aveva ripetutamente notato in via Carapelle nell'Aprile del 1982 e che – precisava il PUDDU – aveva i capelli di colore biondo e di un taglio diverso rispetto a quelli riprodotti nella foto segnaletica.

Le dichiarazioni di MANNOIA, pertanto, anche alla luce di tale testimonianza si confermano senz'altro come attendibili.

Analoghe considerazioni, sia pure con riferimento alla sola posizione dell'imputato MADONIA, valgono per le dichiarazioni rese da Giuseppe MARCHESE in fase di incidente probatorio davanti al giudice delle indagini preliminari.

Giuseppe MARCHESE, come sopra riportato, ha riferito di avere appreso non nell'immediatezza del fatto, ma nell'84-'85, allorquando era nello stesso carcere con il fratello Antonino, particolari sulla fase esecutiva del delitto LA TORRE.

In particolare, il collaboratore, ha riferito che il fratello gli aveva confidato di avere partecipato al delitto "personalmente, non so con quale ruolo, non so se tutti quelli che lui mi ha indicato... cioè non so se lui mi ha indicato tutti quelli con cui ha partecipato, ma me ne ha indicati alcuni, ma lui ha partecipato" "Mio fratello me ne ha parlato perché ha partecipato personalmente in quell'omicidio insieme ad altri "uomini d'onore", mi ha detto anche che era stato deciso dalla commissione e mi disse il nome di alcuni soggetti, che ricordo perfettamente, che m'indicò come partecipi all'omicidio. Mi fece i nomi di altri soggetti. Mario PRESTIFILIPPO, Corso dei Mille - Pino GRECO, Nino MADONIA".

Richiesto di chiarire se tali soggetti gli fossero stati indicati come gli unici partecipanti all'omicidio, il Marchese ha risposto "No, non mi ha detto se quelle che mi ha indicato erano le sole partecipanti all'omicidio, ricordo che, mi ha fatto quei nomi, questo me lo ricordo con certezza, ma non so se ce n'erano altri", aggiungendo "In diversi omicidi che avvenivano, che commettevamo in quell'epoca, in molte azioni criminose c'erano anche altre squadrette come copertura e braccio armato per eventuale intervento di chicchessia per una qualsiasi necessità".

Tali dichiarazioni, anch'esse assolutamente autonome rispetto a quelle di CUCUZZA, assumono un significativo rilievo, tenuto conto del legame particolarmente stretto esistente tra i fratelli MARCHESE, coautori di molteplici omicidi, a nulla rilevando che il nominativo di Antonino MARCHESE non sia stato menzionato

dal CUCUZZA, avendo il collaboratore riferito della presenza, con il ruolo di appoggio di numerosi altri soggetti, non da lui conosciuti.

Conclusivamente, mentre sul conto dell'imputato MADONIA gravano le concordanti dichiarazioni di Salvatore CUCUZZA, Francesco MARINO MANNOIA e Giuseppe MARCHESE, avendo tutti e tre i collaboratori indicato il MADONIA come presente non soltanto nella fase materiale dell'agguato, ma anche nei giorni precedenti quale rappresentante della "famiglia" di Resuttana (e, dunque, coinvolto anche nella fase preparatoria del delitto), sul conto del LUCCHESE gravano, oltre alle ricordate dichiarazioni del CUCUZZA, anche quelle di Francesco MARINO MANNOIA. Se è vero che questi ha mostrato qualche incertezza nell'indicare alternativamente Mario PRESTIFILIPPO e l'odierno imputato quale conducente della moto a bordo della quale si trovava Giuseppe GRECO, è del pari vero che in più occasioni ha ribadito che il LUCCHESE era pienamente a conoscenza dell'omicidio che si doveva compiere.

E, invitato dalla Corte a chiarire in che senso il LUCCHESE doveva ritenersi a conoscenza (ben potendo profilarsi il dubbio che l'imputato fosse semplicemente informato – senza alcun ruolo

- sulla preparazione dell'omicidio o connivente), il collaboratore

ha precisato testualmente "Innanzitutto quella espressione che erano a conoscenza sta a indicare nel mio modo di esprimermi, nel mio modo di parlare e con interrogatori che c'erano in quel periodo che erano a raffica come i mitragliatori, sta a indicare con esattezza e al di fuori di qualsiasi dubbio che quelle persone [MADONIA e LUCCHESE] erano coinvolte in quella vicenda, non perché l'avrebbero saputo o sapevano, o erano stati... gli era stato confidato, erano coinvolti in quella situazione."

Vero è che, a differenza di quanto accaduto per Antonino MADONIA, il collaboratore Giuseppe MARCHESE non menziona il LUCCHESE tra i partecipi al fatto delittuoso; ciò, tuttavia, non significa che costui fosse estraneo al delitto ovvero che il MARCHESE abbia escluso che il LUCCHESE vi avesse preso parte, posto che MARCHESE non ha semplicemente fatto cenno del LUCCHESE. Non si tratta, quindi, di un dato contrastante con altri dati forniti da collaboratori di giustizia diversi, ma molto più semplicemente, di un dato emerso attraverso le audizioni del CUCUZZA e del MARINO MANNOIA, assolutamente coincidenti sul punto, e non riferito dal MARCHESE.

Peraltro, con specifico riferimento al LUCCHESE va ricordato che questi viene costantemente indicato dai vari collaboratori escussi nel presente processo (segnatamente da Francesco MARINO)

MANNOIA. da Salvatore CUCUZZA, DA Gaspare MUTOLO e da Giovanni BRUSCA come soggetto appartenente alla "famiglia mafiosa" di Ciaculli e facente parte del c.d. "gruppo di fuoco", particolarmente abile nell'uso delle armi (tanto da essere prescelto non solo per l'eliminazione di soggetti invisi all'organizzazione mafiosa ma anche per i c.d. "delitti eccellenti") e, ancora, come provetto conducente di motociclette.

Elementi, questi, che coniugati con le affermazioni del CUCUZZA, dissipano qualsiasi dubbio sulla partecipazione del LUCCHESE all'omicidio.

In forza delle superiori argomentazioni e dei cennati elementi di prova, può dirsi assolutamente certa la partecipazione del MADONIA e del LUCCHESE agli omicidi oggi in esame.

## 2.6 Gli aspetti di illogicità della versione accusatoria rilevati dalla Difesa degli imputati

La Difesa degli imputati, ed in particolare il Difensore dell'imputato MADONIA, ha sostenuto che la versione dei fatti resa dal CUCUZZA sia sostanzialmente illogica e non compatibile con altri elementi emergenti dal processo.

Già nel corso dell'analisi delle dichiarazioni del collaborante si è avuto modo di rilevare l'infondatezza degli assunti difensivi volti ad infirmare il quadro accusatorio.

Appare tuttavia necessario ripercorrere partitamente le singole obiezioni onde verificarne la rilevanza.

La Difesa ha, in primo luogo, avanzato dubbi circa la matrice mafiosa del duplice delitto rilevando, in particolare, l'illogicità della versione secondo cui l'eliminazione dell'onorevole La Torre andrebbe ricondotta al nocumento che "cosa nostra" avrebbe subito dall'approvazione della legge sulla confisca dei beni, poi denominata legge "Rognoni-La Torre".

Secondo l'assunto difensivo, infatti, non avrebbe avuto alcun senso deliberare l'eliminazione di un esponente appartenente alla minoranza posto che i contenuti salienti della legge in questione erano già contenuti nel progetto di legge presentato dall'onorevole Rognoni, esponente della maggioranza di Governo, le cui possibilità di approvazione risultavano, pertanto, maggiori rispetto ad una proposta proveniente dall'area esterna al Governo.

Al riguardo, pur apparendo sufficiente richiamare quanto già esposto circa la causale del delitto (rispetto alla quale, come accennato, potrebbe non essere estraneo il sospetto circa la

concomitanza di ragioni diverse da quelle legate alla criminalità mafiosa), va rilevato come non sembri in alcun modo dubitabile che l'eccidio in trattazione debba essere ascritto al sodalizio mafioso di "cosa nostra" e, segnatamente, alla fazione c.d. "corleonese", come, del resto, risulta, appurato nella sentenza sui c.d. delitti politici e confermato nel presente processo attraverso le convergenti dichiarazioni dei collaboranti escussi in dibattimento.

Appare altresì opportuno rimarcare come l'interesse di "cosa nostra" alla soppressione dell'onorevole La Torre non fosse legato ad una singola iniziativa, solo potenzialmente, "pericolosa" per mafiosa, l'organizzazione bensi al complessivo carattere innovatore, nei modi e nelle idee, dell'azione portata avanti dal parlamentare comunista la cui personalità, forte, carismatica ed oltre modo determinata, avrebbe ben potuto portare dei mutamenti concreti nelle modalità di contrasto al fenomeno dipendenza mafioso. anche in della possibilità di mediante destabilizzazione, ilcoinvolgimento dell'opinione pubblica, degli equilibri all'epoca esistenti tra l'organizzazione criminale ed il mondo della politica.

Oltre alla contestazione circa la causale mafiosa del delitto, la Difesa del MADONIA ha sostenuto che la versione dei fatti fornita dal CUCUZZA non sarebbe credibile in quanto sarebbero presenti nel racconto alcune imprecisioni ed alcuni aspetti di illogicità.

Sotto il primo profilo la Difesa ha evidenziato che il dato riferito dal CUCUZZA circa la l'utilizzazione nell'agguato "di una Ritmo chiara e di una moto scura di cilindrata 1000 o 1050" risulterebbe smentito dal ritrovamento in Via Marinuzzi, nei pressi del luogo dell'omicidio, di una Ritmo verde e di una moto Honda 650 rossa. Tale discrasia non appare peraltro, ad avviso della Corte, significativa, posto che, l'indicazione fornita dal CUCUZZA sugli automezzi usati nell'agguato risulta abbastanza precisa in ordine alla "tipologia" dei mezzi stessi (una Ritmo ed una moto giapponese di grossa cilindrata) senza che possa assumere rilievo la mancanza di una perfetta identificazione con i mezzi ritrovati (peraltro ampiamente descritti dagli organi di stampa con conseguente possibilità di memorizzazione da parte di chi avesse voluto riferire artatamente dati al fine di imbastire delle dichiarazioni "convincenti") senz'altro attribuibile alle difficoltà di focalizzazione del ricordo in dipendenza del lungo lasso di tempo trascorso.

Secondo la Difesa, inoltre, il racconto del collaboratore, non sarebbe credibile in quanto il descritto percorso della Ritmo (ossia: strada percorsa al contrario al fine di bloccare l'auto del

parlamentare e successiva inversione di marcia) non terrebbe conto del fatto che la strada in cui si è verificato l'omicidio è molto stretta e consente solo spazi di manovra estremamente limitati.

Anche tale rilievo non è da ritenersi fondato, non potendo revocarsi in dubbio, sulla base della ricostruzione del delitto basata sui dati oggettivi, che la marcia della macchina condotta dal Di Salvo sia stata bloccata da un'altra auto, senz'altro proveniente dal lato opposto, proprio in considerazione del rilievo difensivo riguardante le dimensioni della strada, senz'altro limitate e quindi tali da non consentire un sorpasso, ma pur sempre compatibili con una successiva manovra di inversione.

Non appare, inoltre, cogliere nel segno l'ulteriore rilievo difensivo secondo cui il racconto di CUCUZZA non sarebbe credibile con riguardo all'arma utilizzata per l'attentato, da lui portata quella mattina senza che nessuno gli avesse detto, con precisione, che avrebbe dovuto compiere un omicidio, e per sua stessa ammissione mai provata in precedenza nonostante si trattasse di una pistola anteguerra.

In proposito, infatti, va notato come appare perfettamente verosimile che nonostante le scarne indicazioni fornitegli da Pino GRECO "Scarpa", il CUCUZZA, soggetto aduso alla commissione di delitti con il medesimo gruppo di fuoco, abbia ben capito che vi

fosse in programma la commissione di un delitto di rilevante importanza ed abbia portato con sé un'arma che, sebbene non provata, era senz'altro da lui riconoscibile, in considerazione della sua lunga esperienza, come perfettamente funzionante.

Difesa del MADONIA, al fine di scardinare l'assunto accusatorio, ha, poi, fatto leva sulle dichiarazioni rese in dibattimento dal collaboratore Leonardo MESSINA (addotto dalla stessa Difesa) il quale ha riferito notizie sull'omicidio in questione del tutto contrastanti con quelle fornite da CUCUZZA Salvatore. In particolare, il MESSINA, sentito all'udienza del 23 luglio 2003, ha esposto di aver appreso da un altro "uomo d'onore", Calogero GIAMBARRESI, in occasione di un'incontro avvenuto verso la fine del mese di maggio del 1982, che La Torre sarebbe stato ucciso da tale Loreto PRICATO, uomo d'onore di Vallelunga Pratameno ucciso dalla mafia il 4-5 maggio 1982 a Palermo (segnatamente il GIAMBARRESI, commentando l'omicidio Pricato gli avrebbe detto: "prima gli hanno fatto uccidere la Torre e poi lo hanno ammazzato" sottintendendo che i mandanti sarebbero stati i reggenti della famiglia di Caltanissetta).

Orbene, la versione dei fatti riferita dal MESSINA, oltre ad essere lacunosa, vaga e priva di ogni riscontro, non appare invero credibile, mancando, in primo luogo, ogni aggancio che possa

giustificare un interesse della cosca nissena all'eliminazione dell'onorevole LA TORRE e risultando smentito dalla ricostruzione del delitto basata sui dati oggettivi che l'omicidio in questione sia stato effettuato da un uomo come il PRICATO (abituato, come esposto dallo stesso MESSINA, ad agire, nella commissione dei delitti, isolatamente) assolutamente estraneo all'ambiente palermitano.

Appare, infatti, assai poco probabile, anche per l'assoluta mancanza di indicazioni concrete, un qualche collegamento del PRICATO con elementi del c.d. "gruppo di fuoco" palermitano, anche perché nessun altro collaboratore ha fatto cenno del coinvolgimento di elementi del territorio nisseno nel gravissimo fatto delittuoso.

E, d'altra parte, la presenza di un soggetto estraneo, anche sotto il profilo "geografico" all'area palermitana, sia nelle fasi preparatorie dell'agguato, sia nel momento materiale dell'agguato non sarebbe di certo passata inosservata.

Né è stato spiegato in termini adeguati dal MESSINA quale ruolo specifico abbia avuto il PRICATO nella uccisione del parlamentare e del suo collaboratore.

L'imputato MADONIA, nel comprensibile tentativo di screditare i vari collaboratori che lo hanno accusato dell'omicidio, ha

4

menzionato alcuni episodi o circostanze a suo dire idonee a giustificare un giudizio di inattendibilità dei suoi accusatori.

Così, per quanto concerne il collaboratore Salvatore CUCUZZA, di nessun pregio appare la supposta inattendibilità soggettiva di costui in relazione all'asserito litigio avuto con il MADONIA in relazione ad un episodio verificatosi nel carcere di Cuneo nel corso di un comune periodo di detenzione risalente al 1992: si tratta, infatti, di un episodio, del tutto marginale, mai sfociato in una vera e propria lite ("un contrasto di opinioni" lo ha definito il CUCUZZA), relativo al mancato rispetto di un accordo tra alcuni detenuti per effettuare determinati lavori, non mantenuto dal CUCUZZA che aveva preferito studiare. Lo stesso CUCUZZA ha rievocato l'episodio su sollecitazione della difesa, negando sia il litigio sia conseguenze negative verificatesi per il MADONIA. Il quale, nel corso delle sue spontanee dichiarazioni (udienza del 14 marzo 2003) ha insistito nel parlare di un litigio aspro e gravissimo, fatto ben poco credibile, tanto da non essere mai stato menzionato in relazioni di servizio redatte dal personale della Polizia Penitenziaria, senza tuttavia offrire elementi atti a smentire il racconto del CUCUZZA. Senza dire che ad avviso della Corte si sarebbe trattato di un episodio del tutto sproporzionato

g d

ed inidoneo a giustificare la volontà del CUCUZZA di accusare ingiustamente il MADONIA.

Peraltro la chiamata in correità del MADONIA da parte del CUCUZZA, lungi dall'apparire improntata a sentimenti di astio o vendetta ovvero frutto di una iniziativa individuale, si coniuga perfettamente con le chiamate in reità provenienti dal MARINO MANNOIA e dal MARCHESE, le quali fugano qualsiasi perplessità sulla valenza delle accuse mosse dal CUCUZZA.

Altrettanto è a dirsi con riferimento alle imprecisioni in cui sarebbe incorso il collaborante Francesco MARINO MANNOIA in occasione di accuse da questi mosse all'indirizzo del MADONIA nell'ambito di altro procedimento.

Ed infine, non può certamente assumere portata decisiva, tale da smentire questa ricostruzione, la dichiarazione resa da MUTOLO Gaspare secondo cui il luogo dell'appuntamento che precedette il delitto era da individuarsi nel fondo "Favarella" e che a quella riunione (nel corso della quale, a dire del collaborante, egli avrebbe appreso da Saro RICCOBONO che la commissione aveva già deciso l'eliminazione del deputato e che il RICCOBONO stesso aveva manifestato la sua offerta a Michele GRECO di mettere a disposizione eventuali uomini per la spedizione, "cortesemente" rifiutata perché già gli uomini prescelti erano pronti all'azione)

erano presenti, tra gli altri Nino MADONIA "u dutturi" e lo stesso CUCUZZA.

Gaspare MUTOLO ha testualmente affermato in proposito "Io una delle ultime volte che sono andato da Michele GRECO mi ricordo che c'erano diverse persone insomma alla Favarella e dopo che... che... che RICCOBONO finisce di parlare per le sue cose, insomma, io mi avvicinai per salutarlo e ci sento dire a RICCOBONO se c'era di bisogno di qualche cosa, anche noi della "famiglia" di Partanna-Mondello eramo a disposizione e Michele GRECO insomma dice: "No, ormai, dice, qua ci sono le persone pronte, dice, appena si vede...", va insomma, perché erano già pronte per fare l'azione.", aggiungendo subito dopo a proposito delle persone presenti a quell'incontro, "Guardi, in quel periodo... guardi, in quel periodo... cioè questa conversazione l'abbiamo io, il RICCOBONO e il GRECO, e Michele GRECO, ma là vicino c'erano diverse persone, c'era PRESTIFILIPPO, Mario, c'era "Scarpa" GRECO Giuseppe, c'era CUCUZZA, c'era MADONIA, c'erano i GANCI, insomma c'erano diverse persone, era un gruppo di fuoco insomma che in quel periodo erano questi le persone che si muovevano e facevano i reati più importanti diciamo del palermitano", precisando che MADONIA presente era Nino MADONIA, "il dottore"

l'incontro era avvenuto giorni prima dell'eliminazione dell'onorevole Pio LA TORRE.

Del tutto divergente la versione offerta dal collaboratore di giustizia Salvatore CUCUZZA.

Come si ricorderà sul punto relativo al luogo deputato per la riunione "finale" il predetto collaboratore è stato categorico nell'affermare di essere partito con il "gruppo di fuoco" dal Fondo Pipitone lo stesso giorno dell'agguato ed altrettanto categorico nell'escludere di aver frequentato la tenuta Favarella in quel torno di tempo.

In particolare, il CUCUZZA, reso edotto della contrastante versione offerta dal MUTOLO e a specifica contestazione mossagli dal P.M. con riferimento a sue precedenti dichiarazioni rese nel 1997 dinnanzi la Corte di Assise di Appello di Palermo nell'ambito di altro processo, secondo le quali il 29 aprile 1982 egli si sarebbe recato al Fondo Favarella, ha precisato nel corso del presente processo (udienza del 14 marzo 2003) "ma il termine è sempre come ho detto io, io ricordo di andare là ad accompagnare il GRECO PINO dalla sorella, a CIACULLI, andare là, però quando si parla della tenuta dentro... dentro FAVARELLA, io non... posso... non dico escludere, ma al novantanove virgola novantanove non... non so a che cosa mi riferissi io nell'82, se... nell'82, in qualche

altro periodo qualche altro fatto, però nel'82 mi sembra un periodo molto... dove non è... non è logico, diciamo, vedersi a... a FAVARELLA, ma... a meno che c'è stato... l'accompagnata dalla sorella e mi ha visto là, mi ha gi... non lo so io dove mi ha visto MUTOLO, però io non ricordo di FAVARELLA, lo... lo ripeto, non escludo che sia andato a CIACULLI, ma dentro FAVARELLA non... non ricordo".

Non ritiene la Corte che il contrasto suddetto valga ad inficiare la attendibilità del CUCUZZA (peraltro estremamente preciso su tutti gli aspetti anche meno significativi dell'agguato), dovendosi poi attribuire le inesattezze in cui è incorso l'altro collaborante MUTOLO a verosimili sovrapposizioni di ricordi giustificabili con il decorso del tempo e tali comunque da non incidere sulla attendibilità complessiva del collaborante, per altra parte del suo racconto assai preciso sia con riguardo alla descrizione del possibile movente del delitto, sia alla concorde volontà di del manifestata dal vertice eliminazione deputato dell'associazione). né l'accertata inesattezza delle accuse del MUTOLO mosse al MADONIA con riferimento ad altro episodio delittuoso da lui ricordato nel corso delle sue dichiarazioni spontanee costituiscono dati che smentiscono la ricostruzione dei fatti offerta da altri collaboranti. E' evidente che il MUTOLO di quei fatti non ebbe una percezione diretta e che proprio il suo mancato diretto coinvolgimento l'abbia portato a rievocare l'episodio in modo impreciso.

Quel che rileva è invece la piena convergenza di altri collaboratori che in totale autonomia tra loro e in diverse circostanze temporali hanno preso cognizione non solo della vicenda in esame, ma dei soi protagonisti indicando proprio nel MADONIA uno dei sicuri partecipanti al delitto. Ma il MADONIA ha puntato il dito contro i collaboratori che lo accusano anche relativamente a vere e proprie "calunnie" mosse da costoro.

Così, con riguardo al collaborante Giovanni BRUSCA, nel corso dell'udienza del 23 luglio 2003 l'imputato MADONIA ha ricordato che il collaborante relativamente alla permanenza del MADONIA in Germania, la aveva definito una copertura per crearsi gli alibi, evidenziando la falsità di tali dichiarazioni rese solo con l'intento di nuocergli, per motivi di vendetta e rancore.

Ed ha ricordato, quale prova della falsità di quelle affermazioni, le dichiarazioni dibattimentali rese dallo stesso BRUSCA in altro procedimento (n. 30/01) celebratosi davanti alla Seconda Sezione della Corte d'Assise di Palermo il 27 maggio 2003, successiva all'udienza del presente processo nella quale era stato sentito il BRUSCA. Questi nelle sue nuove dichiarazioni – secondo le

V

prospettazioni del MADONIA - sarebbe entrato in contrasto con quanto affermato appena tre mesi prima riferendo che il MADONIA sarebbe rimasto residente in Germania. contrariamente al vero, fino al 1989, in quanto la residenza del MADONIA in Germania è compresa tra il 1977 ed il 1985. Ha anche aggiunto altri particolari quali: il tentativo di accreditare la presenza del MADONIA in Germania nel 1989 per essere assolto nel processo c.d. "Big Jhonn", rivelatosi del tutto inutile in relazione all'epoca di commissione dei reati risalenti all'anno prima; il mancato incontro all'aeroporto di Zurigo tra MADONIA e BRUSCA, fatto chiamare attraverso l'altoparlante dell'aeroporto svizzero con l'incredibile appellativo di "Giovanni dei formaggi". Si tratta, ad avviso della Corte, di circostanze che nulla tolgono credibilità del BRUSCA e che, con riferimento alla permanenza del MADONIA nel territorio tedesco, risultano semmai avvalorate dalle indagini di P.G. che hanno dimostrato come si vedrà in prosieguo - la concreta possibilità per il MADONIA di lasciare indisturbato il territorio tedesco per effettuare frequenti sortite in Italia. Senza dire che il MADONIA non ha affatto spiegato in cosa consistesse il desiderio di vendetta del BRUSCA e a quale ragione esso fosse attribuibile.

Anche con riferimento alle accuse mosse nei riguardi di Francesco MARINO MANNOIA, il MADONIA ha cercato di sminuire l'attendibilità del collaborante ricordando quanto da lui affermato nell'ambito del processo per l'omicidio SCHIERA che vedeva, però, imputati Giuseppe e Francesco MADONIA, assolti con ampia formula nonostante le accuse – rivelatesi false – del MARINO MANNOIA.

In realtà questi non ha mai accusato Antonino MADONIA di quel delitto, né può sostenersi che avendo errato sul conto dei suoi congiunti, la chiamata in reità di Antonino MADONIA dovesse essere anch'essa frutto di fantasie.

Ed anche con riferimento a Francesco MARINO MANNOIA il MADONIA non è stato in grado di indicare specifiche ragioni di risentimento da parte del collaborante, a meno di non volerle individuare in un desiderio di "riscatto" ricollegato all'insuccesso delle chiamate in correità nei riguardi di Giuseppe e Francesco MADONIA.

Ed, infine, per quanto attiene al collaborante Gaspare MUTOLO, il MADONIA lo ha indicato come calunniatore, ricordando che era stato lo stesso MUTOLO, nell'ambito del processo per il duplice omicidio INZERILLO – DI MAGGIO, ad accusare, falsamente, il MADONIA di quel delitto, autoaccusandosi (sempre falsamente) a

sua volta, salvo a ritrattare successivamente, perché messo alle strette da altri collaboratori che si erano autoaccusati (fondatamente) di quel reato.

Lo stesso MUTOLO ha tenuto a precisare, con dovizia di particolari ed in modo che questa Corte ritiene convincente, le ragioni di quell'errore, tanto da aver voluto spontaneamente rettificare le precedenti affermazioni per diradare qualsiasi sospetto di inattendibilità sul suo conto.

E, comunque, la Corte osserva che nell'ambito del presente processo, la dichiarazioni rese dal MUTOLO non appaiono dotate di adeguati riscontri ed anzi risultano smentite – per quanto dianzi visto – dal racconto ben più preciso ed esaustivo del CUCUZZA.

In ultimo il MADONIA ha rivolto i suoi strali contro Giuseppe MARCHESE, indicato quale autore della chiamata in reità, a suo carico, per il duplice omicidio INZERILLO-DI MAGGIO, riferendo che proprio le dichiarazioni del MARCHESE erano servite per avvalorare il racconto (poi rivelatosi falso) e manifestando le sue forti perplessità sul fatto che due collaboratori di vecchia data, detenuti in luoghi diversi, avessero potuto rendere dichiarazioni convergenti false, così avanzando il sospetto di una preordinata concertazione ai suoi danni.

Rileva la Corte che le puntualizzazioni del MADONIA, ancorché suggestive, non appaiono tali da inficiare la complessiva attendibilità del MARCHESE che, peraltro, chiama in causa il MADONIA in relazione a quanto rivelatogli dal fratello Antonino e non per scienza diretta.

Conclusivamente la Corte ritiene che, nonostante gli appunti mossi dal MADONIA ai vari collaboranti escussi nel presente processo, le loro dichiarazioni appaiono inidonee a giustificare quel giudizio di inattendibilità preteso dall'imputato vuoi perché questi non è stato in grado di indicare serie ragioni di astio (è il caso del CUCUZZA e del BRUSCA), vuoi perché le dichiarazioni di alcuni dei collaboratori predetti non si sono rivelate decisive (è il caso del MUTOLO), vuoi perché le imprecisioni in cui sono incorsi altri collaboratori (è il caso del MARINO MANNOIA e del MARCHESE) appaiono frutto di ricordi non più nitidi a causa del notevole lasso di tempo trascorso (come, peraltro, dichiarato dallo MARINO MANNOIA proposito, soprattutto, stesso a LUCCHESE).

### 2.6 Il cd. "alibi tedesco" di MADONIA Antonino.

An

A riprova di quanto precedentemente osservato circa una sostanziale veridicità delle dichiarazioni di Giovanni BRUSCA circa la infondatezza del c.d. "alibi tedesco" portato avanti dal MADONIA la Difesa dell'imputato ha sostenuto l'impossibilità che la commissione dell'omicidio La Torre–Di Salvo, sia attribuibile al MADONIA, posto che questi, nel periodo in contestazione, non si trovava nel territorio italiano, risiedendo egli all'estero ed in particolare, in Germania.

A conforto di tale alibi, la Difesa del MADONIA ha prodotto una copiosa documentazione attestante, tra l'altro, la residenza ed il lavoro svolto in Germania dall'imputato.

Prima di procedere all'esame di tale documentazione, occorre evidenziare che la tesi difensiva riguardante il c.d. "alibi tedesco", è stata già oggetto di valutazione ed ampia analisi in altri processi – tra cui il processo per l'omicidio del consigliere Chinnici ed il processo per l'omicidio del generale Dalla Chiesa – all'esito dei quali l'alibi in questione è stato ritenuto assolutamente falso (e comunque, del tutto irrilevante) ed artificiosamente costruito dall'odierno imputato al fine di prendere parte agli eventi più drammatici della guerra mafia dietro il paravento della permanenza all'estero.

Ed invero, l'assunto sul quale poggiamo le citate sentenze è costituito dal fatto che non risponde al vero, perché non dimostrato né dimostrabile, che l'odierno imputato dalla fine degli anni '70 alla seconda metà degli anni '80 è vissuto stabilmente in alcune città della Germania.

Al contrario, una serie di prove di valore assolutamente univoco portano ad affermare che il predetto ha soggiornato, in quel lasso temporale, molto frequentemente a Palermo e nelle zone limitrofe, come documentato da una serie di risultanze indiscutibili.

Anche nell'ambito del presente processo deve pervenirsi ad analoghe conclusioni, ritenendo questa Corte tutt'altro che convincente l'alibi fornito dall'imputato.

Ed invero, sebbene la documentazione prodotta ufficialmente attesti che il MADONIA ebbe ad emigrare in Germania il 13/12/77; a lavorarvi presso una ditta di Import Export di preziosi; ad immigrare in Palermo, da Costanza il 9/11/88, non permette di argomentare che l'imputato, in quel periodo, ebbe a stare sempre e costantemente in territorio tedesco.

Assume, al riguardo, rilievo l'accertamento eseguito in proposito dalla D.I.A. datato 22.8.1992 ed all'esito del quale gli stessi verbalizzanti hanno concluso assumendo che "si può ritenere che abbia soggiornato frequentemente in Germania fra l'80 e l'82".

Tenuto conto del fatto che la stessa attività di import-export asseritamene svolta dal MADONIA doveva richiedere frequenti spostamenti dalla Germania verso altre località, appare certamente possibile che l'imputato sia stato presente a Palermo in occasione dei momenti più importanti per l'organizzazione mafiosa.

Del resto, ciò risulta dimostrato, dal fatto che, nonostante la sua residenza fosse ancora in Germania, in data 6/5/87 il MADONIA sia tratto in arresto a Palermo, mentre si trovava nascosto nell'appartamento del suocero del fratello.

In particolare, come risulta dagli atti acquisiti in questo processo, nel mese di aprile del 1982, cioè poco prima del delitto La Torre-Di Salvo, il MADONIA venne fermato a Palermo per una guida senza patente ed in quella sede alla P.G. operante indicava di risiedere in Germania in una città (Pforzheim – Frieden Strasse 110 - 753) che non corrisponde a quella indicata negli atti di P.G. depositati in questo processo ove il predetto risulta residente dall'8 luglio 1981 al 26 aprile 1985 a Costanza in Birnauerstrasse 23 B.

Inoltre, nella contestazione per guida senza patente (14 aprile 1982) il MADONIA affermava essere impiegato presso una ditta di pietre preziose il cui titolare era Zoltan Zucker mentre nella

sopracitata nota della DIA egli all'epoca risultava, nella sua residenza a Costanza, socio o direttore commerciale della ditta di import - export Cristel Biersack srl .

Ancora, è stata acquisita (ed è ampiamente analizzata e sezionata nelle sentenze del processo CHINNICI) la deposizione del teste Edoardo ROMANO (già compagno di scuola del MADONIA e amico di famiglia del consigliere CHINNICI) al processo per la strage di via Pipitone Federico, ove il predetto teste ha evidenziato di aver incontrato il 5 dicembre del 1982 (cioè un periodo successivo all' omicidio in esame ma sempre ricompreso in quell'ampio arco temporale in cui l'imputato assume di essere stato in via continuativa in Germania) proprio il suo ex compagno di classe a Palermo nell'androne dello stabile ove viveva il consigliere CHINNICI.

Altre date nelle quali era certa la presenza del MADONIA a Palermo sono indicate nelle sentenze CHINNICI. Ad esempio: venne fermato per un controllo al porto di Palermo il 5 marzo 1979 mentre si trovava a bordo della sua Mercedes targata PFER 353; il 3 e 4 giugno 1979 prendeva alloggio in Terrasini presso l'Hotel Città del Mare; l'11 e il 18 luglio 1979 alloggiava presso l'Hotel Palace di Mondello, il successivo 7 settembre 1979 veniva

registrata la sua presenza presso il residence Città del Sole in Terrasini.

Inoltre, sono stare ricostruite altre situazioni attestanti la sua presenza a Palermo e precisamente nel carcere di questa città ove familiari detenuti senza incontrava i essere, ovviamente. registrato (grazie alla compiacenza di Giuseppe BONURA che, con portava materiale per dei lavori in corso di un camion. svolgimento all'epoca presso l'Ucciardone) e per ricostruzione si rimanda ai brani della sentenze CHINNICI in atti. Deve, altresì, evidenziarsi che la tipologia delle professioni che MADONIA assume di aver svolto in Antonino (rappresentante di una ditta di import-export e poi membro del consiglio di amministrazione di una società) escludono, per loro la necessità di una presenza costante (e quindi natura. verificabile, magari anche a distanza di molti anni) sul posto di lavoro ed, al contrario, consentono rapidi e frequenti spostamenti, anche su territori esteri. Peraltro, con riguardo specifico alla rapidità degli spostamenti fra la città di Costanza (ove il MADONIA avrebbe vissuto all'epoca del duplice omicidio per cui è processo) e Palermo, deve solo rammentarsi che trattasi di un tragitto aereo che è percorribile in poche ore e che può, pertanto,

essere svolto (almeno potenzialmente) molte volte anche nell'ambito di un arco temporale breve.

Ancora, altri elementi che nelle sentenze CHINNICI sono analizzati e che consentono di ritenere assolutamente tendenzioso il cd alibi tedesco del MADONIA, riguardano le dichiarazioni del collaboratori di giustizia escussi anche nel presente processo (CUCUZZA, GANCI Calogero, ANZELMO Francesco Paolo, BRUSCA Giovanni) i quali, concordemente, hanno riferito che il MADONIA Antonino (come peraltro molti dei partecipanti alla guerra di mafia degli anni ottanta) si era precostuito, attraverso la predisposizione di alcuni interessi in Germania, un alibi idoneo a funzionare da copertura per la realizzazione dei gravissimi fatti di sangue di cui è stato protagonista.

Pertanto, considerata, da una parte, la rilevantissima mole di elementi di accusa gravanti nei confronti dell'imputato; l'assoluta mancanza di elementi oggettivi di riscontro all'alibi in ordine al giorno in cui è stato commesso l'omicidio La Torre-Di Salvo e, di contro, gli elementi acquisiti attestanti, con certezza, la presenza del MADONIA nel territorio italiano in epoca prossima al delitto; le dichiarazioni dei collaboranti escussi tese a dimostrare l'astuzia dell'imputato e la sua capacità a crearsi ed a procurarsi alibi; pare, senz'altro, potersi affermare che il cennato alibi si appalesa en

tutt'altro che credibile e che sicuramente non è in grado nemmeno di infirmare il pesantissimo quadro probatorio insistente nei confronti del MADONIA.

Alla stregua di tali argomentazioni, deve, dunque affermarsi la la responsabilità di entrambi gli imputati Antonino MADONIA e Giuseppe LUCCHESE.

Va infatti, conclusivamente, evidenziato come la verifica, sia intrinseca che estrinseca, delle emergenze processuali, conduca senz'altro a formulare un giudizio positivo sulle dichiarazioni dei collaboratori esaminati nel corso del presente processo, ed in particolare, sulle dichiarazioni rese da CUCUZZA Salvatore che appaiono precise. dettagliate, coerenti, spontanee disinteressate, si fondano sulla diretta partecipazione alla realizzazione del disegno omicida e trovano univoca conferma elementi di convincimento raccolti nel corso negli dibattimento e nelle dichiarazioni rese da Francesco Marino MANNOIA e Giuseppe MARCHESE con le quali cui si integrano su tutti gli aspetti che assumono un decisivo rilievo ai fini dell'affermazione della responsabilità penale degli imputati, pienamente dimostrata in applicazione del canone valutativo della convergenza del molteplice ed in armonia al disposto di cui all'art.

192, 3<sup>^</sup> comma c.p..

Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie non può dubitarsi che nei confronti degli imputati siano ravvisabili gli estremi del concorso nei delitti contestati, essendosi la loro condotta inserita, con precisa rilevanza eziologica, nel meccanismo causale che ha determinato l'uccisione dell'onorevole La Torre e del suo collaboratore Rosario Di Salvo.

Gli elementi di convincimento raccolti dimostrano inoltre la configurabilità della contestata aggravante della premeditazione.

Depongono univocamente in tal senso le stesse modalità con le quali è stato commesso l'omicidio, oltre che le indicazioni fornite dai collaboratori di giustizia.

In particolare, si è già evidenziato che l'uccisione delle vittime designate ha formato oggetto di un complesso ed elaborato piano criminoso, volto a realizzare l'agguato, avvalendosi di un elevato numero di persone, addette allo svolgimento dei diversi compiti occorrenti per il compimento dell'impresa delittuosa.

Alla stregua di tali considerazioni, appaiono quindi senz'altro ravvisabili gli estremi della premeditazione, essendo il duplice omicidio riconducibile ad un proposito delittuoso perdurante nel tempo ed essendo stato l'intervallo cronologico intercorso tra l'insorgenza e l'attuazione della volontà criminosa ampiamente

sufficiente per riflettere sulla scelta antidoverosa e per recedere da essa.

Attesa l'indiscutibile gravità dell'omicidio, quale si ricava dall'intensità del dolo e dalle modalità esecutive, ed i gravi precedenti penali degli imputati, agli stessi non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche.

Sotto il profilo sanzionatorio, occorre anzitutto osservare che la pena stabilita per il reato di omicidio aggravato dalla premeditazione è quella dell'ergastolo.

Il MADONIA ed il LUCCHESE vanno pertanto condannati a tale pena.

Inoltre, essendosi gli imputati resi colpevoli di due omicidi, ciascuno dei quali comporta la pena dell'ergastolo, ai sensi dell'art. 72, 1^ comma c.p. e 81 c.p., in aggiunta a tale pena, va applicata la pena dell'isolamento diurno che si stima congruo determinare in anni due.

Alla suddetta condanna segue per legge - ex art. 535 c.p.p.-quella al pagamento delle spese processuali, nonchè - ai sensi degli artt. 29 e 32 c.p.- l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della decadenza dalla potestà genitoriale.

Inoltre, sempre per effetto della condanna all'ergastolo, in virtù degli artt. 36 c.p. e 536 c.p.p., va disposta, a spese degli imputati, la pubblicazione della presente pronunzia mediante affissione nel Comune di Palermo (dove è stata emessa la sentenza ed è stato commesso l'omicidio) e nel Comune in cui era ubicata l'ultima residenza degli imputati, nonché pubblicata, per estratto e per una volta, a spese dei condannati, sui quotidiani "Il Giornale di Sicilia" e "La Repubblica".

# 3-Le sanzioni civili e le altre statuizioni

Dall'accertata responsabilità penale degli imputati condannati a titolo di concorso materiale o morale per il delitto di omicidio consegue, a norma degli artt. 2043 e segg. c.c., richiamati dall'art. 185 c.p., l'obbligo, per gli autori del fatto illecito, di provvedere al risarcimento del danno ingiusto arrecato.

Legittimati ad ottenere il risarcimento sono coloro che, quale conseguenza diretta ed immediata dell'altrui fatto illecito, hanno subito un'ingiusta lesione della propria sfera giuridica tutelata dall'ordinamento, ovvero i loro successori universali.

Danno risarcibile deve considerarsi, a norma dell'art. 2059 c.c., non solo quello di natura patrimoniale, ma anche quello di carattere morale, per le sofferenze psichiche provocate dal fatto delittuoso alla propria sfera affettiva. Ed anche il pregiudizio alla vita di relazione deve essere risarcito, sia per l'aspetto del danno economico sia per quello del danno morale derivante dall'ingiusto perturbamento del proprio stato d'animo.

La Suprema Corte (Cass. Sez. VI sent. n. 13314 del 1990, ric. Santacaterina) ha specificato che occorre che il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, nel quale consiste il danno civile direttamente causato dalla condotta criminosa, coincida con la lesione di un diritto soggettivo proprio del danneggiato.

Si è pertanto riconosciuto che gli enti e le associazioni sono legittimati all'azione risarcitoria in sede penale, mediante costituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio, sempreché l'interesse leso coincida con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche qualora sia offeso l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, preso a cuore dal sodalizio ed assunto nello statuto a ragione stessa della sua esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente. Ciò sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione fra i soci ed il sodalizio, sicché questo, per l'affectio societatis verso l'interesse

prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un'offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato (Cass. Sez. VI sent. n. 59 del 1990, ric. Ponticelli; cfr. anche Cass. Sez. VI sent. n. 13314 del 1990, ric. Santacaterina, che ha statuito che "un soggetto può costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui egli vanti un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo del soggetto stesso, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, da essa associazione assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente a causa dell'immedesimazione fra il sodalizio e l'interesse perseguito. In questo caso infatti l'interesse storicizzato individua il sodalizio, con l'effetto che ogni attentato all'interesse in esso incarnatosi si configura come lesione del diritto di personalità o all'identità, che dir si voglia, del sodalizio stesso").

Applicando i suesposti principi al caso di specie, il diritto al risarcimento va senz'altro riconosciuto a tutte le parti civili costituitesi a norma degli artt. 76 e segg. c.p.p. nel presente processo, in considerazione del danno arrecato ai familiari della vittima dalla morte del congiunto, e della lesione di tutti gli/

interessi di carattere collettivo la cui tutela è affidata agli enti esponenziali che hanno esercitato l'azione civile.

Del tutto evidente è la eccezionale gravità del danno materiale e morale subito dai familiari di Rosario Di Salvo, colpiti negli affetti più cari dalla spietata uccisione di un uomo coraggioso (non semplice "autista" dell'On. La Torre bensì, come emerso dalle testimonianze acquisite in dibattimento, prezioso collaboratore del parlamentare che supportava con grande spirito di abnegazione in tutta la sua attività, come lo dimostra anche il disperato tentativo di difendere a costo della sua vita l'uomo politico) che avrebbe potuto costituire un sicuro sostegno per la moglie e le figlie, private della figura paterna in tenera età.

Ha indubbiamente riportato un danno eziologicamente riferibile alla condotta degli autori del reato anche la Provincia di Palermo nel cui territorio è avvenuto il delitto.

Al riguardo, è appena il caso di osservare che, così come per tutti i delitti c..d. "eccellenti", per effetto dell'omicidio La Torre-Di Salvo, Palermo è divenuta agli occhi dell'Italia e del mondo, il luogo emblematico della manifestazione della violenza mafiosa, una città controllata da un oscuro potere criminale che mette a tacere per sempre chiunque si impegni per realizzare un effettivo cambiamento.

E' quindi evidente il gravissimo pregiudizio che l'omicidio in questione ha arrecato all'immagine di Palermo e della sua provincia e al loro sviluppo economico. Alla condotta criminosa cui attiene il presente processo è dunque direttamente ricollegabile una lesione delle posizioni giuridiche di cui è istituzionalmente titolare il suddetto ente territoriale che rappresenta i centri di imputazione degli interessi della comunità tutelati dall'ordinamento giuridico.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo all'Unione Regionale Siciliana dei Democratici di Sinistra ed ai Democratici di Sinistra.

Non vi è dubbio, infatti, che l'uccisione dell'esponente di maggior spicco del Partito Comunista e del suo collaboratore Di Salvo abbia implicato un rilevantissimo pregiudizio per gli interessi facenti capo al partito nazionale e alla sua struttura siciliana.

Senza tema di smentite può senz'altro affermarsi che la perdita dell'On.le LA TORRE è stata per certi versi incolmabile, avendo il partito perso un punto di riferimento certo in un territorio come quello palermitano in cui occorreva una figura carismatica, autorevole e passionale, quale era indubbiamente l'On.le LA TORRE, animata non già da un sacro furore politico, quanto dal

tentativo di ridare dignità ad un popolo umiliato dalla prevaricatrice presenza mafiosa.

L'opera dell'On.le LA TORRE acquista maggior risalto - e conseguentemente refluisce sulla irreparabilità della perdita per l'intero movimento politico che egli rappresentava – alla luce di quel rinnovato clima di cooperazione con altre forze politiche animate da uguale volontà di intenti finalizzata a ridare credibilità allo Stato e ad un forte recupero della legalità: il migliore omaggio che gli si potesse rendere, al di là dei riconoscimenti provenienti dai colleghi di partito, è dato proprio dal timore con il quale gli uomini di "cosa nostra" guardavano al suo impegno e alla sua incredibile capacità di aggregazione di altre forze, considerandolo un pericolo incombente da eliminare solo con la soppressione, per di più in modo eclatante. Il che, come la storia dell'ultimo decennio insegnerà, si è rivelato per la mafia un vero e proprio boomerang.

Nel pronunciare la condanna, in solido, degli imputati di cui è stata ritenuta la penale responsabilità, al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite, questa Corte di Assise deve limitarsi ad una condanna generica, non essendo stati acquisiti elementi sufficienti a determinare l'esatto ammontare dei danni

summenzionati, e rimanendo quindi rimessa al competente giudice civile la complessiva liquidazione.

Secondo il disposto del secondo comma dell'art. 539 c.p.p., i predetti imputati devono essere condannati, in solido, al pagamento, in favore delle parti civili che ne hanno fatto richiesta, di una provvisionale, nei limiti del danno per cui appare già provato l'ammontare.

Sulla base degli elementi di convincimento raccolti, risulta già dimostrata la sussistenza di un danno subito da ciascuna delle parti civili costituite dei familiari della vittima, nella misura di seguito indicata:

€ 50.000,00 (cinquantamila), in favore di ciascuna delle parti civili costituite Rosa CASANOVA, Laura DI SALVO, Sabrina DI SALVO e Tiziana DI SALVO;

€ 25.000,00 (venticinquemila), in favore della Unione Regionale Siciliana dei Democratici di Sinistra;

€ 25.000,00 (venticinquemila) in favore del partito dei Democratici di Sinistra;

€ 25.000,00 (venticinquemila) in favore della Provincia Regionale di Palermo.

La condanna degli imputati al pagamento delle predette provvisionali è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 540, secondo comma, c.p.p..

Ai sensi dell'art. 541 c.p.p., i predetti imputati vanno condannati alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili costituite. Avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 1 della tariffa penale, appare conforme a giustizia liquidare tali spese nella seguente misura:

- in favore di Casanova Rosa, nella complessiva somma di EURO 14200 di cui EURO 12400 per indennità ed onorario di difesa, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
- in favore di Di Salvo Laura, nella complessiva somma di EURO 14.200,00 di cui EURO 12.400,00 per indennità ed onorario di difesa, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
- in favore di Di Salvo Sabrina, nella complessiva somma di EURO 14325,70 di cui EURO 12.400,00 per indennità ed onorario di difesa, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
- in favore di Di Salvo Tiziana nella complessiva somma di EURO 14.200 di cui EURO 12.400,00 per indennità ed onorario di difesa, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
- in favore della Unione Regionale Siciliana dei Democratici di Sinistra e deil partito dei Democratici di Sinistra, nella

I A

complessiva somma di EURO 17.040,00 di cui EURO 15.200,00 per indennità ed onorario di difesa, oltre IVA e C.P.A. come per legge;

in favore della Provincia Regionale di Palermo, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore nella complessiva somma di EURO 14.496,52 di cui EURO 12.400,00 per indennità ed onorario di difesa, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

La particolare complessità della stesura della motivazione, per la gravità delle imputazioni, ha reso necessaria la fissazione del termine di novanta giorni per il deposito della sentenza.

# P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

# DICHIARA

LUCCHESE Giuseppe e MADONIA Antonino colpevoli del reato di omicidio plurimo aggravato loro ascritto in epigrafe e, ritenuta la continuazione, condanna ciascuno dei predetti imputati alla



 $\sqrt{}$ 

pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni due.

Condanna, altresì gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali.

### DICHIARA

gli imputati sopra indicati interdetti dai pubblici uffici e legalmente interdetti in perpetuo, nonché decaduti dalla potestà genitoriale, ordinando la pubblicazione della presente sentenza, a loro spese, per estratto e per una sola volta sui quotidiani "Giornale di Sicilia" e "La Repubblica", nonché l'affissione all'albo del Comune di Palermo e di quello di ultima residenza degli imputati, se diverso.

Visti gli artt. 538, 539,540 e 541 c.p.p.

#### CONDANNA

LUCCHESE Giuseppe e MADONIA Antonino, al risarcimento, in solido dei danni, da liquidarsi in separata sede in favore delle parti civili costituite Casanova Rosa, Di Salvo Laura, DI Salvo Sabrina, Di Salvo Tiziana, Unione Regionale Siciliana dei

V

Democratici di Sinistra, in persona del legale rappresentante pro tempore, Democratici di Sinistra, in persona del legale rappresentante pro tempore, Provincia Regionale di Palermo, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore e rimette le parti davanti al Giudice civile per la relativa liquidazione.

Condanna i predetti imputati al pagamento, in solido, a titolo di provvisionale della somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila) in favore di ciascuna delle parti civili costituite Casanova Rosa, Di Salvo Laura, Di Salvo Sabrina e Di Salvo Tiziana; della somma di Euro 25.000,00 (venticinquemila) in favore di ciascuna delle parti civili costituite Unione Regionale Siciliana dei Democratici di Sinistra, in persona del legale rappresentante pro tempore, Democratici di Sinistra, in persona del legale rappresentante pro tempore, Provincia Regionale di Palermo, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, somme, tutte, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

Condanna inoltre gli imputati alla rifusione in solido delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite che liquida, in favore di Casanova Rosa, nella complessiva somma di Euro 14.200,00 di cui Euro 12.400,00 per indennità ed onorario di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge; in favore di Di Salvo

Laura, nella complessiva somma di Euro 14.200,00 di cui Euro 12.400,00 per indennità ed onorario di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge; in favore di Di Salvo Sabrina, nella complessiva somma di Euro 14.325,70 di cui Euro 12.400,00 per indennità ed onorario di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge; in favore di Di Salvo Tiziana, nella complessiva somma di Euro 14.200,00 di cui Euro 12.400,00 per indennità ed onorario di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge; in favore della Unione Regionale Siciliana dei Democratici di Sinistra e dei Democratici di Sinistra, nella complessiva somma di Euro 17.040,00 di cui Euro 15.200,00 per indennità ed onorario di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge; in favore della Provincia Regionale di Palermo, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, nella complessiva somma di Euro 14.496,52 di cui Euro 12.400,00 per indennità ed onorario di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Visto l'art. 544, comma 3 c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Palermo, 28 giugno 2004

Il Giudice a latere, Estensore IL PRESIDENTE, Estensore

Roberta Serio

MCANCELLIER ?

Renato Grillo

CANCELLIERE

174